

TecnoTipo

MANUALE DI PROGETTAZIONE

direttori scientifici
della Sezione Tipologie:
Francesco Cellini
Mario Panizza

MUSEI

Giovanni Longobardi

Architettura dei musei


Musei contemporanei

Realizzazioni

Progetto dell'edificio

Comfort, conservazione e sostenibilità ambientale

Appendici



**Manuale di progettazione
Musei**

Collana TecnoTipo

Sezione Tipologie - Direzione scientifica: *Francesco Cellini, Mario Panizza*
Direzione editoriale: *Carlo Mancosu*
Coordinamento di redazione: *Paola Salvatore*

Manuale di progettazione Musei

Curatore e autore: *Giovanni Longobardi*

Sezione: A - B - D

Giovanni Longobardi

L'inserto dal titolo *Il progetto Archaeology without barriers* nel paragrafo D.2.1.1

è di *Paolo Giulierini, Bruno Gialluca e Alvaro Fabrizi* (Comune di Cortona)

I disegni che illustrano la sezione D.1 sono di *Giovanna Spadafora*

Sezione: C

Caterina Frazzoni (C.1.1, C.1.2)

Maria Livia Olivetti (C.2.1, C.2.3, C.2.4, C.7.1)

Francesca Riccardo (C.2.2, C.3.1, C.5.1, C.5.2, C.5.3, C.8.1)

Stefan Pollak (C.3.2, C.4.1)

Giovanni Longobardi (C.6.1, C.6.2)

Sezione: E

A cura di *Carla Corrado e Marco Frascarolo*

Marco Frascarolo (E.1.1, E.1.5, E.2.1.3, E.2.2.1, E.2.2.4)

Carla Corrado (E.1.2, E.2.1.1, E.2.1.2, E.2.1.3, E.2.2.3)

Lucia Fontana (E.1.3, E.2.2.2)

Giuseppe Lombardi (E.1.4, E.1.6, E.2.2.5, E.3)

Collaboratori: *Maurizio Di Cunzolo, Maria Fernanda Pellecer*

Sezione: F

Emma Nardi (F.1)

L'inserto dal titolo *La didattica alla KUB (Kunsthau Bregenz)* è di *Marco Ceroli*

Aldo R.D. Accardi (F.2, F.3)

Le foto originali provengono dagli archivi di:

Marco Ceroli, Marco Frascarolo, Giovanni Longobardi, Francesco Mancini,

Andrea Mandara, Emma Nardi, Francesca Riccardo, Daniele Verrecchia

Il disegno del planisfero in allegato

e la ricerca degli esempi rappresentati sono di *Jana Kuhnle*

L'autore ringrazia le istituzioni museali e gli studi di architettura che hanno dato la loro gentile collaborazione nelle varie fasi di elaborazione del volume, e in particolare:

Elisiana Di Bernardo, Studio Mario Botta, Lugano;

Attilio Begher, MART, Rovereto;

Mimma Caldarola, Studio Canali, Parma;

Chiara Casazza,

Renzo Piano Building Workshop, Genova;

Michael Baumgartner e Mark Isler,

Zentrum Paul Klee, Berna;

Isabel Friedli, Schaulager, Basilea;

Katja Mencke,

Annette Gigon / Mike Guyer Architekten, Zurigo;

Roger Howie, Zaha Hadid Architects, Londra;

Marco Ceroli, Markus Tembl e Katrin Wiethage,

Kunsthau, Bregenz;

Machteld Schoep, Mecanoo Architecten b.v., Delft;

Luis Moreno Mansilla e Emilio Tuñón Álvarez, Madrid;

Sandra Rush, Studio Rafael Moneo, Madrid;

Motoko Kojima, Tezuka Architects, Tokyo.

© 2007 – Tutti i diritti sono riservati alla

GRUPPO MANCOSU EDITORE S.r.l.

via Alfredo Fusco, 71/a – 00136 Roma

tel.: ++39 06 351921

fax: ++39 06 35192260

e-mail: mancosueditore@mancosueditore.it

internet: www.mancosueditore.it

Impaginazione: *Roberto Di Iulio*

Collaboratori: *Andrea De Angelis, Laura De Cosmis, Giorgio Montinari*

Correzione bozze: *Valentina Colavolpe*

Revisione grafica: *Luciano Cortesi*

Responsabile informatica: *Andrea Mancosu*

Stampa: *Grafica Artigiana – Roma*

È fatto esplicito divieto di riprodurre testi, disegni, ecc., contenuti nel presente volume, anche parzialmente, senza esplicita autorizzazione scritta della Casa Editrice. Ogni abuso sarà perseguito nei termini previsti dalla Legge.

La biografia degli autori, la qualifica e il recapito e-mail, sono visualizzabili nel sito internet: www.mancosueditore.it

La Casa Editrice è a disposizione di eventuali detentori di diritti, ai quali non sia stato possibile richiedere preventiva autorizzazione.

ISBN 88-87017-55-7

Giovanni Longobardi

Manuale di progettazione Musei

Gruppo Mancosu Editore

La decisione editoriale di uscire dalla trattatistica per affrontare il tema dei manuali tipologici segue l'intento di privilegiare il momento della costruzione e porlo come obiettivo primario. Il difficile traguardo è quello di orientare l'impegno culturale verso problemi e tematiche di ampio respiro e, contemporaneamente, stringere sulla concretezza delle scelte architettoniche definitive. Alla base delle nostre convinzioni si pone il desiderio di andare oltre il modello prestazionale che, comunque, aveva sostituito l'offerta delle soluzioni preconfezionate con l'elenco degli indici da verificare sul prodotto edilizio, lasciando, in questo modo, piena libertà inventiva al progettista. "Tecnotipo" rifiuta l'abaco delle soluzioni e sceglie di sovrapporre su un unico piano la lettura per prestazioni e la descrizione degli esempi. Sono abbandonati i modelli astratti, se non per indicare le prescrizioni ergonomiche, perché la verifica di ogni ipotesi progettuale passa attraverso le opere realizzate, le uniche che permettono di acquisire conoscenze sull'organizzazione dell'impianto, senza smarrire la scelta, compiuta dal progettista, della definizione reale. Attraverso gli esempi concreti si aggiungono conoscenze progettuali: sui materiali, sui colori, sulla luce, sul carattere, ecc. -, insomma sugli elementi che rendono unica la soluzione e la liberano dal pericolo di diventare un modello astratto.

Un manuale richiede la trattazione esplicita delle conoscenze fondamentali di qualsiasi disciplina, al fine di rendere ordinata la consultazione e soprattutto chiara l'individuazione di esigenze e di soluzioni. Deve pertanto documentare: conoscenze, esigenze, soluzioni.

Nel progetto di architettura le conoscenze sono sostenute dallo studio del tipo e dall'interpretazione dei modelli distributivi. Molti studi si sono impegnati a descrivere questo sistema interrelato di conoscenze, ma per lo più con l'obiettivo di ricostruirne i passaggi storici e interpretarne il modello culturale sotteso.

Nella collana "Tecnotipo" i due fattori di studio - storico e tipologico - sono decisamente sbilanciati a favore del secondo, proprio perché a prevalere è il modello d'uso. La serie storica è compressa e occupa solo la parte iniziale di ogni volume: è documentata da quegli esempi che hanno rappresentato vere svolte innovative, determinando nella successione cronologica una prima e un dopo.

Tranne brevi cenni al passato, la presentazione di ogni tema tipologico si concentra pertanto sulle opere moderne, con crescente curiosità verso la produzione contemporanea, quella degli ultimi trenta anni. I temi di analisi, che rivisitano le coordinate poste dal Movimento Moderno alla base della disciplina, si soffermano soprattutto sulla riconoscibilità del tipo edilizio, sull'impostazione funzionale dell'impianto e sulle alternative che hanno coinvolto le questioni di metodo.

All'interno di questa parte, che punta a ordinare le linee guida del tipo, si inserisce il tema della classificazione che assume il ruolo di asse portante nel catalogare e nel descrivere l'opera architettonica.

La classificazione non si affida al criterio della coerenza terminologica, ma individua per ogni caso - le biblioteche, i teatri, i musei, le scuole, ecc. - il sistema più adatto a ordinare le soluzioni progettuali. Le variabili sono molteplici e si articolano, in base alle caratteristiche funzionali dell'edificio, a privilegiare, ora la disposizione degli ambienti, ora il rapporto con l'insediamento. Tema ricorrente è la ricerca sperimentale e il ruolo che essa ha avuto nell'evoluzione del tipo.

Dopo le conoscenze vengono affrontate le esigenze e le soluzioni. Le prime corrispondono a una serie ordinata di prescrizioni, a quantità normative che evidenziano i livelli delle prestazioni da raggiungere; le seconde non sono in diretta correlazione con le prime - le esigenze -, al contrario sono catalogate attraverso l'analisi del progetto realizzato.

È una scelta che evidenzia l'intenzione di eliminare, o almeno scoraggiare, ogni possibile automatismo di relazione tra esigenze e soluzioni. La collana "Tecnotipo" colloca l'organismo edilizio al centro dell'esperienza progettuale e suo principale obiettivo è preparare a saper gestire l'intero processo: dall'ideazione alla sintesi, attraverso il complesso itinerario di un metodo guidato, ma privo di percorsi prestabiliti. Le regole sono incerte perché, discendendo dalle ipotesi di un progetto, si fissano solo quando giungono a controllare il progetto stesso, dalla definizione del programma alla precisazione degli aspetti realizzativi. L'attenzione si concentra sulla qualità dell'edificio (le sue condizioni d'uso, la coerenza con le scelte strutturali e distributive, la definizione del modello costruttivo) e sulle relazioni che esso stabilisce con l'ambiente circostante.

Ogni manuale si rivolge ai progettisti per orientare le loro scelte fin dalla formulazione delle ipotesi iniziali. Le prime informazioni sono di ordine dimensionale e riguardano la scomposizione dell'edificio in parti funzionali omogenee, fissando alcune grandezze di riferimento: la superficie esterna, la superficie interna, la cubatura, ecc. La trattazione affronta poi il tema dell'impianto distributivo, sicuramente la parte più delicata, perché, sviata talvolta da facili correlazioni, può scivolare in un elenco, ordinato per forma e dimensione, di schemi morfologicamente precostituiti, destinati a risolvere in modo meccanico ogni specifica esigenza. L'intento dei nostri manuali è quello di fornire indicazioni di riferimento, capaci di sollevare il progettista dal lavoro di raccogliere quelle prescrizioni normative che, molto spesso empiricamente, combina in configurazioni spaziali e ambientali. Il rischio, come visto, è quello di suggerire soluzioni concluse, in definitiva condizionanti, che trasformano uno schema esemplificativo in un modello architettonico risolto. Per questo i consigli sul progetto sono presentati attraverso le opere realizzate che, in quanto tali, non possono mai essere fraintese e diventare modelli astratti. L'uso degli schemi non è però abbandonato: a essi viene riservato il compito della descrizione dimensionale soprattutto degli spazi elementari. Nulla è infatti più sintetico di un disegno quotato che, in pianta e in sezione, fissa gli ingombri minimi da rispettare.

Il percorso proposto dal manuale si basa sulla distinzione tra ciò che è normato da standard e ciò che invece attiene alla risoluzione, più o meno innovativa, delle scelte formali, distributive e strutturali del progetto. Nella presentazione degli esempi l'interesse maggiore è rivolto all'impianto tipologico: come questo si combina con l'impianto strutturale e rispetta le prescrizioni ergonomiche dell'arredo. Scivolano in secondo piano le interpretazioni linguistiche proprio perché negli obiettivi dell'opera la correttezza funzionale rappresenta lo scopo prioritario. Questo itinerario di chiarimento, che indica il modo di evitare gli errori e le insidie che si nascondono dietro un edificio complesso, ha lo scopo di suggerire quelle coerenze interne al progetto che assicurano la qualità dello spazio e il valore dell'immagine. Scegliendo alcuni punti di vista privilegiati - l'identità culturale, il modello costruttivo, le condizioni ambientali, la normativa, ecc. - si può tornare, seguendo un percorso circolare, alle scelte iniziali del progetto, al fine di evidenziarne il rigore delle connessioni o il disordine delle discontinuità.

In definitiva il supporto progettuale, che questo manuale offre, traccia un preciso itinerario di riferimento: l'elenco delle parti e la loro descrizione dimensionale; la precisazione dei temi distributivi e le loro correlazioni; la sottolineatura delle invenzioni progettuali in rapporto alla qualità complessiva del prodotto architettonico.

L'ordine di presentazione di esigenze e soluzioni non è però univoco: alcuni manuali invertono le precedenze, facendo derivare le prescri-

Manuale di progettazione Musei

Introduzione

zioni, e quindi le esigenze, dall'analisi delle opere realizzate. È una scelta che, invertendo l'ordine tra domanda e offerta, rende ancora più evidente l'intenzione di liberare da ogni automatismo di causa-effetto il rapporto tra esigenza e risposta progettuale.

Ogni manuale di "Tecnotipo" contiene un capitolo dedicato al comfort, alla conservazione e alla sostenibilità ambientale. Esso intende fornire al progettista gli strumenti per affrontare le problematiche ambientali in modo coordinato, in relazione agli aspetti architettonici, tecnologici, energetici e normativi, evidenziando le esperienze più valide e attendibili del panorama architettonico contemporaneo. A tale proposito la coerenza tra tecnologia passiva e caratteri climatici del contesto in cui si interviene rappresenta un fattore non trascurabile, anche se spesso sottovalutato.

In questa chiave di lettura è implicito il concetto di "sostenibilità ambientale" applicato all'architettura: utilizzare le informazioni scientifiche e tecnologiche, adeguate alle necessità ambientali, sia per tradur-

le in strategie utili a limitare al massimo il ricorso a fonti energetiche convenzionali non rinnovabili, sia per intervenire sul territorio con prudenza, nel rispetto del complesso equilibrio ecosistemico e in considerazione dei presupposti socio-economici e culturali del luogo. Tale obiettivo è perseguibile se si inquadra il progetto come atto di una pianificazione generale, che mira alla razionalizzazione delle risorse energetiche e al contenimento dei fattori di impatto ambientale durante i vari stadi di vita dell'edificio: in fase di progettazione, di approvvigionamento dei materiali, di gestione, di manutenzione e di eventuale demolizione.

Questo capitolo svolge una trattazione differente, che attraversa tutti i manuali, perché i tre temi - il comfort, la sicurezza e la sostenibilità ambientale - , che ricorrono in ogni edificio per alcuni versi in termini analoghi, impongono un quadro di riferimento generale destinato a palesare quanto è comune e quanto richiede un approfondimento ad hoc.

Francesco Cellini - Mario Panizza

Ogni anno non meno di cento musei vengono aperti al pubblico: molti di questi, fin dal loro nascere, sono circondati dal prestigio dell'istituzione, dalla fama del progettista e dagli enormi investimenti impiegati per costruirli, e raggiungono la notorietà presso il grande pubblico attraverso la carta stampata non specialistica, la televisione e internet. Da circa trent'anni - dall'apertura del Beaubourg nel 1977 - l'ascesa globale del museo non conosce soste, e lo vede non solo al centro di manifestazioni mediatiche, ma anche di durature e consistenti operazioni di rinnovo urbano. Non c'è dubbio, d'altra parte, che nella biografia degli architetti il confronto con il museo è un momento di particolare intensità. I suoi contenuti e la posizione di eccellenza tra gli edifici pubblici della città moderna ne fanno sempre un tema di particolare tensione progettuale.

Questo testo sui musei fa, appunto, parte di una collana di manuali di progettazione: ma come può essere definito, nella condizione odierna, un museo *da manuale*?

L'interrogativo è difficile, perché gli scopi fondamentali del museo - esporre oggetti e accogliere pubblico - si incrociano oggi con fenomeni di più vasta portata, e al tempo stesso più sfuggenti, come la globalizzazione dei fenomeni artistici e dei linguaggi dell'architettura, l'interesse economico per la cultura, la dilatazione dello spazio turistico. La derivante sovrapposizione di prospettive non consente di considerare i musei contemporanei solo nella logica, per così dire, di autosufficienza edilizia e figurativa; di conseguenza, la valutazione della rispondenza ai loro scopi, funzionali e simbolici, andrebbe necessariamente riferita a un contesto urbano e culturale più ampio.

Si è cercato di affrontare questo compito per parti, articolando il volume in sezioni, concatenate da un nesso logico, seppur dotate di una certa autonomia tematica, tanto da poter essere lette anche separatamente, ciascuna secondo le proprie finalità.

La sezione A posiziona l'architettura del museo nella dimensione storica, a partire dal momento fondante della sua funzione eminentemente pubblica, e attraverso la fase modernista, particolarmente decisiva nel determinare le più significative tendenze del museo contemporaneo.

La sezione B delinea i temi culturali emergenti nella progettazione del museo attuale, come premessa agli aspetti più propriamente manualistici, nella convinzione che i manuali più utili, in tutti i campi del sapere, non sono quelli che riportano soluzioni preconfezionate, ma quelli che cercano di spiegare quali siano i problemi da risolvere con le indicazioni proposte. Nello specifico del museo, questioni come il protagonismo urbano nell'ambito dei processi di trasformazione, oppure l'evoluzione del rapporto tra opere esposte e pubblico evidenziano che i problemi di natura tecnica con i quali ci si confronta nello sviluppo dell'elaborazione progettuale possono variare sensibilmente di prospettiva se solo se ne considera da un lato lo spessore di stratificazione storica e dall'altro il contesto in cui si opera. L'insieme di questi fattori rende ciascun museo un caso unico.

In questo spirito sono presentate le opere realizzate della sezione C, nella quale è confrontato il risultato, sempre di notevole valore architetto-

nico, con la specifica missione dell'istituzione museale. La sezione presenta sedici esempi, molto diversi tra loro, in cui questo rapporto sembra particolarmente riuscito, anche perché - in molti casi - convalidato da alcuni anni di esercizio. La selezione, infatti, privilegia musei piuttosto recenti, entrati in funzione a partire dal 2000, senza peraltro trascurare qualche caso meno recente, ma in cui la rispondenza dell'edificio al proprio scopo culturale appare particolarmente significativa. Nello stesso tempo, gli esempi cercano anche di presentare un ventaglio articolato sia riguardo ai tipi di collezioni ospitate (archeologiche, scientifiche, di arte contemporanea, parchi museo, spazi per mostre temporanee), sia riguardo al tipo di intervento (nuovo impianto, riusi, aggiunte a musei esistenti). Da questo punto di vista, se i nuovi edifici sono prevalenti, è perché su di essi si può sviluppare un'analisi tipologico-organizzativa più utile in ambito manualistico, i cui risultati sono peraltro facilmente estensibili anche all'impianto di musei in edifici esistenti - caso molto diffuso nel nostro paese.

Questo è il senso dell'analisi comparata, nella prima parte della sezione D, degli edifici di nuovo impianto riportati nelle schede della sezione precedente, che mette a confronto le aree assegnate alle diverse funzioni, la loro articolazione planimetrica e i rispettivi pesi in rapporto alla superficie complessiva dell'edificio. La sezione D passa poi ad analizzare per settori funzionali le principali componenti d'uso del museo, generalmente astraendo dalle diverse tipologie di collezioni, ma indicando di volta in volta le specificità di rilievo. Nella lettura di questa sezione bisogna considerare che il museo è ormai a tutti gli effetti un edificio polifunzionale, contenente al suo interno anche elementi riconducibili all'architettura delle biblioteche, delle sale da spettacolo, degli uffici, degli edifici per il commercio e la ristorazione. In questi casi il testo mette in luce le peculiarità di tali funzioni quando sono ospitate all'interno dei musei e le relazioni che esse devono istituire con le altre parti funzionali, rinviando alla manualistica di settore per informazioni più dettagliate.

La sezione E affronta invece il tema del museo nelle sue interazioni con l'ambiente, ponendo l'accento sull'edificio come manufatto fisico che ha lo scopo di temperare in un equilibrio sostenibile le esigenze - non sempre convergenti - di conservazione, fruizione e sicurezza legate alla presenza delle collezioni, del pubblico e degli addetti.

La prima appendice della sezione F è dedicata alla didattica museale, o meglio, come discusso più diffusamente nel testo, alla mediazione culturale, tema cruciale del museo contemporaneo, che ha ricadute notevoli sull'organizzazione sia dell'istituzione più in generale, sia delle sue componenti architettoniche. La seconda appendice propone invece una rassegna aggiornata delle professioni museali. Si tratta di un approfondimento sulle attività che si svolgono all'interno dei musei e delle relative figure professionali, base conoscitiva imprescindibile nelle fasi di programmazione e di organizzazione spaziale dell'edificio.

Concludono il volume una raccolta di normative e di atti di indirizzo nazionali e internazionali - di natura tecnica, culturale e istituzionale -, e una bibliografia tematica.

Giovanni Longobardi

Indice

A

Architettura dei musei

B

Musei contemporanei

C

Realizzazioni

D

Progetto dell'edificio

E

Comfort, conservazione e sostenibilità ambientale

F

Appendici

Manuale di progettazione Musei

Indice

Sezione A - Architettura dei musei	A1
A.1 Evoluzione e dissoluzione di un tipo architettonico	A2
A.1.1 L'invenzione del museo pubblico	A2
A.1.2 Tempio dell'arte	A7
A.1.3 Avanguardia e museoclastia	A14
A.2 Il Movimento moderno e i musei	A20
A.2.1 Le Corbusier e Mies: memoria, crescita e spazio pubblico	A21
A.2.2 Guggenheim e MOMA: oggetto eccezionale e flessibilità	A27
Sezione B - Musei contemporanei	B1
B.1 I musei, la città e la diaspora tipologica	B2
B.2 Scopo del museo: il pubblico e gli oggetti	B24
Sezione C - Realizzazioni	C1
C.1 Italia	C2
C.1.1 Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto (MART)	C2
C.1.2 Complesso Museale Santa Maria della Scala	C12
C.2 Svizzera	C22
C.2.1 Fondation Beyeler	C22
C.2.2 Zentrum Paul Klee	C34
C.2.3 Schaulager	C48
C.2.4 Museum Liner	C60
C.3 Germania	C68
C.3.1 Museum und Park Kalkriese	C68
C.3.2 Phæno Science Center	C76
C.4 Austria	C84
C.4.1 Kunsthaus Bregenz (KUB)	C84
C.5 Olanda	C92
C.5.1 Nederlands Openluchtmuseum	C92
C.5.2 Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA)	C104
C.5.3 Nederlands Institute voor Beeld en Geluid	C114
C.6 Spagna	C126
C.6.1 Museo de Bellas Artes de Castellón	C126
C.6.2 Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC)	C134
C.7 USA	C144
C.7.1 Audrey Jones Beck Building, The Museum of Fine Arts	C144
C.8 Giappone	C154
C.8.1 Echigo-Matsunoyama Museum of Natural Science	C154
Sezione D - Progetto dell'edificio	D1
D.1 Organizzazione preliminare del museo	D2
D.1.1 L'attività di programmazione	D2
D.1.2 La scelta della localizzazione	D4
D.1.3 Il programma architettonico	D4
D.1.4 Il rapporto fra pubblico, addetti e materiali espositivi	D18
D.2 Attività, spazi d'uso e attrezzature	D22
D.2.1 Accessibilità	D22
Ingressi per il pubblico	D23
Ingressi per gli addetti	D27
D.2.1.1 Visitatori disabili	D28
D.2.2 Circolazione	D29
D.2.3 Attività di servizio per il pubblico	D32
D.2.3.1 Attività di accoglienza	D32
Servizio informazioni	D34
Terminali di accesso a internet	D36
Biglietteria	D36
Guardaroba	D39
Distribuzione audioguide	D39
Aree di raccolta gruppi e visite guidate	D39
Intrattenimento prima infanzia	D40
Servizi igienici	D40
Pronto soccorso	D40
Aree di sosta e posto telefonico	D40
Controllo accessi alle collezioni	D40
D.2.3.2 Attività aggiuntive di servizio	D42
Libreria e spazi commerciali	D42
Caffetteria e ristorante	D44
D.2.4 Attività espositive permanenti e temporanee	D47
D.2.4.1 Lo spazio espositivo	D47
D.2.4.2 Aspetti distributivi	D49
D.2.4.3 Aspetti di allestimento	D51
D.2.5 Attività logistiche	D63
D.2.5.1 Attività direzionali e amministrative	D63
D.2.5.2 Attività di documentazione	D64
D.2.5.3 Attività di laboratorio	D66
D.2.5.4 Attività di carico, scarico e deposito	D67
Area di carico e scarico	D67
Aree di transito	D68
Aree di stoccaggio dei materiali di imballo	D69
Depositi	D69
Sezione E - Comfort, conservazione e sostenibilità ambientale	E1
Metodologia e layout	E2
E.1 Comfort, sicurezza, conservazione del patrimonio	E4
E.1.1 Comfort visivo	E5
E.1.2 Comfort acustico	E9
E.1.2.1 Sale espositive	E10
E.1.2.2 Sale per proiezioni	E10
E.1.2.3 Sale polifunzionali	E11
E.1.2.4 Uffici	E11
E.1.3 Comfort termoisolometrico	E11
E.1.4 Qualità dell'aria	E14
E.1.4.1 Parametri di qualità ambientale	E15
E.1.5 Safety: sicurezza antincendio	E16
E.1.6 Security	E17
E.2 Controllo delle condizioni ambientali	E18
E.2.1 Sistemi passivi	E18
E.2.1.1 Rapporto edificio-territorio: ubicazione, forma e orientamento	E18
E.2.1.2 Rapporto interno-esterno	E19
E.2.1.3 Rapporto tra gli ambienti confinanti: diaframmi	E26
E.2.2 Sistemi attivi	E28
E.2.2.1 Impianti di illuminazione	E28
Sorgenti di luce	E28
Apparecchi di illuminazione	E32
Sistemi di illuminazione	E36
Illuminazione di sicurezza	E39
E.2.2.2 Impianti di climatizzazione	E41
E.2.2.3 Impianti elettroacustici	E53

Manuale di progettazione Musei

E.2.2.4	Impianti antincendio.....	E53	F2.3.1	Direttore (museologo specializzato).....	F15
	Sistemi automatici di spegnimento.....	E54	F2.3.2	Settore: ricerca e gestione delle collezioni.....	F15
	Sistemi manuali di spegnimento.....	E55	F2.3.3	Settore: servizi e rapporti con il pubblico.....	F16
E.2.2.5	Impianti antintrusione e antitaccheggio.....	E56	F2.3.4	Settore: amministrativo-finanziario, pubbliche relazioni e gestione.....	F18
E.3	L'impatto dell'edificio e dell'attività sull'ambiente	E59	F2.3.5	Settore: strutture e sicurezza.....	F19
E.3.1	Caratteristiche dell'intervento.....	E59	F3	L'istituzione museale: riferimenti normativi	
E.3.2	Efficienza energetica dell'edificio.....	E59		(Aldo R.D. Accardi).....	F22
E.3.3	Approvvigionamento dei materiali.....	E61	F3.1	Normativa italiana di riferimento.....	F22
E.3.4	Emissioni in ambiente.....	E61	F3.1.1	Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.....	F22
E.3.5	Certificazioni dell'edificio.....	E63	F3.1.2	Decreto Ministeriale 27 novembre 2001, n. 491.....	F43
Sezione F - Appendici		F1	F3.1.3	Decreto Ministeriale 10 maggio 2001.....	F45
F1	Didattica museale		F3.1.4	Accordo tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni per la catalogazione dei Beni Culturali.....	F54
	(Emma Nardi).....	F2	F3.1.5	Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.....	F55
F.1.1	Il collezionismo e la nascita dei musei.....	F2	F3.1.6	Decreto Ministeriale 20 maggio 1992, n. 569.....	F57
F.1.2	Educazione e museo.....	F3	F3.1.7	Legge 22 settembre 1960, n. 1080.....	F60
F.1.3	Didattica museale e mediazione culturale.....	F3	F3.1.8	Regio Decreto del 7 novembre 1942, n. 1564.....	F60
F.1.4	Gli spazi per le attività rivolte al pubblico.....	F5	F3.2	Carte internazionali e normativa comunitaria (UE).....	F62
	Gli spazi organizzativi.....	F5	F3.2.1	Elenco dei principali documenti normativi e di indirizzo.....	F62
	Gli spazi della mediazione culturale.....	F5	F3.2.2	Codice di deontologia dell'ICOM per i musei.....	F62
	Gli spazi per i mezzi tecnologici.....	F8			
	Gli spazi per la rilevazione delle opinioni.....	F10			
F2	Gestione museale e professionalità				
	(Aldo R.D. Accardi).....	F11			
F.2.1	Dalla pratica museale alle professionalità riconosciute ..	F12			
F.2.1.1	L'evoluzione della pratica lavorativa e la crescita della professionalità.....	F13			
F.2.2	Criteri di individuazione dei profili professionali.....	F14			
F.2.3	Mappe delle principali professionalità: i profili prioritari.....	F15			

Bibliografia tematica

In allegato: **Musei nel mondo dopo il Beaubourg (1977-2007)**



F Appendici

In questa appendice sono stati estrapolati articoli e commi più significativi delle diverse normative italiane di riferimento per le istituzioni museali, ed è riportata una scelta ristretta delle carte e delle normative internazionali che regolamentano e orientano nella gestione, amministrazione e controllo delle istituzioni museali. Per la conoscenza integrale dei testi di legge, delle norme e delle carte nazionali e internazionali si rimanda ai testi originali variamente pubblicati.

F.3.1 - Normativa italiana di riferimento

F.3.1.1 - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Art. 1

1. È approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente.

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione.
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Art. 2 - Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Art. 3 - Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Art. 4 - Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Art. 5 - Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librerie private, nonché su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

Art. 6 - Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 7 - Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Art. 8 - Regioni e province ad autonomia speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9 - Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

PARTE SECONDA - BENI CULTURALI**TITOLO I - TUTELA****CAPO I - OGGETTO DELLA TUTELA****Art. 10 - Beni culturali**

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
 - a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
 - a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
 - b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
 - c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
 - d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
 - e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
 - a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
 - b) le cose di interesse numismatico;
 - c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
 - e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
 - g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
 - h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
 - i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
 - l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art. 11 - Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
 - a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
 - b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
 - c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
 - d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
 - e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37;
 - f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;
 - g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;

- h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;
- i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

Art. 12 - Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni re-

stano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.

- Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
- Resta fermo quanto disposto dall'articolo 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 13 - Dichiarazione dell'interesse culturale

- La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
- La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Art. 14 - Procedimento di dichiarazione

- Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
- La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
- Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune o alla città metropolitana.
- La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
- Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero.

Art. 15 - Notifica della dichiarazione

- La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qual-

siasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

- Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Art. 16 - Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

- Avverso la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
- La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
- Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
- Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.
- Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 17 - Catalogazione

- Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.
- Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
- Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.
- Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previa intesa con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
- I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.
- La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

CAPO II - VIGILANZA E ISPEZIONE

Art. 18 - Vigilanza

- La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero.
- La vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, di appartenenza statale, da chiunque siano tenute in uso o in consegna, è esercitata direttamente dal Ministero. Per l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate all'articolo 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni.

Art. 19 - Ispezione

- I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.

CAPO III - PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

Sezione I - Misure di protezione

Art. 20 - Interventi vietati

- I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
- Gli archivi non possono essere smembrati.

Art. 21 - Interventi soggetti ad autorizzazione

- Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
 - la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;
 - lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
 - lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
 - lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
 - il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.
- Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
- Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione.
- Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
- L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.

Art. 22 - Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.

Art. 23 - Procedure edilizie semplificate

1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

Art. 24 - Interventi su beni pubblici

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Art. 25 - Conferenza di servizi

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 è rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto.
2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, l'amministrazione procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.

Art. 26 - Valutazione di impatto ambientale

1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima.
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.

Art. 27 - Situazioni di urgenza

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

Art. 28 - Misure cautelari e preventive

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'articolo 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'articolo 13, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente dell'opera pubblica.

*Sezione II - Misure di conservazione***Art. 29 - Conservazione**

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Stato-regioni, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, nonché le caratteristiche del corpo docente.

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro.

Art. 30 - Obblighi conservativi

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13.

Art. 31 - Interventi conservativi volontari

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.
2. In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

Art. 32 - Interventi conservativi imposti

1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.

Art. 33 - Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune o alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

Art. 34 - Oneri per gli interventi conservativi imposti

1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.

3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 35 - Intervento finanziario del Ministero

1. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

Art. 36 - Erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
2. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 37 - Contributo in conto interessi

1. Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali immobili per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo.
3. Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Art. 38 - Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi

1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi dell'articolo 35.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.

Art. 39 - Interventi conservativi su beni dello Stato

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori.
3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune o alla città metropolitana.

Art. 40 - Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

Art. 41 - Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

riti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.

Art. 42 - Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le dispo-

sizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima.

Art. 43 - Custodia coattiva

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.

Art. 44 - Comodato e deposito di beni culturali

1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare importanza o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero.
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

Sezione III - Altre forme di protezione

Art. 45 - Prescrizioni di tutela indiretta

1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Art. 46 - Procedimento per la tutela indiretta

1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune o alla città metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 47 - Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo

1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Art. 48 - Autorizzazione per mostre ed esposizioni

1. È soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni: - a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1; - b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1; - c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e); - d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librerie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela stata-

le, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.
5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

Art. 49 - Manifesti e cartelli pubblicitari

1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali. Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l'affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L'autorizzazione è trasmessa al comune ai fini dell'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta

o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Art. 50 - Distacco di beni culturali

1. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista.
2. È vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

Art. 51 - Studi d'artista

1. È vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell'articolo 13.
2. È altresì vietato modificare la destinazione d'uso degli studi d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.

Art. 52 - Esercizio del commercio in aree di valore culturale

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

CAPO IV - CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE

Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione

Art. 53 - Beni del demanio culturale

1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi previsti dal presente codice.

Art. 54 - Beni inalienabili

1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:
 - a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
 - b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;

- c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
 - d) gli archivi.
2. Sono altresì inalienabili:
- a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12;
 - b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;
 - c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
 - d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

Art. 55 - Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, commi 1 e 2, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a condizione che:
 - a) l'alienazione assicuri la tutela e la valorizzazione dei beni, e comunque non ne pregiudichi il pubblico godimento;
 - b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione.
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 12, comma 7.

Art. 56 - Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

1. È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
 - a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1;

- b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati all'articolo 54, comma 2, lettere a) e c).
2. L'autorizzazione è richiesta anche nel caso di vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librerie.
 3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
 4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 57 - Regime dell'autorizzazione ad alienare

1. La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall'ente cui i beni appartengono ed è corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma degli interventi conservativi necessari.
2. Relativamente ai beni di cui all'articolo 55, comma 1, l'autorizzazione può essere rilasciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati, alle condizioni stabilite al comma 2 del medesimo articolo 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione.
3. Il bene alienato non può essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
5. Relativamente ai beni di cui all'articolo 56, comma 1, lettera b) e comma 2, di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, l'autorizzazione può essere rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi.

Art. 58 - Autorizzazione alla permuta

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

Art. 59 - Denuncia di trasferimento

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
 - a) dall'alienante o dal cedente della detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
 - b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
 - c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dall'apertura della successione, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
 - a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
 - b) i dati identificativi dei beni;
 - c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
 - d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
 - e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Sezione II - Prelazione

Art. 60 - Acquisto in via di prelazione

1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

Art. 61 - Condizioni della prelazione

1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centotanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 62 - Procedimento per la prelazione

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di trenta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa.
3. Il Ministero, qualora non intenda esercitare la prelazione, ne dà comunicazione, entro quaranta giorni dalla ricezione della denuncia, all'ente interessato. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.
4. Nei casi di cui all'articolo 61, comma 2, i termini indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centotanta giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi costitutivi della denuncia medesima.

Sezione III - Commercio

Art. 63 - Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti

1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo.
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, anche a mezzo di funzionari da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalla comunicazione il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13.
5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

Art. 64 - Attestati di autenticità e di provenienza

1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza;

ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.

CAPO V - CIRCOLAZIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE

Sezione I - Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale

Art. 65 - Uscita definitiva

1. È vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
2. È vietata altresì l'uscita:
 - a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.
 - b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.
3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica:
 - a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
 - b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
 - c) dei beni rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.
4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d). L'interessato ha tuttavia l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.

Art. 66 - Uscita temporanea per manifestazioni

1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera

- a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
- Non possono comunque uscire:
 - i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
 - i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

Art. 67 - Altri casi di uscita temporanea

- Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando:
 - costituiscono mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all'estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;
 - costituiscono l'arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero;
 - debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;
 - la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere, comunque, superiore a quattro anni.
- Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13.

Art. 68 - Attestato di libera circolazione

- Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni indicati nell'articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.
- L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa o del bene, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.
- L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta gior-

ni dalla presentazione della cosa o del bene.

- Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo.
- L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
- Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.
- Per le cose o i beni di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

Art. 69 - Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

- Avverso il diniego dell'attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito.
- Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
- Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma i beni rimangono assoggettati alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.
- Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all'ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni.
- Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 70 - Acquisto coattivo

- Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione può proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.
- Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa o il bene per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato

entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.

- Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3, in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.

Art. 71 - Attestato di circolazione temporanea

- Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all'estero, al fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
- L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall'articolo 69.
- Qualora la cosa o il bene presentati per l'uscita temporanea rivestano l'interesse richiesto dall'articolo 10, contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all'interessato, ai fini dell'avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all'articolo 14, comma 2, e l'oggetto è sottoposto alle misure di cui all'articolo 14, comma 4.
- Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall'articolo 66 e dall'articolo 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell'attestato è subordinato all'autorizzazione di cui all'articolo 48.
- L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.
- Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal

Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.

7. Per i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l'uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell'attestato. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrano nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.
8. Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.

Art. 72 - Ingresso nel territorio nazionale

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell'articolo 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio di esportazione.
2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati.
3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell'interessato.
4. Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all'accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.

Sezione II - Esportazione dal territorio dell'Unione europea

Art. 73 - Denominazioni

1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono:
 - a) per "regolamento CEE", il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996 e dal regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001;

- b) per "direttiva CEE", la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997 e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001;
- c) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III.

Art. 74 - Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A del presente codice è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.
2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione, ovvero non oltre trenta mesi dal rilascio di quest'ultimo da parte del medesimo ufficio. La licenza è valida sei mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A del presente codice, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
4. Le disposizioni della sezione I del presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.

Sezione III - Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea

Art. 75 - Restituzione

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti ai sensi delle disposizioni della presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sostituito dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.

3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie: - a) beni indicati nell'allegato A; - b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali; - c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.
4. È illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanee.
5. Si considerano illecitamente usciti i beni dei quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell'articolo 71, comma 2.
6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Art. 76 - Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero:
 - a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri;
 - b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possiede o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata da ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
 - c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
 - d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all'articolo 75, purché tali operazioni vengano effettuate entro due mesi dalla notifica

stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);

- e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;
- f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

Art. 77 - Azione di restituzione

1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75.
2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:
 - a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;
 - b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4. L'atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

Art. 78 - Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 75, comma 3, lettere b) e c).

Art. 79 - Indennizzo

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

Art. 80 - Pagamento dell'indennizzo

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all'uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo.
3. Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Art. 81 - Oneri per l'assistenza e la collaborazione

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Art. 82 - Azione di restituzione a favore dell'Italia

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 83 - Destinazione del bene restituito

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.

Art. 84 - Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione indicata al comma 1. La relazione è trasmessa al Parlamento.

Art. 85 - Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

Art. 86 - Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.

Sezione IV - Convenzione UNIDROIT

Art. 87 - Beni culturali rubati o illecitamente esportati

1. La restituzione dei beni culturali indicati nell'annesso alla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.

CAPO VI - RITROVAMENTI E SCOPERTE

Sezione I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

Art. 88 - Attività di ricerca

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Art. 89 - Concessione di ricerca

1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.
3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

Art. 90 - Scoperte fortuite

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Art. 91 - Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). È nullo ogni patto contrario.

Art. 92 - Premio per i ritrovamenti

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
 - a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
 - b) al concessionario dell'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 89;
 - c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 93 - Determinazione del premio

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.

2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Sezione II - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale

Art. 94 - Convenzione UNESCO

1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle "Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo" allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

CAPO VII - ESPROPRIAZIONE

Art. 95 - Espropriazione di beni culturali

1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero può anche disporre l'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

Art. 96 - Espropriazione per fini strumentali

1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

Art. 97 - Espropriazione per interesse archeologico

1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.

Art. 98 - Dichiarazione di pubblica utilità

1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell'articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 99 - Indennità di esproprio per i beni culturali

1. Nel caso di espropriazione previsto dall'articolo 95 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
2. Il pagamento dell'indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 100 - Rinvio a norme generali

1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

TITOLO II - FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE

CAPO I - FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI

Sezione I - Principi generali

Art. 101 - Istituti e luoghi della cultura

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
 - a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
 - b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
 - c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
 - d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
 - e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;

f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

Art. 102 - Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

Art. 103 - Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
 - a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
 - b) le categorie di biglietti e i criteri per la deter-

minazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);

- c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevenzione e vendita presso terzi convenzionati.
 - d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Art. 104 - Fruizione di beni culturali di proprietà privata

1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
 - a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
 - b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.

Art. 105 - Diritti di uso e godimento pubblico

1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

Sezione II - Uso dei beni culturali

Art. 106 - Uso individuale di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

Art. 107 - Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le

disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d' autore.

- È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.

Art. 108 - Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

- I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
 - del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
 - dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
 - del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
 - dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
- I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
- Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
- Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
- La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
- Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

Art. 109 - Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

- Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
 - il deposito del doppio originale di ogni ripresatura o fotografia;
 - la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Art. 110 - Incasso e riparto di proventi

- Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.
- Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.
- I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
- I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

CAPO II - PRINCIPI DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 111 - Attività di valorizzazione

- Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
- La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.
- La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.
- La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Art. 112 - Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

- Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
- Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
- La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
- Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione. Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell'articolo 115.
- Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione è rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni interessati. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
- Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono definire, in sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli accordi indicati al comma 4.
- Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni di proprietà privata.
- I soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

Art. 113 - Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata

- Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
- Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.

3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.
4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Art. 114 - Livelli di qualità della valorizzazione

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli uniformi di qualità della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

Art. 115 - Forme di gestione

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico.
3. La gestione in forma indiretta è attuata tramite:
 - a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'amministrazione pubblica cui i beni pertengono;
 - b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5.
4. Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3 è attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi.
5. Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risulti preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa dei progetti presentati.
6. Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma 3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attività di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta.
7. Previo accordo tra i titolari delle attività di valorizzazione, l'affidamento o la concessione previ-

sti al comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed integrato.

8. Il rapporto tra il titolare dell'attività e l'affidatario od il concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attività o del servizio.
9. Il titolare dell'attività può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attività o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attività o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
10. All'affidamento o alla concessione di cui al comma 3 può essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attività.

Art. 116 - Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso

1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 9 e 10, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero, che provvede anche su richiesta ovvero nei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell'uso dei beni medesimi.

Art. 117 - Servizi aggiuntivi

1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
 - a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
 - b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
 - c) la gestione di raccolte discografiche, di diapositive e biblioteche museali;
 - d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
 - e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
 - f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115.
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.

Art. 118 - Promozione di attività di studio e ricerca

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 119 - Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole

1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l'aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.

Art. 120 - Sponsorizzazione di beni culturali

1. È sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi.

2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.
3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

Art. 121 - Accordi con le fondazioni bancarie

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

CAPO III - CONSULTABILITÀ DEI DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 122 - Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti

1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
 - a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
 - b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito.
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archi-

vi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.

Art. 123 - Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati

1. Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell'articolo 122, comma 1. L'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

Art. 124 - Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

Art. 125 - Declaratoria di riservatezza

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.

Art. 126 - Protezione di dati personali

1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 127 - Consultabilità degli archivi privati

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell'articolo 13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell'articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell'articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 128 - Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

1. I beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all'articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

- In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d'ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
- Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d'ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 16.

Art. 129 - Provvedimenti legislativi particolari

- Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
- Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Art. 130 - Disposizioni regolamentari precedenti

- Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

PARTE TERZA - BENI PAESAGGISTICI

TITOLO I - TUTELA E VALORIZZAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 131 - Salvaguardia dei valori del paesaggio

- Ai fini del presente codice per paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
- La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.

Art. 132 - Cooperazione tra amministrazioni pubbliche

- Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi.
- Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori

del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.

- Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono attività di formazione e di educazione.
- Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.

Art. 133 - Convenzioni internazionali

- Le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.

Art. 134 - Beni paesaggistici

- Sono beni paesaggistici:
 - gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
 - le aree indicate all'articolo 142;
 - gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Art. 135 - Pianificazione paesaggistica

- Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".
- Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 134, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.

CAPO II - INDIVIDUAZIONE DEI BENI PAESAGGISTICI

Art. 136 - Immobili e aree di notevole interesse pubblico

- Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
 - le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
 - le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 137 - Commissioni provinciali

- Con atto regionale è istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136;
- Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio. La commissione procede all'audizione dei sindaci dei comuni interessati e può consultare esperti.

Art. 138 - Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico

- Su iniziativa del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione indicata all'articolo 137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136, e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 3.
- Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono dirette a stabilire una specifica disciplina di tutela e valorizzazione, che sia maggiormente rispondente agli elementi peculiari e al valore degli specifici ambiti paesaggistici e costituisca parte integrante di quella prevista dal piano paesaggistico.

Art. 139 - Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico

- La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
- Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quo-

tidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.

3. Entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della proposta della commissione, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica.
4. Successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 la regione, per gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comunica l'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene, nonché alla città metropolitana o al comune interessato.
5. La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile, la proposta formulata dalla commissione, nonché l'indicazione dei conseguenti obblighi a carico del proprietario, possessore o detentore.
6. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 4, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile può presentare osservazioni alla regione.

Art. 140 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136.
2. Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136 è altresì notificato al proprietario, possessore o detentore, depositato presso il comune, nonché trascritto a cura della regione nei registri immobiliari.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.

Art. 141 - Provvedimenti ministeriali

1. Qualora la commissione non proceda alle proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta formulata ai sensi dell'articolo 138, ov-

vero laddove il provvedimento regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico non venga comunque emanato entro il termine di un anno dalla predetta richiesta, il direttore regionale può chiedere al Ministero di provvedere in via sostitutiva.

2. Il competente organo ministeriale, ricevuta copia della documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, effettua l'istruttoria ai fini della formulazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
3. Il Ministero invia la proposta ai comuni interessati affinché provvedano agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati all'articolo 139, commi 2, 4 e 5.
4. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 139, commi 3 e 6, e provvede con decreto. Il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico è notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste dall'articolo 140, commi 2, 3 e 4.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle proposte di integrazione, con riferimento ai contenuti indicati all'articolo 143, comma 3, lettere e) ed f), dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico esistenti.

Art. 142 - Aree tutelate per legge

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:
 - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
 - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

j) i vulcani;

k) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
 - a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
 - b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

CAPO III - PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

[omissis]

PARTE QUARTA - SANZIONI

TITOLO I - SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I - SANZIONI RELATIVE ALLA PARTE SECONDA

Art. 160 - Ordine di reintegrazione

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.
2. Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati.
3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di

tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

Art. 161 - Danno a cose ritrovate

1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

Art. 162 - Violazioni in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 163 - Perdita di beni culturali

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Art. 164 - Violazioni in atti giuridici

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.
2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.

Art. 165 - Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 174, comma 1, chiunque trasferisce all'estero le cose o i beni indicati nell'articolo 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.

Art. 166 - Omessa restituzione di documenti per l'esportazione

1. Chi effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente ufficio

di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620.

CAPO II - SANZIONI RELATIVE ALLA PARTE TERZA

Art. 167 - Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.

Art. 168 - Violazione in materia di affissione

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - SANZIONI PENALI

CAPO I - SANZIONI RELATIVE ALLA PARTE SECONDA

Art. 169 - Opere illecite

1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50:
 - a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;
 - b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;
 - c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.

Art. 170 - Uso illecito

1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Art. 171 - Collocazione e rimozione illecita

1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

Art. 172 - Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

1. È punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1.
2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui all'articolo 46, comma 4, è punita ai sensi dell'articolo 180.

Art. 173 - Violazioni in materia di alienazione

1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
 - a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
 - b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
 - c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.

Art. 174 - Uscita o esportazione illecite

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione

da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 del codice penale.

Art. 175 - Violazioni in materia di ricerche archeologiche

1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
 - a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
 - b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Art. 176 - Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.

Art. 177 - Collaborazione per il recupero di beni culturali

1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

Art. 178 - Contraffazione di opere d'arte

1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099:
 - a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

- b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
- c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti; - d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 179 - Casi di non punibilità

1. Le disposizioni dell'articolo 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Art. 180 - Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

CAPO II - SANZIONI RELATIVE ALLA PARTE TERZA

Art. 181 - Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 182 - Disposizioni transitorie

1. L'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi limitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro statale ivi previsti.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'articolo 3 del decreto n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto, ancorché non ancora in possesso del diploma, erano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

Art. 183 - Disposizioni finali

1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5 e 44 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice si intende a titolo gratuito e comunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.

5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.

Art. 184 - Norme abrogate

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - legge 1° giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
 - decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
 - decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all'articolo 9;
 - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
 - legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
 - legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
 - decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153;
 - legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;
 - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;
 - decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;
 - decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
 - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo 179, comma 4;
 - legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.

Allegato A

(Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a) [omissis])

F.3.1.2 - Decreto Ministeriale 27 novembre 2001, n. 491

Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 10 del D.Lgs. 20 ottobre, n. 368, e successive modificazioni.

Art. 1

1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, d'ora indicato come Ministero, può costituire fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato ovvero parteciparvi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e del presente regolamento, allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali.
2. L'atto costitutivo e lo statuto delle fondazioni si conformano alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Art. 2

1. Il Ministero può partecipare al patrimonio delle fondazioni anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ha in consegna.
2. Il conferimento in uso di beni culturali è finalizzato a conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - a) acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione dei beni culturali conferiti;
 - b) miglioramento della fruizione pubblica dei beni culturali conferiti, garantendone nel contempo l'adeguata conservazione;
 - c) integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione.
3. In caso di estinzione della fondazione, i beni culturali concessi in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo. Per la definizione di ogni altro rapporto giuridico con le fondazioni, si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.
4. Fermo quanto disposto al comma 3, l'atto costitutivo o lo statuto indicano i criteri di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione.

Art. 3

1. Il patrimonio della fondazione è costituito da:
 - a) i beni mobili ed immobili di cui è proprietaria;
 - b) i diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi dal Ministero;
 - c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso.

2. Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 234 del codice civile.

Art. 4

1. L'organizzazione della fondazione è determinata dall'atto costitutivo e dallo statuto che si conformano al principio della distinzione tra organi con funzioni di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.
2. La durata degli organi della fondazione non è superiore a quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

Art. 5

1. Il presidente della fondazione ha la legale rappresentanza della persona giuridica e ne promuove le attività; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza dell'organo di cui all'articolo 6, e li sottopone alla ratifica di questo.
2. Il presidente della fondazione è eletto dall'organo di cui all'articolo 6 tra i suoi componenti. Presiede gli organi della fondazione con funzioni di indirizzo e con funzioni di consulenza scientifica.

Art. 6

1. L'organo con funzioni di indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della fondazione e verifica i risultati della gestione amministrativa.
2. Lo statuto prevede che tale organo sia sempre competente in materia di approvazione del bilancio, di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni, di nomina e revoca degli organi di amministrazione e di consulenza scientifica.
3. Lo statuto determina la composizione di tale organo:
 - a) assicurando l'apporto di personalità che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;
 - b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti;
 - c) stabilendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla fondazione, anche in funzione dell'entità dei rispettivi conferimenti.

Art. 7

1. L'organo con funzioni di amministrazione svolge i compiti di gestione della fondazione nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività della fondazione.

2. Le funzioni di amministrazione sono svolte da un organo collegiale composto di persone dotate di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della fondazione e nella gestione di enti consimili.
3. Lo statuto può prevedere che le funzioni di amministrazione siano invece affidate ad un direttore generale, scelto tra persone dotate dei requisiti indicati al comma 2.

Art. 8

1. L'organo con funzioni di consulenza scientifica si pronuncia in ordine ai programmi in materia di valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità della fondazione e di promozione di attività culturali.
2. L'organo di consulenza scientifica segnala al Ministero le attività della fondazione difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2, proponendo nei casi più gravi la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.
3. Le funzioni di consulenza scientifica sono svolte dal Comitato scientifico, salvo che lo statuto non preveda anche ulteriori organi.
4. Lo statuto determina la composizione del Comitato scientifico:
 - a) assicurando l'apporto di personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;
 - b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti.

Art. 9

1. Lo statuto può prevedere un organo collegiale, composto dei partecipanti alla fondazione diversi dallo Stato, con il compito di designare i propri rappresentanti negli organi della persona giuridica e di formulare periodicamente proposte e pareri circa le attività della fondazione.

Art. 10

1. L'organo di controllo verifica l'attività di amministrazione della fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile.
2. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari. Partecipano alle riunioni degli organi con funzioni di indirizzo e di amministrazione.
3. L'organo di controllo informa immediatamente il Ministero e, qualora lo ritenga opportuno, altri

organi della fondazione, di tutti gli atti e i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.

4. Lo statuto determina la composizione dell'organo di controllo prevedendo in ogni caso la partecipazione di un componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e di un componente designato dal Ministero.

Art. 11

1. La fondazione provvede ai suoi compiti con:
 - a) i redditi del patrimonio;
 - b) contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di soggetti privati, italiani e stranieri;
 - c) i proventi di gestione;
 - d) altre entrate, derivanti dall'esercizio delle attività indicate nei commi 2 e 3.
2. La fondazione può svolgere direttamente i servizi previsti dall'articolo 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. La fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica.

Art. 12

1. Il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione che illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.
2. Le fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo all'attività di impresa esercitata direttamente a norma dell'articolo 11.

Art. 13

1. Il Ministero esercita la vigilanza sulle fondazioni oggetto del presente regolamento. In particolare:
 - a) approva le modificazioni statuarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata;
 - b) adotta atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro:
 - 1) i criteri ed i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti privati alla fondazione;
 - 2) i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi d'incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea

dalla carica dei componenti degli organi delle fondazioni, nonché la disciplina del conflitto di interessi;

- 3) i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a criteri di efficienza e di sana e prudente gestione;
- c) può effettuare ispezioni e chiedere la comunicazione di dati e notizie ovvero l'esibizione dei documenti;
- d) esercita il potere di annullamento previsto dall'articolo 25 del codice civile;
- e) può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dallo stesso Ministero, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione;
- g) può disporre, su indicazione dell'organo di controllo o del comitato scientifico, la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.

Art. 14

1. Il Ministero può disporre lo scioglimento degli organi della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della fondazione.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto di tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi sciolti e la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.
3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono proporre la liquidazione della fondazione, ove si verificano le situazioni previste nel comma 6.
4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei sciolti organi della Fondazione, sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del Ministero.
5. Le funzioni degli organi con funzioni di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.
6. Il Ministero dispone l'estinzione della fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari e negli altri casi previsti dallo statuto.

F.3.1.3 - Decreto Ministeriale 10 maggio 2001

Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 150, comma 6, del D.Lgs. n. 112 del 1998 - Introduzione e Norme tecniche).

MUSEO - LE DEFINIZIONI PRINCIPALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI

“Le gallerie d'arte, le pinacoteche ed, in genere, i musei aperti al pubblico sono istituti che realizzano il fine della cultura, per mezzo di un complesso di beni debitamente ordinati e messi a disposizione della generalità del pubblico, a questo fine essi aggiungono quello, non meno importante, della raccolta e della conservazione delle cose di interesse artistico, storico, scientifico, ecc., che costituiscono il patrimonio culturale della nazione”.

(T. Alibrandi, P. Ferri, *I beni culturali e ambientali*, Milano 1985)

“Un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo aperta al pubblico, che compie ricerche sulle testimonianze materiali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, di educazione e di diletto”.

(ICOM, *Codice di deontologia professionale*, adottato dalla 15ª Assemblea generale dell'ICOM riunita a Buenos Aires, Argentina, il 4 novembre 1986).

“Struttura comunque denominata organizzata per la conservazione, la valorizzazione e fruizione pubblica di raccolte di beni culturali”.

(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 99).

Introduzione

Per una serie di ragioni solidamente fondate nella storia d'Italia, e in particolar modo nelle sue vicende politiche e dinastiche preunitarie, la conservazione e la fruizione delle collezioni raccolte nei musei sono state nel tempo regolate da una serie di leggi e norme più generalmente riferite al patrimonio artistico nella sua totalità (ricomprendendo dunque il vasto ambito dei beni diffusi sul territorio), cosicché rare sono state le attenzioni specificamente rivolte al museo, quale istituto basato in un edificio ospitante cose da conservare ed esporre, e come tale dotato di requisiti irrinunciabili.

L'origine dei massimi musei italiani, dalle collezioni dinastiche nelle diverse capitali, o dalle raccolte ecclesiastiche adunatesi a fianco dei grandi templi cristiani, ha fatto sì che nella cura delle collezioni e raccolte stesse si consolidassero professionalità, saperi e pratiche, poi riversati nella gestione dei musei ai sensi delle leggi e regolamenti postunitari, tali da ga-

rantire continuità nella conservazione e salvaguardia del patrimonio. Conservazione e salvaguardia, sia detto per inciso, per le quali si erano registrate fin dai tempi più lontani preoccupazioni prioritarie (in ragione dell'immensità del patrimonio artistico diffuso, sottoposto a ogni sorta di rischio), e che avevano trovato espressione culturale e giuridica in documenti e atti di grande rilevanza, aventi per capostipite ideale la celebre Lettera a Leone X di Raffaello, con cui il sommo artista e primo “soprintendente alle antichità” scongiurava il pontefice di porre fine al saccheggio delle reliquie di Roma antica.

Per le ragioni storiche sopra richiamate in merito alla loro origine, i musei italiani in maggioranza sono rimasti o si sono installati in edifici d'epoca, quali regge, palazzi civici e nobiliari, residenze e ville, complessi ecclesiastici, complessi conventuali resi disponibili dalle soppressioni: saldamente inseriti dunque nel “sistema” dei beni culturali tanto civili quanto religiosi dei centri maggiori e minori del Paese, ma al tempo stesso assimilati a questo fino all'esito estremo della carenza, se non mancanza addirittura, di identità autonoma. Questo emerge dalla dizione stessa che il legislatore ha sovente prescelto col riferirsi a “istituti d'antichità e d'arte” piuttosto che a “musei”, essendo evidentemente il secondo un sottoinsieme dei primi.

Non a caso, nell'arco del suo lungo sviluppo la legislazione sulla tutela del patrimonio artistico e sull'organizzazione tecnico-amministrativa delle strutture deputate - dal tempo della Direzione Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione, all'attuale Ministero per i Beni e Attività Culturali - non è pervenuta, salvo rari casi, a sancire l'autonomia dei musei statali, che dunque sono stati e sono unità funzionali dell'istituto periferico Soprintendenza, diretti da un funzionario su delega del capo dell'istituto, con risorse umane e finanziarie assegnate sulla base di organici e programmi complessivi. Non molto diversamente, nell'ambito dei musei non statali, i musei civici dipendono in genere dall'assessorato competente del comune di appartenenza.

L'integrazione dei musei al sistema della tutela del patrimonio, che dà luogo alla tipologia del cosiddetto museo-ufficio rappresenta un valore per quanto essa raccoglie e preserva di una tradizione plurisecolare, ma costituisce un limite alla pienezza della comprensione e alla capacità di espressione del museo stesso, anche in considerazione delle maggiori attenzioni e aspettative che si sono venute concentrando intorno al museo negli ultimi decenni in ambito nazionale e internazionale. In particolare, la stretta connessione di dipendenza tra il museo-ufficio e l'istituto di appartenenza ha reso oggettivamente difficile una valutazione esatta o almeno attendibile dei suoi aspetti gestionali, economici e finanziari così come ha avallato un certo disinteresse per la disamina o la creazione di fondamenti statutari e carte dei principi, e ha infine rallentato il processo di autovalutazione dei requisiti posseduti o da acquisire.

La partecipazione progressivamente più vivace dell'Italia al dibattito internazionale sul ruolo dei musei, e l'ampia bibliografia specifica prodotta sui temi relativi negli ultimi anni, hanno agevolato il formarsi di una più chiara visione del museo in termini di servizio destinato a un'utenza, ossia la variegata gamma dei visitatori di ogni età, provenienza e formazione; e ciò anche in ragione di una più vasta e diffusa sensibilità etica nei confronti dell'utenza stessa, che ha ispirato e ispira la creazione di strumenti quali le “carte dei servizi” e le “carte dei diritti”.

In sintesi estrema, si è profilata l'esigenza di una precisazione della *missio* dei musei, riorientandola verso il visitatore, così da affinare ulteriormente quell'interpretazione del museo come pubblico servizio, che già si profilava nella scelta del legislatore di dedicare articolata trattazione, entro il Testo unico richiamato in epigrafe, a tematiche quali i “servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico”, recependo peraltro istanze che si erano affacciate in diverse legislazioni regionali dagli anni Settanta in poi.

Da parte del Ministro, un'iniziativa significativa intrapresa in tale direzione era stata l'emanazione di una Direttiva sulla corretta ed efficace comunicazione del e nel museo (21 febbraio 2000) cui aveva fatto seguito la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc presso l'Ufficio Centrale per i Beni Archeologici Architettonici Artistici e Storici, che produsse e diffuse un documento (incluso nel testo che segue) preliminare in vista della redazione di un manuale di base della comunicazione.

Indagini appositamente commissionate e svolte hanno reso disponibili dati sulle qualità positive e negative dell'esperienza “visita al museo” per un campione significativo di utenti. A diversi approcci fin qui esperiti è venuto ad aggiungersi il punto di vista sociologico: si rimanda ai recenti contributi, ricchi di stimoli nonché di osservazioni critiche anche severe, coordinati da M.A. Toscano.

In questi medesimi ultimi anni, la rilevazione vuoi empirica vuoi sistematica dell'ingente indotto economico generato dalla presenza dei “beni culturali” - tra i quali il museo primeggia -, dall'organizzazione di eventi espositivi, da attività editoriali e commerciali collegate, hanno suscitato l'interesse di professionalità (economisti, commercialisti) finora scarsamente attratte dall'universo dei musei, e oggi invece seriamente impegnate nell'analisi dei loro aspetti gestionali, economici e finanziari.

È questo, sia pur sommariamente delineato, il quadro culturale per le tematiche museali in cui è venuto a collocarsi il D.Lgs. n. 112 del 1998, e in particolare l'art. 150, intitolato *la gestione* (di musei o altri beni culturali). Nel primo comma si prevede l'individuazione di “musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province o ai comuni”. Tale individuazione veniva affidata a “una commissione paritetica,

composta da cinque rappresentanti del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata". Il provvedimento, sostanziando un'ampia e corretta applicazione dei principi della legge delega, 15 marzo 1997, n. 59, si inseriva nel quadro di un atteggiamento del legislatore sensibile alle istanze di decentramento della gestione dei beni culturali, che, trovata espressione in più sedi, tra le quali la legge 15 maggio 1997, n. 127 (art. 17, comma 131), avevano negli atti *La gestione dei beni culturali: Stato, Regioni, Enti locali* (approvato il 5 marzo 1997), e *Documento congiunto Regioni, UPI e ANCI per un nuovo ordinamento dei beni culturali* (approvato il 14 luglio 1997) significativi presupposti.

Ciò premesso, il lavoro che qui si presenta trova fondamento giuridico e ragion d'essere nel primo punto del comma 6 del ricordato articolo 150, che recita: "Con proprio decreto il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione da rischi".

Si noterà che, mentre la dizione "criteri tecnico-scientifici" è mutuata da una terminologia ricorrente a tutti i livelli nei documenti normativi e operativi sulla tutela, il lemma "standard" desunto dall'inglese, comparso in precedenza in ambito di legislazione regionale, viene introdotto per la prima volta in un atto legislativo dello Stato italiano. Ad esso, tanto nei dizionari specialistici quanto ne parlare comune, si annette il significato primario di unità di misura "prescelta da un'autorità, da una consuetudine o per unanime consenso", cui si rapportano significati quali modello, esempio, campione, criterio, norma, principio, parametro, grado, livello. Nella terminologia specifica della "carta dei servizi", è definito "standard di qualità" il valore atteso per un determinato indicatore.

Il Ministro, nell'esercizio della prerogativa di definire e promulgare "criteri tecnico-scientifici" e "standard", elaborò un'interpretazione del testo quanto più possibile estesa e proficua, trasmettendola alla Commissione paritetica, nominata con D.M. 11 maggio 1999 e insediata contestualmente. Sebbene infatti la definizione dei "criteri tecnico-scientifici" e degli "standard minimi" fosse nel testo collegata all'"esercizio delle attività trasferite", quale parametro di verifica delle condizioni irrinunciabili del trasferimento stesso ("fruizione...", "sicurezza..." e "prevenzione..."), apparve chiaro al Ministro il trovarsi nella condizione di potere e dovere avviare una riflessione generale, nonché un riordino della cospicua documentazione e normativa esistente in materia di gestione museale. Tale interpretazione degli "standard minimi" li trasponeva da un piano meramente funzionale, nel quale sarebbe stata appropriata una traduzione come parametri, requisiti, o eventualmente garanzie al piano metodologico in cui assumevano il ruolo

di indicatori di qualità, configurando in fine un sistema di criteri e regole per definire i requisiti minimi necessari all'esistenza del museo e al suo funzionamento. Si trattava, in altri termini, di un'opportunità straordinaria per mettere a punto una "cultura della gestione" per il sistema dei musei italiani, implicita nella prassi (in ragione della lunga e consolidata tradizione di cura e tutela del patrimonio, cui si accennava in apertura), ma di rado e occasionalmente proposta in forma esplicita.

Dotarsi di uno strumento culturale e normativo di tale portata avrebbe significato inoltre colmare, o iniziare a colmare, l'oggettivo divario che separa i musei italiani dai musei d'Europa e del resto del mondo, la cui identità, diversamente ma comunque nettamente affermata, trova espressione in statuti e atti fondanti, carte dei principi, dichiarazioni di missione, documenti gestionali, linee-guida per le principali attività considerate dal museo come appartenenti alla propria sfera d'azione, che, anche sollecitando nel museo stesso un processo costante di verifica tramite automonitoraggio, ne indirizzano i processi di adeguamento, sviluppo e miglioramento.

Un'ulteriore ricaduta positiva di questo processo, raggiungibile in prospettiva, dovrà essere un'attuale ed esaustiva definizione del museo stesso cui, come riportato in apertura, si è guardato e si guarda da angolazioni diversificate, con la conseguenza di proporre interpretazioni a loro volta diversificate nella sostanza e nell'immagine.

Nello sviluppo delle indicazioni del Ministro in Commissione paritetica fu convenuto:

- che criteri e standard di cui al citato comma 6 fossero elaborati e fissati in modo da risultare applicabili e utili non solo nell'"esercizio delle attività trasferite", ma anche nell'ordinaria gestione dei musei di ogni e qualunque appartenenza;
- che, ferma restando la prerogativa del ministro di definire criteri e standard, la loro predisposizione avvenisse tramite una concertazione allargata e condivisa tra il Ministero e gli Enti territoriali, nella prospettiva dell'applicazione generale di cui sopra.

Per avviare la preparazione dell'elaborazione dei criteri e standard, che si preannunciava complessa, dal marzo 1999 entrò in attività un Gruppo di lavoro composto di rappresentanti della Conferenza delle Regioni, ANCI, UPI, allargato a membri del Comitato Italiano dell'ICOM e dell'ANMLI, e con un funzionario del Ministero in veste di osservatore. Dopo il termine dei lavori (settembre 1999), fu presentato alla Commissione paritetica il documento *Standard per i musei italiani*.

Nella concezione e stesura del documento furono recepiti, adattandoli alla situazione italiana - di cui si è sottolineata la peculiarità in relazione ai modelli ricorrenti all'estero precedenti significativi elabo-

borati per i musei di altri Paesi. In particolare, sono state analizzate e parzialmente utilizzate fonti quali i programmi di certificazione di qualità e procedure di accreditamento dall'American Association of Museums (USA), il Codice deontologico dell'ICOM, il Registration Scheme for Museums and Galleries (UK).

Furono altresì presi in considerazione in modo prioritario seppure non esclusivo i musei, che attuano con risorse proprie e/o assegnate precise funzioni tra loro integrate: la conservazione di oggetti e collezioni, la ricerca su di essi, la comunicazione ad essi pertinente. Le raccolte, cui è deputata principalmente la funzione della conservazione, così come i monumenti, i siti e i centri d'informazione sul patrimonio, vennero intesi come parte del patrimonio stesso, cui gli standard si applicano in ambiti specificamente caratterizzanti, quali possono essere l'inventariazione/catalogazione, la conservazione e sicurezza, la prevenzione del rischio.

Tra i risultati principali di questo complesso lavoro può essere indicata, con estrema sintesi, la ripartizione della materia - da acquisire o da produrre - in otto parti definite "ambiti" di riferimento per la definizione degli standard, e precisamente:

- *I Status giuridico*
- *II Assetto finanziario*
- *III Strutture*
- *IV Personale*
- *V Sicurezza*
- *VI Gestione delle collezioni*
- *VII Rapporti con il pubblico e relativi servizi*
- *VIII Rapporti con il territorio.*

Va osservato che gli ambiti di riferimento rispecchiano in sostanza quelli presi in considerazione dal Codice deontologico dell'ICOM, con l'aggiunta però di "rapporti col territorio" (ambito VIII), che utilmente mette a fuoco e valorizza quella prerogativa specifica del sistema dei beni culturali italiano, più volte richiamata, che ha nell'integrazione tra museo e territorio una caratterizzazione e un punto di forza.

Al loro interno, gli otto ambiti sono stati articolati in sotto ambiti funzionali, ognuno ritenuto idoneo a essere definito e normato in un apposito documento.

A seguito della presentazione del documento in sede di Commissione paritetica, la commissione stessa ritenne che l'articolazione in ambiti così raggiunta rispondesse in modo esaustivo a quanto previsto nell'art. 150, essendo contenuta l'individuazione di "criteri tecnico-scientifici" negli ambiti I, II, IV, VI, VIII, di "sicurezza" e "prevenzione da rischi" negli ambiti III e V (con significativi apporti anche nell'ambito VI), di "adeguato livello di fruizione collettiva dei beni" nell'ambito VII, e per tutti essendo indicati gli "standard minimi". Fu inoltre approvato che gli argomenti ivi contenuti e sinteticamente descritti o prefigurati venissero sviluppati analiticamente a cura delle massime competenze disponibili tanto all'interno quanto all'esterno del Ministero.

Si erano così individuate le premesse per la costituzione di un "Gruppo tecnico di lavoro per la definizione degli standard", che il ministro nominò con proprio decreto (D.M. 25 luglio 2000), comprendente rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, degli Enti territoriali, di istituti di ricerca, ed esperti esterni, ai quali si sono aggiunti nel tempo funzionari del Ministero ed altri esperti cooptati sulla base delle abilità professionali, che generosamente hanno accettato di portare il loro contributo *in itinere*.

Fin dalla sua costituzione, il Gruppo di lavoro ha proseguito nella linea di concertazione e condivisione indicata dal ministro alla Commissione paritetica, affinché il documento finale da un lato recepisce in massimo grado le istanze provenienti da una realtà così vasta e varia qual è quella dei musei italiani, dall'altro si prestasse alla più estesa applicazione possibile.

Il documento che segue si articola, come il documento del settembre 1999 che ne è alla base, in otto ambiti funzionali, ridefiniti in numeri romani da I a VIII per esigenze redazionali. Alloro interno, gli ambiti si articolano in una premessa, in una "norma tecnica" evidenziata in corsivo, e in uno o più documenti redatti da specialisti diversi. Si segnala una particolare complessità e ricchezza dell'ambito VI, "gestione delle collezioni", che tratta della vasta e fondamentale materia da punti di vista diversificati, mirando a fornire criteri tecnico-scientifici in ordine tanto alla conoscenza quanto alla conservazione.

Corre l'obbligo di fornire alcune avvertenze preliminari alla lettura e all'uso.

È stata più volte commentata, nel corso dei lavori, l'ambivalenza del termine "standard", che si presta a indicare sia un requisito univocamente individuabile, che esiste o non esiste, sia un sistema di parametri interconnessi e graduati. Ne discende, nella definizione degli standard qui presentati la graduazione, per così dire, della forza delle norme e delle indicazioni entro un ampio ventaglio che va dall'obbligo alla raccomandazione.

Se infatti per esempio gli adempimenti in ordine alla conservazione, alla sicurezza e alla prevenzione del rischio, anche alla luce della normativa vigente, sono da intendere come ineludibili, si propongono invece delle linee-guida per aspetti quale la promozione, la valorizzazione, o l'attivazione di programmi a carattere territoriale, evidentemente soggette a essere intraprese a seconda delle opportunità e risorse presenti nelle diverse situazioni. Ciò non destituisce tuttavia di efficacia le linee guida stesse, che assumono valore di standard laddove il museo o il sistema di musei decida di impegnarsi in quei campi.

In sintesi, le norme contenute nella definizione degli standard sono di due tipi: obbligatorie, da seguire cioè in ogni caso; volontarie, da seguire nei casi in cui si attivino in tutto o in parte i settori cui esse si riferiscono, disciplinandoli. Laddove esiste una normativa ministeriale valida per l'intero patrimonio culturale italiano (si veda per esempio quella sulla catalogazione,

cui si riferisce l'art. 16 del T.U. D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490), la si intende assunta integralmente.

Nelle intenzioni degli estensori, il documento proposto dovrebbe avere tra le sue caratteristiche la flessibilità, intesa come capacità di adattarsi alla più volte ricordata varietà della casistica museale italiana, nonché a incorporare indicazioni utili via via prodotte dalla ricerca e dal dibattito nazionali e internazionali.

Sarà considerata inoltre come positiva ogni azione di sviluppo e affinamento che il documento possa esercitare, anche solo a livello di stimolo e induzione di sensibilità, sulla realtà esistente. Si può addurre l'esempio dell'opportunità, progressivamente avvertita e diffusa tra musei tanto statali quanto di altra proprietà e gestione, di dotarsi (eventualmente identificandola e coltivandola al proprio interno) di un'abilità professionale omologa a quella che in ambito internazionale è indicata con il termine *registrar*, non felicemente traducibile in italiano per la pienezza dei suoi compiti di raccordo tra le competenze diverse del consegnatario, del direttore/curatore, del restauratore, e le professionalità esterne al museo. Il documento non include tra i requisiti richiesti per l'ambito IV questa abilità professionale, per la quale non esiste ancora il profilo corrispondente, ma il complesso delle funzioni previste da altri ambiti (principalmente nel VI) può prefigurare la necessità di una sua futura istituzione.

In sede redazionale, si è ritenuto corretto e opportuno rispettare l'integrità dei documenti prodotti dai diversi esperti (salvo minimi interventi atti a facilitare l'individuazione degli argomenti): ne discende una pluralità di approcci e di linguaggi tecnici, che, pur richiedendo al lettore e potenziale fruitore del documento finale un costante impegno di adattamento, rappresenta un valore da salvaguardare [omissis].

Il percorso futuro del documento qui presentato sarà indicato in sede di Commissione paritetica, previa l'approvazione.

Gli estensori ritengono tuttavia di auspicare che, nel rispetto dell'indirizzo finora seguito, e nella prospettiva della migliore utilizzazione possibile, la definizione degli standard venga discussa e approvata in sedi e attraverso passaggi significativi per la concertazione e condivisione, tra i quali può considerarsi la Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.

Ritengono altresì importante che il documento venga portato nelle sedi opportune all'attenzione delle università e degli istituti di ricerca, così da essere tempestivamente recepito, discusso, eventualmente finalizzato alla definizione o ridefinizione di percorsi formativi.

Segnalano che un necessario passaggio ulteriore in vista dell'applicazione degli standard, vuoi ai musei e beni culturali da trasferire, vuoi generalmente ai musei e beni culturali del Paese prescindendo dalla proprietà e dalla gestione, sarà la definizione del processo di certificazione, secondo un praticabile per-

corso di accreditamento. È prevedibile fin d'ora che si pervenga alla formulazione di documenti intermedi (questionari, modelli di relazione, ecc.) che rendano agevole il processo di autovalutazione da parte dei musei stessi. Il soggetto validatore (commissione, gruppo di lavoro, pool di esperti che sia) sarà parimenti definito con attenzione.

Auspicano che, per il monitoraggio delle fasi successive e soprattutto per quella, nevralgica, dell'applicazione, resti attivo presso il Ministero un osservatorio, che rispecchi in tutto o in parte le competenze riunite nel "Gruppo tecnico per la definizione degli standard" nominato con D.M. del 25.7.2000, con compiti di verifica, ampliamento e/o miglioramento del documento prodotto.

NORME TECNICHE

AMBITO I - STATUS GIURIDICO

Premessa

In Italia il museo si caratterizza come un istituto scarsamente "tipizzato": tanto nel caso dei musei pubblici, quanto dei musei privati esso non è cioè regolato da norme specifiche.

Dotare i musei - indipendentemente dalla loro condizione, pubblica o privata, autonoma o integrata all'interno dell'ente di appartenenza - di statuti, regolamenti o di altri documenti scritti di pari valore, consente di riconoscere loro uno *status* giuridico proprio e di assicurare a ciascun museo un complesso organico di norme correlato alla sua specifica missione.

L'esistenza di uno statuto e/o di un regolamento, coerente con una comune definizione di museo e caratterizzato da alcuni requisiti minimi, quanto a struttura e contenuti, costituisce non a caso il primo degli standard minimi previsti dal Codice deontologico dell'ICOM. Statuti e regolamenti costituiscono infatti un insostituibile punto di riferimento per l'organizzazione e il funzionamento di ogni museo e lo strumento per orientarne l'attività. Indicando - in forma esplicita e scritta - finalità e funzioni, compiti e attività, diritti e doveri, definendo ordinamento e assetto finanziario, organizzazione interna e risorse umane, stabilendo principi e norme di gestione amministrativa e patrimoniale, di gestione e cura delle collezioni e di erogazione dei servizi al pubblico.

L'adozione di uno statuto o di un regolamento va pertanto considerato un requisito minimo, valido indipendentemente dalla proprietà e natura giuridica del museo e dalle sue dimensioni.

È responsabilità primaria degli enti proprietari o delle amministrazioni responsabili dotare di uno statuto o di un regolamento i musei da loro dipendenti, nel quadro della normativa che disciplina la sua adozione, diversa a seconda della natura giuridica dell'ente proprietario o responsabile e dello specifico status di ogni museo.

Statuti e regolamenti dovranno essere strutturati in armonia con le linee guida generali previste per la loro redazione.

F.3 L'istituzione museale: riferimenti normativi

Ogni museo deve essere dotato di uno statuto e/o di un regolamento scritto che, al di là dell'atto costitutivo, e in aderenza alla definizione generale di museo, individui chiaramente:

- la sua natura di organismo permanente e senza scopo di lucro;
- la missione e le finalità del museo;
- le forme di governo e di gestione,
- l'assetto finanziario e l'ordinamento contabile;
- le norme e le dotazioni di personale;
- il patrimonio;
- i principi generali per la gestione e cura delle collezioni;
- i principi generali di erogazione dei servizi al pubblico;
- le modalità di raccolta dei dati sull'attività e la gestione del museo, a fini statistici e di programmazione.

È responsabilità primaria degli enti proprietari o delle amministrazioni responsabili far sì che i musei da loro dipendenti siano dotati di uno statuto e/o di un regolamento così strutturato. L'organo di governo del museo è tenuto ad approvare e rendere pubblico un documento programmatico che, in adesione allo statuto e/o al regolamento del museo e ai principi di cui al D.Lgs. 296/98 e successive modificazioni, ne individui gli obiettivi annuali e pluriennali.

AMBITO II - ASSETTO FINANZIARIO

Premessa

L'utilizzo di un bilancio di esercizio nei musei è di norma correlato alla attribuzione di autonomia finanziaria. Tuttavia l'impiego di un modello di bilancio funzionale o di un documento di rendicontazione contabile consente comunque ai singoli musei di acquisire vantaggi di carattere operativo e di valenza strategica che hanno positivi riflessi sul sistema museale nel suo complesso. In particolare la messa a punto del bilancio preventivo e di quello consuntivo e la loro pubblicazione comporta una serie di operazioni che permettono:

- l'individuazione delle risorse disponibili e di quelle da reperire per una corretta gestione museale;
- una omogeneità di classificazione e ripartizione delle voci di entrate e di spesa - comprese quelle appostate in uffici diversi - utili ai fini di confronti puntuali con le altre istituzioni culturali;
- l'identificazione certa delle responsabilità del personale addetto alle varie attività e centri di spesa all'interno del museo;
- l'impostazione di una politica di espansione delle attività culturali e di "rising" delle connesse risorse finanziarie;
- la trasparenza della gestione utile a fini conoscitivi e di garanzia dell'uso di contribuzioni volontarie;
- la valutazione delle tendenze e delle prospettive di sviluppo delle attività museali;

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficienza organizzativa e di efficacia delle attività correnti e di quelle di investimento e il controllo quali/quantitativo dei risultati della gestione;
- la predisposizione della documentazione necessaria per ottenere contributi pubblici e privati.

La molteplicità di funzioni strumentali ricollegabili alla formazione del bilancio e alla relativa documentazione economica e finanziaria spinge verso la sua progressiva introduzione in tutti i musei italiani in sostituzione della attuale rendicontazione amministrativa, a prescindere dalla sua obbligatorietà come corollario della eventuale autonomia di gestione.

Le istituzioni museali debbono disporre di risorse economiche adeguate alle loro dimensioni e caratteristiche e tali da garantire il rispetto degli standard minimi stabiliti per le strutture, il personale, la sicurezza, la gestione e la cura delle collezioni, i servizi al pubblico.

È compito primario degli enti proprietari e delle amministrazioni di riferimento assicurare la regolarità dei flussi finanziari ai musei e consentire il loro normale funzionamento e il conseguimento delle loro finalità strategiche secondo una programmazione pluriennale delle attività.

La nascita di un nuovo museo deve essere condizionata alla verifica, operata da parte degli enti pubblici competenti a livello territoriale, della disponibilità di risorse finanziarie almeno sufficienti a coprire i costi di primo impianto e l'organizzazione e la gestione delle attività nel medio periodo (almeno 5-6 anni). L'esito negativo di tale verifica dovrà comportare l'indicazione di soluzioni; anche provvisorie, per la conservazione e la fruizione dei beni e delle collezioni disponibili in alternativa alla loro immediata musealizzazione.

La gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche a disposizione dei musei, se dotati di autonomia, dovrà avvenire attraverso bilanci funzionali nel rispetto della normativa vigente, prevedendo apposite forme controllo e di monitoraggio della loro costante congruità alle finalità programmatiche. Tuttavia, anche ove la tenuta di bilanci non fosse obbligatoria, per una corretta politica finanziaria è vivamente raccomandata la progressiva adozione di documenti contabili in grado di enucleare le voci di entrata e quelle di spesa allo scopo di consentire la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto economico, la trasparenza della gestione e la confrontabilità, anche internazionale, delle istituzioni museali.

In particolare è opportuno che le entrate siano ripartite tra:

- autofinanziamento;
- risorse esterne (fondi di dotazioni; trasferimenti, contributi pubblici e privati, sponsorizzazioni, ecc.);

- e le spese divise tra quelle concernenti:
 - funzionamento e manutenzione ordinaria, personale, gestione amministrativa ed operativa;
 - gestione delle collezioni, studi e attività scientifica;
 - servizi al pubblico e attività culturali;
 - investimenti e manutenzione straordinaria.

AMBITO III - STRUTTURE DEL MUSEO

Premessa

Le istituzioni museali presenti sul territorio nazionale sono entità che, pur con caratteristiche tipologiche e dimensionali assai differenti le une dalle altre, forniscono un "servizio" di carattere culturale.

La "qualità" dell'istituzione museale deve essere valutata non in relazione al suo livello di merito, in relazione alle collezioni possedute o all'attrazione sul pubblico o alla dimensione fisica, e nemmeno in base al risultato di una valutazione tecnica non supportata da valori quantitativi, ma bensì in relazione alla capacità di fornire il servizio che ne costituisce la finalità, cioè alla capacità di soddisfare le specifiche esigenze di gestione del museo, di cura delle collezioni e di servizi al pubblico.

In questa ottica le istituzioni museali sono chiamate non tanto a perseguire specifici obiettivi corrispondenti a teoriche condizioni ottimali quanto piuttosto ad operare in "garanzia di qualità", cioè a prevedere ed attuare un insieme di azioni pianificate e sistematiche necessarie a dare adeguata confidenza che il servizio reso soddisfi determinati "obiettivi di qualità", essendo peraltro dotate di strutture organizzative, procedure e risorse specifiche per il mantenimento della qualità ("sistema qualità").

È dunque auspicabile che si istituiscano quanto prima agenzie regionali in grado di espletare il compito di "controllo della qualità" del servizio museale (intendendo con tale termine le tecniche e le attività a carattere operativo finalizzate ad accertare che l'istituzione museale operi in garanzia di qualità e sia dotata di un proprio sistema qualità) e che si definiscano programmi di certificazione di qualità e procedure di accreditamento in analogia a quelle adottate dall'American Association of Museums negli Stati Uniti e dalla Museums & Galleries Commission (MGC) nel Regno Unito.

In coerenza con tale approccio metodologico le strutture del museo, dedicate a fornire servizi alle collezioni, al personale ed al pubblico, devono essere valutate con riferimento alla qualità dei servizi da esse resi, piuttosto che alle caratteristiche degli organismi fisici che le costituiscono (edificio, spazi espositivi, dotazioni tecnologiche, ecc.). Per esse si devono cioè considerare standard di prestazione connessi ai risultati attesi, piuttosto che standard di dotazione connessi ai requisiti propri del sistema edificio-impianti.

Il museo è tenuto a garantire che le sue strutture siano adeguate alle funzioni cui sono adibite, in conformità alla politica ed agli obiettivi educativi e con riferimento alle esigenze delle collezioni, del personale e del pubblico.

Il museo deve rendere esplicito il quadro esigenziale cui intende riferirsi, dettagliando le esigenze che riguardano l'esposizione, la conservazione nel tempo, la registrazione, la documentazione ed il restauro delle collezioni, nonché i servizi per il pubblico in termini di conoscenza, educazione, ricerca e studio e quelli per il personale impegnato nel mantenimento in esercizio delle strutture museali.

Indipendentemente dalla determinazione di standard minimi qualitativi e quantitativi relativi alle strutture adibite a funzioni museali il museo deve garantire che le sue strutture abbiano le proprietà e le caratteristiche che conferiscono ai servizi da esse forniti la capacità di soddisfare le esigenze delle sue collezioni, del suo personale e del suo pubblico, siano cioè in grado di conseguire specifici obiettivi di qualità.

Il museo deve garantire la disponibilità di strutture adeguate in termini sia tipologici che dimensionali flessibili (capaci di mutare nel tempo in relazione al mutare delle esigenze), attrezzabili (capaci di soddisfare esigenze diverse) e funzionali (efficaci nel garantire il raggiungimento degli obiettivi).

Inoltre tali strutture devono risultare controllabili (con prestazioni modulabili in relazione alle effettive esigenze), manutenibili (tali da poter essere mantenute efficienti nel tempo), accessibili e riconoscibili.

Il museo è tenuto ad assicurare che le strutture siano conformi alle disposizioni di carattere cogente ("standard legislativi"), ad attuare interventi finalizzati a rendere le strutture atte a conseguire predefiniti obiettivi di qualità ("standard normativi") ed a prevedere tutte le azioni pianificate e sistematiche necessarie per dare adeguata confidenza che i servizi forniti dalle strutture soddisfino nel tempo gli obiettivi di qualità ("standard procedurali").

AMBITO IV - PERSONALE

Premessa

Le molteplici funzioni del museo (in primo luogo conservazione e gestione delle collezioni, accesso e servizi al pubblico, sicurezza, ricerca) possono essere svolti solo a condizione che esso disponga di personale qualificato. Come sottolinea il Codice deontologico dell'ICOM la consistenza numerica e il diverso statuto che regola il rapporto d'impiego (permanente o temporaneo, remunerato o volontario) possono variare in ragione della dimensione del museo, della tipologia e dell'importanza delle collezioni, del livello di responsabilità della singola struttura (e quindi di autonomia dell'istituto rispetto alla proprietà e al sistema in cui è inserito); tuttavia, a salvaguardia dell'interesse collettivo, devono essere comunemente rispettate alcune regole che contemplino:

- criteri e procedure trasparenti nella scelta del direttore e in qualsiasi provvedimento di nomina, promozione del personale o interruzione del rapporto di impiego;
- riconoscimento della specificità delle professioni necessarie nei diversi ambiti di attività del museo (direttore, conservatori, restauratori, addetti al servizio educativo, responsabili della sicurezza, addetti alla vigilanza e all'accoglienza al pubblico, ecc.);
- accertamento di una formazione adeguata alle funzioni da svolgere;
- aggiornamento, riqualificazione e formazione continua del personale;
- piena responsabilità del direttore di fronte all'organo di governo e di controllo del museo, soprattutto per le scelte di natura tecnico-scientifica.

Ogni museo per realizzare le missioni che gli sono proprie deve essere dotato - da parte degli enti proprietari o delle amministrazioni responsabili - di personale in quantità sufficiente e con adeguata qualificazione in relazione:

- alle sue dimensioni;
- alle caratteristiche delle collezioni;
- alle responsabilità e funzioni del museo stesso, anche in rapporto con le altre istituzioni del territorio.

Lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali - attraverso procedure concertate nelle sedi e con le modalità previste dalla normativa vigente - si impegnano a definire i profili professionali essenziali, i requisiti di accesso, le modalità di selezione e di inquadramento del personale museale, al fine di garantire omogenei livelli qualitativi delle prestazioni, a prescindere dalla proprietà e dalla forma di gestione, e di consentire un'eventuale mobilità del personale tra strutture pubbliche statali; regionali, locali.

Entro la cornice così delineata, in accordo con i contratti nazionali e locali di settore e le eventuali convenzioni stipulate tra diversi soggetti istituzionali; ogni museo e/o ogni centro di sistema deve definire:

- le funzioni essenziali svolte dalla singola struttura o assicurate dalla rete;
- le figure professionali abilitate ad assolvere le attività specifiche a diversi livelli di responsabilità e autonomia;
- la tipologia delle prestazioni (rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, affidamento a consulenti esterni; eventuale utilizzazione di volontari);
- l'organizzazione del lavoro (organigramma, responsabilità interne ed esterne, orario di lavoro) tesa a valorizzare le competenze individuali e il lavoro di gruppo.

La responsabilità delle collezioni e dell'attività di ogni singola struttura museale deve essere comunque affidata a una figura qualificata e specializzata di comprovata esperienza.

L'ente proprietario o l'amministrazione responsabile deve:

- vigilare sull'osservanza delle norme e dei criteri generali individuati a livello nazionale (con particolare riferimento alle procedure di reclutamento e selezione delle figure professionali impiegate);
- assicurare gli strumenti economici e strutturali idonei per consentire un'efficiente organizzazione delle risorse umane e rendere pienamente efficace l'attività del museo e del sistema di cui fa parte.

AMBITO V - SICUREZZA DEL MUSEO

Premessa

Nell'ambito dei beni culturali sono presenti diverse problematiche inerenti la salvaguardia degli edifici e del loro contenuto, ma anche la sicurezza degli occupanti (frequentatori ed addetti), in buona sostanza ciò che usualmente è individuato con i termini inglesi di "security" e di "safety".

Tali problematiche assumono di volta in volta la denominazione di conservazione, tutela, restauro, sicurezza sul lavoro, sicurezza antincendio, ecc., coinvolgendo aspetti di ordine ambientale, strutturale, di uso, anticrimine e antincendio.

Si tratta di materie molto complesse ed anche tra loro molto diverse che rischiano talvolta di entrare in rotta di collisione, se non affrontate in maniera coordinata ed organica.

Inoltre, quando si considerano insediamenti ed edifici realizzati in un arco temporale misurabile in secoli, non modificabili con interventi strutturali ed impiantistici invasivi, non si possono prescrivere soluzioni deterministico-prescrittive valide per tutte le situazioni.

Un approccio culturale, prima ancora che regolamentare, è quello che riguarda la sicurezza, nella più ampia eccezione del termine. E un approccio pragmatico integrato che, fissati gli irrinunciabili requisiti essenziali che i contenitori museali devono garantire e gli obiettivi che, a fronte di ciascun requisito, devono essere soddisfatti, si basa su una analisi del rischio mirata ed una conseguente strategia di sicurezza che comprende misure preventive, protettive ed organizzative capaci di perseguire quegli obiettivi, anche in occasione delle emergenze correlate alle situazioni di rischio considerate.

L'analisi del rischio parte dalla raccolta organica ed uniforme di tutti i dati relativi ai singoli pericoli, alle corrispondenti vulnerabilità ed anche ai relativi fattori di esposizione che concorrono in stretta sinergia alla determinazione dei singoli rischi in termini sia qualitativi che quantitativi.

La definizione della strategia di sicurezza parte dalla conoscenza di tali dati e delle singole realtà costruite, poiché solo attraverso una corretta e coerente rappresentazione dell'oggetto dell'analisi possono essere progettati in modo mirato misure preventive, di compensazione e di mitigazione dei rischi.

Con tale approccio l'acritica cultura dell'adempimento viene sostituita da una cultura basata sugli obiettivi da raggiungere in concreto, caso per caso e, in conformità con le più recenti direttive comunitarie e i disposti legislativi di recepimento nazionali riguardanti materie riconducibili alla sicurezza, le linee di responsabilità nei confronti del rischio all'interno delle realtà nelle quali esso è presente non si affidano a prescrizioni che provengono dall'esterno, ma vengono bensì ricondotte non solo e non tanto in capo a singole figure giuridiche, ma anche e soprattutto alla organizzazione nel suo insieme ed alle sue regole strategiche ed operative per il perseguimento degli obiettivi di sicurezza.

Si tratta di un approccio che non esclude il rischio, sempre connesso con qualsivoglia attività umana, ma tende a renderlo minimo nella sua residua compatibilità con la vulnerabilità del "contenitore" e del "contenuto", in grado di garantire una accettabile sicurezza anche in condizioni di emergenza.

Il museo deve garantire la sicurezza ambientale, la sicurezza strutturale, la sicurezza nell'uso, la sicurezza anticrimine e la sicurezza in caso di incendio, considerando i problemi della sicurezza in modo mirato ed integrato.

Il museo deve tendere a:

- mitigare le azioni che l'ecosistema territoriale può provocare, attraverso interventi di analisi, monitoraggio e bonifica;
- tutelare, conservare e consolidare il contenitore delle collezioni nei confronti delle suddette azioni;
- tutelare e conservare le sue collezioni, anche in condizioni di emergenza;
- garantire la sicurezza del personale e dei visitatori, anche in condizioni di emergenza;
- garantire la sicurezza dei soccorritori in condizioni di emergenza.

Il museo è tenuto ad assicurare che le strutture siano conformi alle disposizioni di carattere cogente (standard legislativi), ad attuare interventi finalizzati a rendere le strutture atte a soddisfare i requisiti essenziali (standard normativi) ed a prevedere tutte le misure preventive, di protezione attiva e passiva e organizzative per dare adeguata confidenza sul mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza (strategia di sicurezza). Allo scopo esso è tenuto ad effettuare un'analisi dei rischi atta a commisurare la strategia di sicurezza alla specifica realtà, anche attraverso il ricorso a misure di sicurezza equivalenti.

AMBITO VI - GESTIONE E CURA DELLE COLLEZIONI

Premessa

Le collezioni rappresentano l'elemento costitutivo e la ragion d'essere di ogni museo. La loro gestione e la loro cura costituiscono per questo un compito di primaria importanza che ogni museo, deve attendere al fine di garantirne:

- l'incremento, se questo è previsto dalla sua missione, in base a linee d'indirizzo e con modalità definite dall'ente di governo del museo, nel rispetto della normativa vigente;
- l'inalienabilità, salvo casi eccezionali, previsti dalla legislazione vigente e secondo procedure particolari;
- la conservazione, la gestione e la cura;
- assicurando loro un'adeguata collocazione in spazi sufficienti, idonei e sicuri;
- dotandosi di personale qualificato e sufficiente in relazione alle dimensioni e alla tipologie di beni conservati;
- preservandone l'integrità, mediante definite misure di prevenzione dai rischi a cui esse possono trovarsi sottoposte e adeguate modalità di intervento in casi di emergenza;
- curando in via permanente l'inventariazione, la catalogazione e la documentazione dei beni;
- promuovendone la conoscenza, l'ordinamento, l'interpretazione;
- sviluppando, a partire dalle collezioni e dalla missione e dal mandato del museo, lo studio e la ricerca;
- la piena accessibilità, fisica e intellettuale: soprattutto attraverso la loro pubblica esposizione, in via permanente o temporanea, ma anche assicurando la consultazione dei beni non esposti, e la comunicazione delle collezioni e delle conoscenze con i mezzi più opportuni.

La gestione e la cura delle collezioni, nel costituire un ambito centrale di attività di ogni museo, comportano la definizione di un complesso di atti generali di indirizzo, di misure e di procedure operative, di forme e modalità di controllo che ogni museo ha il dovere di approvare formalmente, di attuare e di garantire in via permanente, aggiornandoli periodicamente e dando loro adeguata pubblicità.

Gli atti di indirizzo, le misure e le procedure operative di gestione delle collezioni devono essere definiti e attuati nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei criteri tecnico scientifici, degli standard e delle linee-guida previsti di seguito.

Il rispetto degli standard relativi allo *status* giuridico, alle finanze, al personale, alle strutture e alla sicurezza costituiscono un presupposto essenziale di un'adeguata gestione e cura delle collezioni.

Ogni museo deve innanzitutto adottare un documento di carattere generale che individui gli indirizzi relativi alla gestione e cura delle collezioni e che:

- assuma in via preliminare l'impegno a conservare e rendere accessibili al pubblico le collezioni, assicurando ad esse un'adeguata e permanente cura;
- individui, in conformità con la missione e il mandato del museo, l'ambito o gli ambiti della collezione, indicandone limiti cronologici, estensione territoriale, tipologia/e e le peculiari caratteristiche;
- stabilisca, su queste basi, l'ambito o gli ambiti di sviluppo, le linee guida per il loro incremento, i

criteri generali e le modalità di acquisizione, esposizione, prestito;

- definisca le responsabilità in ordine alla gestione e cura delle collezioni, attribuendole in via generale al direttore o al conservatore/responsabile;
- individui gli atti (regolamenti interni, procedure scritte, ordini di servizio ecc.) cui demandare l'articolazione degli indirizzi di carattere generale.

Nella gestione delle collezioni museali vanno armonizzate le due esigenze primarie di conservazione e di fruizione dei beni che di essa fanno parte. In questa ottica, acquisiscono particolare rilevanza alcune linee di riferimento generali:

- realizzazione di una struttura museale organizzata in modo da soddisfare e suscitare la domanda di cultura del pubblico, stimolandone il coinvolgimento in processi multidirezionali;
- ideazione di percorsi che, all'interno di un piano organizzativo delle collezioni, si inseriscano in una rete di relazioni capaci di contestualizzare i manufatti in un complesso di dati e di informazioni e di informazioni fruibili al pubblico;
- catalogazione che, in questa logica, mira alla restituzione di un contesto, sia mediante la georeferenziazione attuale e storica di ogni singolo bene, sia mediante l'individuazione di relazioni specifiche tra i beni mobili, i loro contenitori e l'ambito territoriale.

La gestione delle collezioni museali deve prevedere come elemento imprescindibile il perseguimento di obiettivi di qualità in merito a:

1. *Conservazione e restauro.* Devono essere osservati precisi criteri di conservazione preventiva, attraverso il monitoraggio delle condizioni ambientali, e secondo principi di restauro e di manutenzione, al fine di garantire la sicurezza e la piena fruibilità dei manufatti. Tali operazioni devono prevedere una scheda conservativa e la presenza di personale altamente specializzato, l'esistenza di un laboratorio di restauro o comunque la possibilità di accedere a laboratori esterni alla struttura museale. Andranno inoltre stabilite precise modalità per le condizioni di esposizione, immagazzinaggio e movimentazione.
2. *Incremento e inalienabilità.* Vanno previste forme e modalità di controllo in merito ai programmi e alle procedure di incremento, inalienabilità, esposizione, nel rispetto della normativa vigente, secondo gli accordi e i codici di comportamento internazionale per effettuare campagne di scavo e raccolta di esemplari e specimen naturali. Ciò al fine di garantire la legittima provenienza di beni e le migliori condizioni di esposizione e leggibilità dei manufatti e di accessibilità fisica e intellettuale. L'alienazione o la cessione delle collezioni deve essere esclusa in via generale ed esplicitamente richiamata all'interno dello statuto o del regolamento del museo.

3. *Registrazione e documentazione.* Con questi due termini si intendono tutte le attività sottese all'acquisizione delle informazioni sui beni conservati nel museo. Vanno previste come indispensabili le attività di acquisizione e registrazione nell'inventario, catalogazione integrata di dati alfanumerici, iconografici e cartografici, documentazione grafica e fotografica, auspicabile gestione di sistemi informativi, al fine di garantire consultabilità, conoscenza integrata e contestualizzazione storica e territoriale dei beni. Andranno pertanto previsti: l'istituzione di un ufficio del catalogo con responsabile di comprovata competenza, la disponibilità di laboratori fotografici, la disponibilità e/o l'accesso a laboratori di fotogrammetria e cartografia presenti nelle competenti istituzioni territoriali, la disponibilità di strumentazione e programmi informatici, la possibilità di stipulare collaborazioni esterne con catalogatori esperti e in possesso adeguato di titolo di studio (laurea).
4. *Esposizioni permanenti e temporanee e prestiti.* Nella regolamentazione dell'esposizione permanente e temporanea e dei prestiti, vanno previsti i criteri in base ai quali selezionare e ordinare gli oggetti destinati alle sale espositive; immagazzinare gli oggetti destinati ai depositi e renderli consultabili con le dovute garanzie; programmare e organizzare le mostre; decidere e gestire i prestiti da concedere o ricevere. Questi criteri devono tendere a conseguire la massima fruibilità da parte del pubblico con il minimo rischio per le opere e devono essere coerenti con le caratteristiche e la missione del museo.
5. *Politiche di ricerca e studio.* Prevedono la normalizzazione delle dinamiche di ricerca e di studio all'interno del museo, la cura delle pubblicazioni e dei rapporti con Università, Enti di ricerca, studiosi sulla base di specifici accordi, l'accessibilità e la consultabilità per ragioni di studio, le modalità di divulgazione dei risultati della ricerca, la definizione di procedure e programmi di consultazione diretta, indiretta e dei risultati prodotti dalla ricerca.

Per ciascuno di tali ambiti sono stati definiti standard che costituiscono principi e criteri generali cui attenersi e che identificano norme e procedure da seguire, al fine di assicurare integrità, sicurezza, approfondimento della conoscenza e della divulgazione, piena valorizzazione delle collezioni, sempre nel rispetto della normativa vigente.

Vengono altresì individuate alcune linee guida con lo scopo di indicare obiettivi per una migliore gestione delle collezioni e di fornire gli orientamenti per raggiungerli.

Nella individuazione e nella definizione di tali obiettivi di qualità è necessario il ricorso a competenze tecnico-scientifiche di vario tipo, che consentano un approfondimento normativo distinto per ciascun ambito. Lo stato delle conoscenze scientifiche e delle competenze ha infatti determinato lo svilup-

po di discipline ormai consolidate e differenziate, cui afferiscono professionalità specifiche e dalle quali scaturiscono precise modalità operative.

Pertanto la definizione degli standard viene proposta per ciascun settore; si rimanda quindi alle specifiche normative indicate nei paragrafi che seguono e articolate nei documenti delle Linee guida.

AMBITO VI - SOTTOAMBITO 1

Norme per la conservazione e il restauro comprendenti l'esposizione e la movimentazione

La gestione delle collezioni museali deve fondarsi su idonee politiche volte a garantire la prevenzione dei rischi di degrado che possono interessare le collezioni stesse, affinché esse possano essere trasmesse alle future generazioni. Il museo deve essere dotato di un idoneo piano di prevenzione nei confronti dei fattori umani; ambientali e strutturali che possono generare rischi per la conservazione dei manufatti.

Tale piano deve riguardare tutte le possibili situazioni in cui le opere vengono esposte temporaneamente o permanentemente al pubblico, conservate nei depositi, soggette ad interventi di restauro o movimentate all'interno e all'esterno del museo.

Ai fini della programmazione degli interventi di restauro e della definizione delle modalità di esposizione, immagazzinaggio e movimentazione è opportuno che il museo si doti di una scheda conservativa contenente informazioni specifiche su materiali costitutivi; procedimenti esecutivi e stato di conservazione dei manufatti, periodicamente aggiornata e compilata da restauratori professionisti; specializzati per classi di manufatti; e di una scheda tecnica ambientale, compilata da esperti scientifici, contenente informazioni sulle condizioni ambientali rilevate e sulle misure da adottare per il raggiungimento delle condizioni ritenute ottimali per la conservazione.

Data l'importanza dei fattori ambientali ai fini della conservazione dei manufatti; il museo deve procedere al periodico rilevamento delle condizioni termoisometriche, luminose e di qualità dell'aria degli ambienti in cui si trovano i manufatti stessi, dotandosi di strumentazioni di misura fisse o mobili oppure affidando il servizio a terzi responsabili. Il responsabile della conservazione deve inoltre redigere, ricorrendo a competenze professionali specifiche, un rapporto tecnico finalizzato ad evidenziare l'influenza dell'ambiente sullo stato di conservazione dei manufatti e contenente indicazioni circa i provvedimenti necessari al raggiungimento delle condizioni ottimali per la conservazione.

In occasione di mostre, aperture prolungate e altri eventi particolari con elevato afflusso di pubblico, in considerazione delle prevedibili consistenti instabilità delle condizioni ambientali; il museo deve sempre prevedere il rilevamento con apparecchiature di registrazione continua dei parametri ambientali significativi per la conservazione dei manufatti esposti.

Il museo deve programmare gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro sulla base degli elementi conoscitivi e delle priorità emerse dalla schedatura conservativa. Gli interventi devono essere eseguiti da restauratori professionisti con l'apporto di ben definite competenze storico-artistiche e scientifiche, e secondo procedure scritte in conformità con la normativa vigente. Essi dovranno essere condotti nel rispetto dei valori materia; storici ed estetici dei manufatti; ed essere corredati da una adeguata documentazione fotografica e grafica, nonché da una relazione tecnica delle operazioni effettuate contenente i risultati delle indagini scientifiche eseguite.

In caso di movimentazione dei manufatti; il museo deve adottare imballaggi idonei alla tipologia degli stessi ed atti a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica, di impermeabilità all'acqua, al vapore acqueo e agli inquinanti gassosi; di protezione dalla polvere e di inerzia e coibenza termica.

Gli imballaggi devono essere tali da consentire l'introduzione di sonde per il monitoraggio delle condizioni di trasporto e su di essi devono essere riportate indicazioni e avvertenze chiare circa le modalità di trasporto e di assemblaggio/disassemblaggio del sistema.

Il museo deve inoltre assicurarsi che il trasporto avvenga su mezzi idonei; con ancoraggi stabili ed in assenza di significative variazioni del microclima dei manufatti.

AMBITO VI - SOTTOAMBITO 2

Incremento e inalienabilità delle collezioni

INCREMENTO

Ogni museo deve adottare e rendere pubblici gli indirizzi e i criteri di incremento delle collezioni, impegnandosi a rivederle periodicamente.

Gli oggetti devono essere acquisiti coerentemente con le linee stabilite dal museo e deve essere sempre documentata la loro provenienza legittima.

I musei devono evitare di acquisire opere che non siano in grado di conservare ed esporre in maniera adeguata o di legittimo interesse di altri musei; senza informarli preventivamente.

Ogni condizione particolare o clausola restrittiva riguardante un'acquisizione - a qualunque titolo sia effettuata - deve essere chiaramente definita nell'atto di cessione di proprietà o in altro documento scritto.

I musei, salvo circostanze del tutto eccezionali non devono acquisire oggetti che hanno poche probabilità di poter catalogare, conservare, sistemare in depositi o esporre, in condizioni adeguate.

Le acquisizioni che non rientrano nel quadro della politica in corso al museo, nei termini in cui essa è stata definita, non possono avvenire che in circostanze del tutto eccezionali e solo dopo un esame da parte dell'amministrazione responsabile del museo, che tenga conto dell'interesse degli oggetti in questione, di quello del patrimonio culturale nazionale o di altro, nonché degli interessi specifici di altri musei.

F.3 L'istituzione museale: riferimenti normativi

Norme particolari devono essere adottate, nel rispetto della normativa vigente e degli accordi e codici di comportamento internazionali, per l'effettuazione di campagne di scavo e per la raccolta di esemplari e specimen naturali.

INALIENABILITÀ

L'alienazione o la cessione delle collezioni deve essere esclusa in via generale ed esplicitamente richiamata all'interno dello statuto o del regolamento del museo.

Nei casi in cui essa sia giuridicamente possibile e si renda necessaria per motivi di ordine eccezionale, l'alienazione e/o cessione di opere del museo deve essere stabilita sulla base di rigorose procedure che assicurino la piena legittimità della scelta attuata, ne confermino la necessità e l'opportunità e attraverso modalità atte a garantirne la trasparenza e la pubblicità.

Permute e scambi fra musei possono essere attuati sulla base di definiti protocolli in conformità con la normativa vigente, attuati sulla base di motivazioni che ne assicurino la legittimità e l'opportunità.

Ogni forma di cessione, avvenga essa attraverso donazione, scambio, vendita o distruzione, esige l'esercizio di una valutazione rigorosa e non può essere approvata se non dopo un circostanziato parere di esperti e giuristi.

Considerazioni speciali possono trovare spazio nel caso di istituzioni che presentano esemplari viventi; come nel caso dei giardini botanici e zoologici e degli acquari; i quali possono considerare almeno una parte delle proprie collezioni come "disponibili" (vale a dire sostituibile e rinnovabile). Tuttavia, anche in questo caso, è necessario assicurarsi che le attività dell'istituzione non siano di pregiudizio alla conservazione a lungo termine di campioni dei materiali studiati; presentati o utilizzati.

AMBITO VI - SOTTOAMBITO 3

Registrazione e documentazione finalizzata alla conoscenza del patrimonio

Nella gestione delle collezioni museali le attività di registrazione e documentazione confluiscono nella catalogazione intesa come organizzazione sistematizzata delle conoscenze scientifiche e dello status amministrativo relativi ad un bene culturale; con questo unico termine si indica la stretta interconnessione tra l'elaborazione concettuale e i risvolti pragmatici che sottendono all'intero ciclo lavorativo, dalla produzione alla gestione dei dati catalografici.

Nella gestione delle collezioni museali la catalogazione, opportunamente modulata e inserita in piani di collaborazione tra musei e istituzioni territoriali, deve rientrare nelle attività ordinarie e si articola nelle seguenti indispensabili funzioni.

Acquisizione e registrazione: all'ingresso in un museo gli oggetti devono essere registrati e documentati a fini patrimoniali e di sicurezza, predisponendo la

compilazione di un registro inventariale con l'obiettivo qualitativo di monitorare la consistenza del patrimonio museale.

Catalogazione: sarebbe auspicabile che tutti i beni fossero catalogati. Quando ciò avvenga, essi devono essere identificati e descritti attraverso una scheda tecnico scientifica, utilizzando gli standard nazionali ICCD sia catalografici (alfanumerici, iconografici e cartografici) che terminologici definiti in collaborazione con le regioni; la compilazione di tali schede deve essere affidata a personale dotato di titoli specifici (laurea) in relazione ai beni oggetto di catalogazione. Nell'ambito dell'attività di catalogazione è necessario predisporre inoltre:

- l'aggiornamento e la revisione periodica delle schede al fine di una corretta conoscenza del patrimonio museale;
- la definizione di linee procedurali di valutazione dei tempi e dei programmi;
- la verifica scientifica a cura di un responsabile interno o delegato di comprovata affidabilità scientifica.

Tali attività permettono di programmare gli interventi conservativi, di conoscere la storia delle collezioni e la movimentazione dei manufatti; di coadiuvare i programmi relativi agli allestimenti espositivi e ai percorsi didattici e formativi.

Con la catalogazione si acquisiscono l'analisi contestualizzata e topografica dei beni finalizzata alla loro connessione al tessuto territoriale e la loro georeferenziazione e quindi la loro reciproca integrazione.

Documentazione allegata: tutti i beni devono essere fotografati utilizzando standard nazionali ICCD elaborati in collaborazione con le regioni. Il museo deve quindi produrre e conservare gli allegati fotografici e/o grafici; cartacei; in digitale o in formato multimediale. Occorre quindi verificare la qualità degli allegati fotografici; e/o grafici; cartacei e/o multimediali sulla base degli standard adottati.

Sistemi informativi: è auspicabile la definizione di un sistema informativo unitario per l'acquisizione e la gestione del materiale catalografico che permetta la possibilità di scambiare i dati tra i vari enti territoriali. A tal fine è necessario l'uso di programmi informatici compatibili con il Sistema Informativo Generale del Catalogo secondo quanto espresso nel protocollo d'intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le regioni; il riferimento a metodologie, l'uso di procedure normative e tecnico-operative formulate dall'ICCD anche con la collaborazione delle regioni; l'adozione di standard e protocolli tecnologici al fine di garantire l'integrazione delle reti sia nazionali che regionali. Il museo si deve quindi impegnare nella verifica della qualità del tracciato informatico nei suoi elementi sin tattici e formali e nel controllo degli aggiornamenti informatici rispetto al sistema informatico museale e rispetto al Sistema Informativo Generale del Catalogo.

AMBITO VI - SOTTOAMBITO 4

Regolamentazione dell'esposizione permanente e temporanea

Ogni museo è tenuto a definire e a verificare periodicamente i criteri che regolano sia l'esposizione permanente e temporanea degli oggetti sia la loro conservazione e consultazione nei depositi, in rapporto alle esigenze di:

- disponibilità e sicurezza degli spazi;
- conservazione e fruizione delle collezioni;
- rispetto della storia e missione del museo.

La selezione, l'ordinamento e la presentazione degli oggetti destinati all'esposizione permanente devono rispondere ad un progetto, preceduto da un approfondito studio storico-critico, che motivi le scelte adottate e giustifichi le eventuali modifiche alla situazione preesistente, che va comunque documentata.

- Nel progetto vanno perseguiti i seguenti obiettivi:
- la selezione deve conciliare l'esigenza di rendere accessibile al pubblico il maggior numero possibile di oggetti con quella di far emergere le caratteristiche essenziali del museo;
 - l'ordinamento deve essere logico, comprensibile e coordinato con il progetto di allestimento degli spazi;
 - la presentazione deve garantire la leggibilità e la valorizzazione degli oggetti riducendo al minimo i rischi di danno.

L'ordinamento e l'immagazzinaggio degli oggetti destinati ai depositi devono essere progettati in modo da privilegiare lo sfruttamento razionale degli spazi e il controllo delle condizioni di conservazione e sicurezza delle opere. L'accesso ai depositi da parte del pubblico e del personale non direttamente addetto deve essere regolamentato e controllato. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

L'installazione delle opere negli spazi espositivi e nei depositi va eseguita nel rispetto degli standard di conservazione e sicurezza, ad opera di personale specializzato e alla presenza di personale tecnico.

Occorre prevedere procedure scritte per la registrazione degli spostamenti interni degli oggetti; per l'ispezione e per la ricognizione periodica delle sale espositive e dei depositi.

Le esposizioni temporanee, soprattutto quelle che comprendono opere in prestito, devono rientrare in una programmazione pluriennale ed essere accuratamente progettate, con sufficiente anticipo, sotto il profilo sia scientifico sia organizzativo. Nell'ambito dell'attività espositiva, va prevista anche la rotazione degli oggetti in deposito, al fine di estendere l'accessibilità delle collezioni.

Ogni museo è tenuto ad assicurare la corretta gestione dei prestiti:

- in uscita, attraverso la registrazione dei movimenti esterni degli oggetti; la verifica preventiva e consuntiva del loro stato di conservazione, la stipula delle condizioni di prestito, il servizio di accompagnamento delle opere quando necessario;
- in entrata, garantendo agli oggetti che ospita temporaneamente idonee condizioni di sicurezza e conservazione durante l'imballaggio, il trasporto e l'esposizione, stipulando una polizza assicurativa adeguata e rispettando le condizioni fissate dal prestatore.

AMBITO VI - SOTTOAMBITO 5 Politiche di ricerca e studio

La ricerca che ogni museo compie a partire dalle sue collezioni costituisce una sua finalità primaria, cui devono essere dedicate risorse - umane e finanziarie - interne od esterne al museo, assicurando l'accessibilità per motivi di studio delle collezioni della documentazione e delle conoscenze acquisite e curandone la comunicazione attraverso i mezzi più opportuni per renderne partecipi il più largo numero di persone ad esse interessate.

Al fine di garantire una miglior comprensione delle collezioni migliorare lo stato della loro conoscenza, sviluppare la ricerca scientifica, ogni museo stabilisce rapporti - in forma permanente o temporanea - con gli altri musei, gli istituti di ricerca, le università, enti e fondazioni, esperti e studiosi, avvalendosi delle loro competenze e risorse per conseguire risultati di comune interesse e a fini pubblici.

AMBITO VII

Rapporti del museo con il pubblico e relativi servizi Premessa

Ogni museo affianca al dovere della conservazione del proprio patrimonio la missione, rivolta a varie e diversificate fasce di utenti, di renderne possibile la fruizione a scopo educativo, culturale, ricreativo e altro ancora. Interpretare il suo patrimonio e renderlo fruibile da parte dei visitatori, specialmente esponendolo, è dunque parte integrante della sua ragion d'essere.

In linea generale, il museo è sollecitato a sviluppare, nel rispetto della propria tradizione e cultura, quegli aspetti di orientamento verso il visitatore che mettano quest'ultimo in grado di godere l'accostamento al museo stesso come un evento particolarmente appagante non solo in quanto fattore di crescita culturale, ma anche in quanto momento privilegiato della fruizione del tempo libero, e valido complemento delle più consuete attività ricreative.

I punti qui di seguito indicati hanno valore di norma obbligatoria, riguardo ai livelli di base di servizi e comunicazione; di norma volontaria, laddove aprono prospettive di incremento e sviluppo del rapporto con pubblico al di sopra dei livelli di base. In quest'ultimo caso, si tratta di raccomandazioni aventi la funzione di suscitare sensibilità e indicare direzioni di possibile miglioramento.

Ogni museo è tenuto a garantire adeguati livelli di servizi al pubblico. In particolare dovranno essere assicurati:

- l'accesso agli spazi espositivi;
- la consultazione della documentazione esistente presso il museo;
- la fruizione delle attività scientifiche e culturali del museo;
- l'informazione per la miglior fruizione dei servizi stessi.

Ogni museo è tenuto, anche nel rispetto della normativa vigente, a dedicare impegno e risorse affinché l'accesso al museo sia garantito a tutte le categorie di visitatori/utenti dei servizi; rimuovendo barriere architettoniche e ostacoli di ogni genere che possano impedirne o limitarne la fruizione a tutti i livelli.

Ogni museo è tenuto a esporre le collezioni permanenti secondo un ordinamento scientificamente corretto, che interpreti e valorizzi gli aspetti di volta in volta ritenuti caratterizzanti.

L'ordinamento e l'allestimento dovranno offrire al visitatore gli elementi conoscitivi indispensabili ma anche, attraverso gli strumenti sotto descritti; informazioni orientative (di tipo storico, antropologico, storico-artistico, iconografico e quant'altro si renda utile) così da inserire nel percorso o nei percorsi di visita occasioni di arricchimento e di esperienza culturale in senso lato.

Per tutti gli aspetti comunicativi e informativi è da tenere presente la rilevanza progressivamente assunta dalla comunicazione remota, specialmente tramite Internet, atta a rendere disponibili informazioni scientifiche e pratiche di ogni genere in anticipo e successivamente rispetto alla visita effettiva.

AMBITO VIII

Rapporti con il territorio

Premessa

È caratteristica peculiare del patrimonio culturale italiano presentarsi come fenomeno di grande diffusione e pervasività nel territorio; una caratteristica che ha dato luogo alla metafora di "museo Italia". Gli istituti museali che, indipendentemente dall'appartenenza giuridica e dalla dimensione, ospitano collezioni provenienti dal territorio vicinore assumono in molti casi l'inevitabile funzione di centri di interpretazione del territorio stesso.

Questi musei, anche indipendentemente dal pregio e dalla rarità del patrimonio custodito, possono fornire un essenziale supporto ad ogni azione modificatrice degli assetti e degli usi del territorio, fornendo elementi di conoscenza utili a sostenere il perseguimento o la salvaguardia del pubblico interesse per la tutela di tutti i fattori identitari del territorio e delle popolazioni ivi residenti, ivi compreso il paesaggio.

Poiché non può darsi museo senza lo sviluppo di attività di ricerca sulle proprie collezioni e sui relativi contesti di provenienza, in questi musei la ricer-

ca deve potersi naturalmente estendere dal museo al territorio di riferimento.

In presenza di adeguate risorse umane e strumentali, oltre che delle eventuali autorizzazioni necessarie, il museo può inoltre garantire lo svolgimento di attività di indagine, rilievo, ricerca, documentazione, pronto intervento, conservazione preventiva e ricovero per ragioni di sicurezza estese al territorio di riferimento da svolgere in conformità con i relativi standard.

Non tutti i musei sono nelle condizioni di assumere compiti finalizzati alla conoscenza, alla conservazione, alla valorizzazione e alla gestione dei beni culturali diffusi sul territorio e spetta comunque agli enti proprietari o responsabili del museo la valutazione e la decisione di assegnare tali compiti al museo, stabilendo i necessari accordi per lo svolgimento dei compiti assegnati con gli enti titolari delle funzioni assunte.

E pertanto evidente che l'assunzione di responsabilità estese al territorio costituisce una scelta e non un obbligo, anche se resta peraltro vivamente raccomandato che i musei locali italiani siano adeguatamente attrezzati per svolgere funzioni di presidi territoriali idonei a facilitare localmente il lavoro degli organi preposti alla ricerca, alla tutela, alla valorizzazione, alla pianificazione territoriale ed alla didattica in tema di storia e culture locali.

Ove il proprietario decida di assegnare al proprio museo funzioni inerenti ai beni culturali diffusi sul territorio sarà tenuto a selezionare, caso per caso, quelle attività e funzioni che più utilmente possano venire poste in essere, in rapporto alle esigenze del territorio, alle effettive capacità del museo di svolgerle e nel pieno rispetto dei ruoli e degli ambiti di competenza degli organi preposti alla tutela.

Nell'indicazione delle proprie finalità e caratteristiche, ogni museo è tenuto a dichiarare le proprie responsabilità e vocazioni in relazione al territorio di appartenenza e riferimento.

La peculiare natura del patrimonio storico italiano e l'esperienza sviluppata in particolare in alcune realtà può comportare l'assunzione di specifiche responsabilità del museo in rapporto al proprio territorio di appartenenza e riferimento e determinare di conseguenza particolari modalità di gestione e organizzazione del museo, eventualmente nell'ambito di un sistema.

L'assunzione di responsabilità specifiche nei confronti del territorio di appartenenza e di riferimento deve essere chiaramente indicata nello statuto e/o nel regolamento del museo e le sue attività e impegni in tale ambito devono essere definiti nei documenti programmatici, unitamente alle modalità di esercizio dei compiti e degli impegni assunti.

Il pieno sviluppo della vocazione territoriale del museo comporta risorse finanziarie, strutture e personale adeguate e specifiche che devono essere garantiti dalla o dalle amministrazioni responsabili.

F.3 L'istituzione museale: riferimenti normativi

L'esercizio di un ruolo attivo nei confronti del territorio di appartenenza da parte del museo si configura quale azione sussidiaria nei confronti delle istituzioni competenti; favorendo nelle forme più opportune lo sviluppo di logiche e di strutture di sistema.

Lo sviluppo di una funzione territoriale attiva deve mirare ad implementare e rendere accessibile, in armonia con il regolamento del museo, raccolte documentarie (se possedute) e banche dati (ove disponibili, anche per via infotelematica) pertinenti al patrimonio culturale e paesaggistico del territorio di riferimento ed esplicitarsi in una presentazione atta a fornire al visitatore le chiavi di lettura più idonee per una comprensione dei valori identitari del territorio, anche in prospettiva diacronica e favorendo lo sviluppo.

F.3.1.4 - Accordo tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni per la catalogazione dei Beni Culturali

Di cui all'art. 149, comma 4, lettera e), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (1 febbraio 2001).

Ritenuto che la catalogazione del patrimonio culturale costituisce un'esigenza prioritaria cui occorre provvedere per l'intero territorio nazionale con criteri metodologici unitari e attraverso programmi coordinati, riferiti sia alle attività da svolgere che alle risorse necessarie e che a tal fine il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, le regioni e le autonomie locali attuano forme permanenti di cooperazione strutturale e funzionale;

tenuto conto di quanto previsto dall'art. 149, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e anche delle esperienze condotte nelle singole regioni, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per mezzo dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), cura *“la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale”* e l'ICCD realizza il Sistema informativo del catalogo generale nazionale dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici e demo-etno-antropologici;

tenuto conto che le regioni e gli enti locali concorrono attivamente, ciascuna per la parte propria e in reciproca collaborazione, alla costituzione di tale sistema col quale si intende assicurare al Paese un esauriente patrimonio di conoscenze, accessibile a diversi livelli, in ordine ai beni culturali e ambientali e che a tal fine le regioni costituiscono sistemi informativi regionali che sono in comunicazione con il Sistema informativo del catalogo generale;

ritenuto che i sistemi informativi regionali sono costituiti in modo da assicurare la piena realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo del catalogo

generale e per incrementare ed integrare in ambito locale gli archivi catalografici, in modo da corrispondere alle specifiche esigenze del Ministero, della regione e di ogni altro soggetto che concorra alla loro costituzione e in particolare: delle province, dei comuni singoli e associati, degli enti ecclesiastici e religiosi, degli istituti culturali e di ricerca attivi in ambito locale e di ogni altro eventuale soggetto pubblico e privato;

considerato che il Ministero e le regioni sottolineano l'importanza del concorso anche delle università e degli istituti di ricerca nella realizzazione del Sistema informativo del catalogo generale e dei sistemi informativi regionali;

considerato altresì che ciascuna regione individua le convenienti forme di organizzazione e di articolazione territoriale del sistema informativo regionale di propria competenza e che le regioni garantiscono l'integrazione delle conoscenze, il collegamento e l'allineamento dei diversi archivi presenti in ambito regionale che devono essere costantemente aggiornati a cura dei soggetti competenti;

il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:

Art. 1

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per mezzo dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), provvede alla unificazione ed emanazione degli standard e metodologie da seguire nelle attività di catalogazione dei beni indicati in premessa, ai fini della loro validità sull'intero territorio nazionale.

Il Ministero e le regioni cooperano per la definizione di tali standard e metodologie tenendo conto anche delle esperienze tecniche e scientifiche maturate.

Art. 2

La catalogazione costituisce lo strumento conoscitivo basilare per il corretto ed efficace espletamento delle funzioni legate alla gestione del territorio ai fini del conseguimento di reali obiettivi di tutela ed è strumento essenziale di supporto per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobile e mobile nel territorio e nel museo, nonché per la promozione e la realizzazione delle attività di carattere didattico, divulgativo e di ricerca.

Le parti convengono pertanto sulla necessità di assicurare il coordinamento metodologico ed operativo delle attività di catalogazione e sulla necessità di implementazione della carta del rischio del patrimonio culturale, quale strumento di supporto alle decisioni in materia di conservazione programmata, di restauro e di pianificazione territoriale.

Art. 3

Presso ogni regione viene costituito, a partire dalle realizzazioni esistenti, un sistema informativo relativo ai beni culturali e ambientali, per le esigenze dei sog-

getti istituzionali che vi concorrono. Il sistema deve essere realizzato in modo da potersi porre in comunicazione con il Sistema informativo del catalogo generale.

Il sistema sarà accessibile all'utenza esterna, fatti salvi sia gli aspetti di riservatezza e sicurezza che il rispetto dei diritti d'autore. I dati raccolti secondo le metodologie dell'ICCD possono essere organizzati, nell'ambito di ciascun sistema regionale, in modo tale da corrispondere alle esigenze di un'utenza differenziata.

I sistemi informativi regionali dei beni culturali e ambientali, in connessione con il sistema centrale dell'ICCD, costituiscono punto di riferimento in ambito regionale per le attività di catalogazione e di documentazione. A tal fine le istituzioni che operano sul territorio regionale concorrono alla costituzione del sistema informativo regionale, con l'integrazione in rete dei propri archivi catalografici.

Art. 4

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le regioni, mediante la commissione di cui al successivo art. 7, definiranno le modalità di gestione dei diritti d'autore sui dati condivisi (banche dati comuni o con possibilità di accesso reciproco).

In ogni caso si conviene sin d'ora che, nei reciproci rapporti, il diritto d'autore e i diritti sulle immagini debbano essere regolati come di seguito esposto:

Stato e regioni conservano ciascuno i propri diritti per i materiali che sono stati e che saranno prodotti distintamente da ciascuno di essi; di tali materiali Stato e regioni concedono l'utilizzazione a titolo gratuito limitatamente agli usi non commerciali delle amministrazioni medesime, delle province e degli enti locali; uno specifico diritto a titolarità comune tra Stato e singole regioni sarà previsto per i materiali acquisiti con investimenti e interventi comuni; specifici accordi potranno regolamentare i casi non previsti ai punti precedenti.

Art. 5

Ciascun soggetto che concorre al sistema informativo regionale provvede ad effettuare le operazioni di raccolta e implementazione dei dati, nel rispetto delle metodologie e degli standard nazionali emanati dall'ICCD, e si rende responsabile della loro validazione sulla base delle procedure previste dal sistema informativo regionale in conformità a quelle definite dallo stesso ICCD. L'ingresso dei dati nel Sistema informativo del catalogo generale è comunque subordinato a specifiche procedure di validazione finale da parte del medesimo Istituto.

Art. 6

Il Ministero, alla luce dell'intesa siglata il 13 settembre 1996 con la Cei, conviene che le regioni possano concorrere alle attività di catalogazione dei beni ecclesiastici, secondo modalità da concordare con la Cei, nel rispetto delle seguenti esigenze: reale rispondenza degli interventi di catalogazione agli standard emanati dall'ICCD; integrità dei prodotti realizza-

ti con il Sistema informativo generale e con i sistemi regionali; armonizzazione della programmazione degli interventi di catalogazione con le priorità definite nell'ambito della commissione prevista dall'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 7

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo viene istituita una commissione tecnica paritetica nazionale.

La commissione è composta da sei rappresentanti designati dal Ministero, tra cui il direttore e almeno due tecnici dell'ICCD, e da sei rappresentanti tecnici designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.

La commissione è convocata e presieduta da un rappresentante del Ministero, un rappresentante delle regioni svolge le funzioni di vicepresidente. Si riunisce non meno di due volte l'anno.

La commissione provvede a:

- promuovere e verificare le comuni attività per la definizione degli standard e delle metodologie di catalogazione;
- definire le modalità di gestione dei diritti d'autore di cui all'art 4;
- formulare programmi e progetti coordinati su scala nazionale che prevedano l'impiego di finanziamenti statali, regionali ed eventualmente europei;
- individuare strumenti di coordinamento per il merito raggio a livello nazionale e regionale delle attività di catalogazione programmate o in corso;
- studiare forme di integrazione tra il Sistema informativo generale e i sistemi regionali, con particolare riguardo allo scambio su base digitale delle informazioni;
- esaminare ogni altra tematica di carattere generale inerente alla catalogazione al fine di formulare indirizzi, individuare soluzioni e promuovere nuove forme di cooperazione e di sperimentazione;
- verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle attività di cui ai punti precedenti.

La commissione viene istituita con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali entro tre mesi dalla firma della presente intesa.

Art. 8

La commissione di cui agli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è sede per il coordinamento dei programmi di catalogazione di Stato, regione, enti locali ed enti ecclesiastici in ambito regionale.

Art. 9

Per l'attuazione del presente accordo ciascuna regione nel proprio ambito istituisce un coordinamento tecnico tra i soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema informativo regionale allo scopo di definire specifiche modalità attuative, assetti organizzativi ed operativi, e per armonizzare gli interventi di catalogazione.

Art. 10

Quanto contenuto nella premessa forma parte integrante del presente accordo.

Art. 11

Vengono superati e ricondotti alla presente intesa tutti i precedenti accordi stipulati in materia tra le parti.

F.3.1.5 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 1-10, 148-155).

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero.
2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.
3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 2 - Rapporti internazionali con l'Unione europea

1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.

Art. 3 - Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo

1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in Appendice 279 conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.
7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.

Art. 4 - Indirizzo e coordinamento

1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 5 - Poteri sostitutivi

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata *Conferenza Stato-regioni* e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

Art. 6 - Coordinamento delle informazioni

1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 7 - Attribuzione delle risorse

1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
 - a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;
 - b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
 - a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
 - b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;
 - c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

- l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;
 - la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;
 - la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inertezza al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.

Art. 8 - Regime fiscale del trasferimento dei beni

- I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.

Art. 9 - Riordino di strutture

- Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.

Art. 10 - Regioni a statuto speciale

- Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.

F.3.1.6 - Decreto Ministeriale 20 maggio 1992, n. 569

Regolamento recante norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

- Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano le misure tecniche necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1939, n. 184) e, successive modificazioni e integrazioni.
- Le norme contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

Art. 2 - Attività consentite negli edifici, per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento

- Negli edifici disciplinati dal presente regolamento, possono continuare ad essere svolte attività complementari previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) purché queste siano effettuate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio, ovvero in mancanza di queste, dei criteri tecnici prescritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio

1982, n. 577 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229) e nel rispetto delle norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939.

- Le attività descritte nell'art. 17, comma 4, della circolare del Ministero dell'interno del 15 febbraio 1951, n. 16 (pubblicata alle pagine 36 e seguenti del volume *Norme di prevenzione incendi* edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nel 1983), se sono svolte negli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
- Negli edifici cui si applicano le disposizioni del presente regolamento possono essere svolte nuove attività, indicate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98) qualora, siano rispettate le vigenti norme di sicurezza antincendio ovvero, in mancanza di queste, siano applicati i criteri tecnici descritti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, citato nel comma 1 del presente articolo.
- La soprintendenza competente per territorio esercita i poteri previsti dalla legge del 10 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Restano validi i provvedimenti di deroga già concessi, nonché i pareri formulati caso per caso quando già consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza, secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee è subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.
- I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983, n. 339). Per la segnaletica di sicurezza antincendio si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982, n. 218).

CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 3 - Misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza

- Gli edifici individuati dal precedente art. 1, comma 1, devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato delle persone verso luoghi sicuri, al fine di evitare pericoli per la loro incolumità nel caso d'incendio o di qualsiasi altro sinistro.
- Al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere individuato il tratto più breve che esse devono percorrere per raggiungere le uscite. Il relativo percorso deve avere in ogni punto una larghezza non inferiore a cm 90, deve essere privo di ostacoli e deve essere segnalato da cartelli posti ad intervalli regolari di trenta metri, sui qua-

li devono essere indicate, in modo chiaro e leggibile, le istruzioni sul comportamento che le persone devono adottare, nel caso di pericolo, e che sono redatte in conformità alle disposizioni dell'art. 11 del presente regolamento.

3. Il massimo affollamento consentito dovrà essere commisurato alla capacità di deflusso del sistema esistente di vie d'uscita valutata pari a sessanta persone, per ogni modulo ("modulo uno" cm 60).
4. Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a cm 90), che immettono in luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.
5. Nel computo della larghezza delle uscite possono essere conteggiati anche gli ingressi, se questi consentono un facile deflusso verso l'esterno in caso di emergenza.
6. Ove il sistema di vie di uscita non sia conforme alle prescrizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento con l'ausilio di sistemi che controllino il flusso dei visitatori in uscita ed in entrata.

Art. 4 - Divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta un'attività diversa

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento devono svolgersi in locali non comunicanti con altri locali ove si svolgono attività soggette che non abbiano relazione con l'attività principale. Qualora esista questa comunicazione la stessa deve essere protetta mediante infissi e tamponature aventi caratteristiche REI 120.

Art. 5 - Disposizioni relative allo svolgimento di attività negli edifici

1. È vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché il deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni.
2. È vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantità eccedenti il normale uso giornaliero, qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate all'interno dell'edificio per attività di restauro delle opere ivi presenti. Negli ambienti ove è svolta l'attività di restauro devono essere utilizzati impianti elettrici, anche provvisori, che in tutte le loro parti non costituiscano cause di pericolo.
3. Gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni singolo ambiente, che costituiscono i carichi di incendio elencati anche in allegato al certificato di prevenzione incendi, non possono essere incrementati. Non sono considerati elementi di arredo gli oggetti esposti al pubblico.
4. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe, non possono essere posti elementi di arredo combustibili, oltre al carico d'incendio esi-

stente costituito dalle strutture e dal materiale esposto, riportato nel certificato di prevenzione incendi.

5. Qualora negli edifici si svolgano nuove attività dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero siano ampliate le aree ove le attività sono svolte, il carico d'incendio relativo agli arredi e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non possono superare i dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente. I nuovi elementi di arredo combustibili, che siano successivamente introdotti negli ambienti, devono possedere le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco:
 - a) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2;
 - b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambi i lati e gli altri materiali di rivestimento devono essere di classe 1;
 - c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1IM.
 I materiali citati dovranno essere certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1984, n. 234).

Art. 6 - Depositi

1. Nei depositi di materiale di interesse storico ed artistico, collocati all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in modo da mantenere uno spazio libero di un metro dal soffitto e consentire i passaggi liberi non inferiori a cm 90 tra i materiali ivi depositati.
2. Le comunicazioni tra i locali adibiti a deposito ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte aventi caratteristiche REI 120, che di regola devono essere chiuse.
3. Nei depositi, il cui carico d'incendio è superiore a 50 chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato, debbono essere installati impianti di spegnimento automatico. Gli agenti estinguenti devono essere compatibili con i materiali depositati.
4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o numero due ricambi d'aria ambiente per ora con mezzi meccanici.

Art. 7 - Aree a rischio specifico

1. Per le aree di servizio che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982, quali le centrali termiche, le autorimesse, le officine ed i gruppi elettrogeni valgono le disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno, ai sensi della normativa citata nel precedente art. 2, comma 1.
2. Le centrali termiche, di nuova installazione, non possono essere ubicate all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento.

Art. 8 - Impianti elettrici

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge lo marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968, n. 77) e nella legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni.
2. Gli ambienti, ove è consentito l'accesso del pubblico, devono essere dotati di un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve indicare i percorsi di deflusso delle persone e le uscite di sicurezza.
3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche, secondo la normativa tecnica vigente.

Art. 9 - Mezzi antincendio

1. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve esservi un estintore portatile con capacità estinguente non inferiore a 13 A, per ogni 150 metri quadrati di superficie di pavimento. Tutti gli estintori debbono essere disposti uniformemente lungo tutto il percorso aperto al pubblico in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso. Gli agenti estinguenti debbono essere compatibili con i materiali che compongono gli oggetti esposti.
2. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento l'impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi.
3. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 litri per minuto per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più colonne, per il funzionamento contemporaneo di due colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 litri al minuto cadauno con una pressione residua al bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Gli idranti debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve, comunque, consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell'attività, eccetto in quei locali dove la presenza di acqua può danneggiare irreparabilmente il materiale esposto.
4. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 litri per minuto alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 minuti.
5. In prossimità dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, deve essere installato un attacco di mandata per autopompe.

6. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica d'incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.
7. In ogni edificio disciplinato dal presente regolamento deve essere previsto un sistema di allarme acustico ed ottico in grado di avvertire i visitatori delle condizioni di pericolo, in caso d'incendio, collegato all'impianto fisso di rivelazione automatica d'incendio. Le modalità di funzionamento del sistema di allarme devono essere tali da consentire un ordinato deflusso delle persone dai locali.

CAPO III - PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE

Art. 10 - Gestione della sicurezza

1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore del museo) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.
2. Il responsabile dell'attività è, comunque, tenuto a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali. Egli, in particolare, deve verificare che:
 - a) non siano superati i parametri per l'affollamento di cui al precedente art. 3, comma 3;
 - b) siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi di deflusso delle persone;
 - c) siano rispettate le condizioni di esercizio in occasione di manutenzione, risistemazione e il restauro dei locali e dei beni posti all'interno.
3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:
 - a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano, altresì, condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli, di cui all'art. 11, comma 6;
 - b) siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell'edificio. In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;
 - c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento, ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative;

- d) sia previsto un servizio organizzato, composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati;
- e) siano eseguite, per il personale addetto all'attività, periodiche riunioni di addestramento e di istruzione sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento dei locali in cui si svolge l'attività.
4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell'edificio, nonché delle condotte, delle fogne e delle opere idrauliche collocate entro la distanza di venti metri dal perimetro esterno dell'edificio.

Art. 11 - Piani di emergenza e istruzioni di sicurezza

1. Prima dell'inizio dello svolgimento delle attività all'interno degli edifici disciplinati dal presente regolamento, devono essere predisposti i piani di intervento da attuare se si verificano situazioni di emergenza. Il personale addetto deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani.
2. I piani d'intervento, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:
 - a) siano avvisati immediatamente i visitatori in pericolo, evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
 - b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo criteri semplici e prestabiliti e con l'ausilio del personale addetto;
 - c) sia richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili del fuoco, forze dell'ordine, ecc.); d) sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso;
 - d) sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle eventuali installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.
3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524.
4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata, che indichi tutte le possibili vie di esodo.
5. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata delle seguenti indicazioni:
 - a) scale e vie di esodo;
 - b) mezzi di estinzione;

- c) dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;
- d) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme;
- e) impianti e locali a rischio specifico.
6. il responsabile dell'attività, nominato ai sensi del precedente art. 10, comma 1, deve curare la tenuta di un registro, ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici e dei presidi antincendio, nonché all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.

Art. 12 - Disposizioni in materia di conservazione del materiale esposto

1. Nei locali ove si conservano stampe, dipinti, miniature, manoscritti e in genere materiali ed oggetti che possono subire alterazioni per le condizioni termigrometriche ambientali, debbono essere installati strumenti di misura e di regolazione atti a garantire il rispetto di tali condizioni.
2. Le tubazioni di alimentazione e di scarico dell'acqua e quelle di scarico dei liquami devono essere realizzate con modalità idonee ad evitare qualsiasi deterioramento delle porzioni di muri o di solai che portano affreschi, mosaici o altre decorazioni murali, o sui quali siano collocati quadri, arazzi o altro materiale espositivo.

CAPO IV - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ CON SUPERFICIE NON SUPERIORE A 400 MQ

Art. 13

1. La soprintendenza competente per territorio accerta se l'attività descritta nel precedente art. 1, comma 1, si svolge in locali che hanno la superficie complessiva di servizi e di depositi, non superiore a 400 metri quadrati.
2. Per le attività svolte nei locali, di cui al precedente comma 1, si applicano l'art. 2, commi 5 e 6, l'art. 3, l'art. 5, commi 1 e 2, l'art. 6, commi 1 e 2, l'art. 7, comma 1, l'art. 8, commi 1 e 2, l'art. 9, comma 1, l'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, e l'art. 12.
3. Il responsabile delle attività deve rispettare gli obblighi prescritti dal precedente art. 10 comma 2, nonché quelli prescritti dal precedente art. 10, comma 3, lettera a) e lettera b), primo periodo.

CAPO V - DEROGHE

Art. 14 - Deroghe

1. Qualora sussistano comprovate ragioni di carattere tecnico o specifiche esigenze di tutela dei beni, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, può essere formulata una domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento.

- La domanda di autorizzazione, prevista dal precedente comma 1, deve essere corredata dal parere della soprintendenza competente per territorio, per il quale si applica l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
- Il comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e può avvalersi di esperti nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 - Norme transitorie

- Gli edifici storici ed artistici, di cui al precedente art. 1, comma 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16 - Disposizioni finali

- Sono abrogati gli articoli 2, 3, da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1943, n. 8). Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

F.3.1.7 - Legge 22 settembre 1960, n. 1080

Norme concernenti i musei non statali

Art. 1

I musei appartenenti ad enti diversi dallo Stato, a seconda dell'importanza delle loro collezioni ed in rapporto ad una adeguata organizzazione artistica, scientifica e culturale rispondente all'interesse nazionale che essi rivestono, vengono ripartiti nelle seguenti quattro categorie:

- 1) musei multipli;
- 2) musei grandi;
- 3) musei medi;
- 4) musei minori.

L'assegnazione dei musei alle singole categorie e i trasferimenti da categoria a categoria vengono stabiliti con decreto dei Ministri per l'Interno e per la Pubblica Istruzione a seguito del parere espresso da un Comitato composto da:

- un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, che presiede il Comitato;
- un rappresentante del Ministero dell'Interno;
- due rappresentanti del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti;
- due Sovrintendenti, uno per le antichità e l'altro per l'arte medioevale e moderna;
- un rappresentante dell'Associazione dei Comuni e uno dell'Associazione delle Provincie;
- un rappresentante dell'Associazione dei direttori e funzionari dei musei locali.

Il Comitato è nominato per decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione, dura in carica tre anni e può essere confermato. Esso ha sede presso il Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 2

Entro un anno dalla data di assegnazione dei predetti musei alle singole categorie, l'ente proprietario è tenuto a predisporre, entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio, un progetto di regolamento di organizzazione e di funzionamento degli istituti dipendenti, che dovrà essere sottoposto al parere del Comitato di cui all'art. 1, prima di essere inviato all'esame dell'organo di controllo.

F.3.1.8 - Regio Decreto del 7 novembre 1942, n. 1564

Articoli ancora in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Limiti di applicabilità delle norme

Le norme contenute negli articoli seguenti si applicano per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti termici, elettrici e idraulici che interessino gli edifici pubblici e privati pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti d'interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Le dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

Art. 4 - Opere sotterranee

Entro il perimetro e nelle adiacenze degli edifici, che poggino su terreno non roccioso ed abbiano carattere monumentale o contengano opere d'arte stabilmente applicate alle murature, non possono compiersi opere che perturbino il regime delle acque sotterranee.

Non possono inoltre costruirsi condotti di fognatura per acque nere o miste o bianche correnti parallelamente agli edifici predetti ad una distanza minore di m 5.

La costruzione di tali condotti parallelamente ai muri di fondazione degli edifici, a distanza fra m 10 e m 5, è subordinata alla condizione che sia assicurata, con opportuni provvedimenti costruttivi e con periodica ispezione e manutenzione, l'impermeabilità dei condotti medesimi.

Le condotte in pressione trasportanti acqua di qualsiasi genere devono, ove sia possibile, essere collocate a distanza non inferiore a metri cinque dai muri di fondazione degli edifici indicati nel primo comma.

Le condotte di cui nel precedente comma, distanti meno di m 10, debbono essere racchiuse in cunicolo murario praticabile, a pareti impermeabili e atto a lasciare liberamente defluire gli opportuni scarichi le eventuali acque di perdita delle tubazioni stesse.

Le diramazioni dei condotti di fognatura e di acqua in pressione, traversanti o sottopassanti muri di fondazione degli edifici predetti, debbono essere contenute in cunicolo murario a pareti impermeabili e munito di proprio scarico a distanza adeguata.

Art. 5 - Distanze degli impianti per materiali infiammabili

È vietato d'installare ad una distanza inferiore a trenta metri dagli edifici indicati nell'art. 1 industrie, imprese ed esercizi relativi a materie infiammabili, nonché depositi o distributori delle materie medesime.

Art. 6 - Locali per abitazione

È vietato di concedere a chiunque, per abitazione, locali negli edifici di cui all'art. 1, quando tali locali non siano, allo scopo, convenientemente predisposti e premuniti.

Condizione necessaria per la concessione è che i locali per abitazione non abbiano diretta comunicazione con gli altri, e siano da questi separati mediante muri, pavimenti e soffitti costruiti interamente con materiali resistenti al fuoco.

Art. 13 - Isolamento delle canalizzazioni e sistemazione degli apparecchi

Le canalizzazioni principali di vapore, acqua calda ed aria calda devono essere isolate termicamente lungo tutto il loro percorso e difese da ogni contatto con sostanze combustibili, suscettibili di essere danneggiate dal calore.

Nell'interno dei locali, gli apparecchi di riscaldamento debbono essere sempre collocati in modo che, né per l'immediata vicinanza, né per le fughe eventuali di acqua, vapore o aria fortemente riscaldata, possano recare guasti agli edifici e ai materiali di collezione.

Art. 14 - Impianti ad aria calda

Le canalizzazioni di distribuzione dell'aria calda devono essere costruite con materiale incombustibile, avere, quando occorra, un adeguato isolamento termico e non attraversare o percorrere le pareti dei locali dove sono gli impianti centrali di produzione del calore o di deposito dei combustibili.

Quando le predette canalizzazioni debbono attraversare o percorrere pareti che interessano affreschi, arazzi, decorazioni, o altri oggetti d'interesse storico, artistico o bibliografico, l'isolamento termico deve essere attuato in modo da evitare screpolature nelle pareti e negli intonaci.

La temperatura nei distributori dell'aria calda non deve superare in alcun punto i 40 °C. Deve inoltre esistere una separazione completa fra i canali dell'aria e quelli dei prodotti della combustione.

Quando esista un impianto di ventilazione naturale, le canne di espulsione devono sempre sboccare direttamente all'esterno. È vietato lo sbocco nei sottotetti, intercapedini e simili, anche se ventilati.

Le guarniture e serrande delle bocche di introduzione dell'aria calda nei locali debbono essere metalliche. La disposizione delle bocche d'introduzione e delle palette direttrici deve essere tale che le vene di aria calda offrano il minimo pericolo di danno agli oggetti conservati.

Art. 15 - Limiti di umidità negli ambienti

Nell'interno delle biblioteche, degli archivi e dei locali dove si conservino libri, stampe, dipinti, miniature, manoscritti e documenti, ed in genere materiali ed oggetti che possano subire alterazione per l'aria troppo secca o troppo umida, gli impianti di riscaldamento devono essere completati da dispositivi che assicurino all'aria, in tutte le stagioni, un'umidità relativa compresa fra il 40% ed il 65%.

CAPO V - IMPIANTI IDRAULICI

Art. 26 - Distanze delle tubazioni e condotte

Le tubazioni di alimentazione dell'acqua per uso potabile o sanitario o per servizio antincendio e le condotte di scarico di acque e liquami di qualsiasi genere debbono essere separate con adeguata distanza dalle porzioni di muri o da solai che portino affreschi o mosaici od altre decorazioni murali o sui quali siano applicati o comunque collocati quadri, arazzi od altri oggetti d'interesse storico, artistico o bibliografico, facilmente deperibili per azione dell'acqua o delle materie di rifiuto. Le tubazioni di scarico delle materie di rifiuto non debbono essere collocate a distanza minore di 5 m dai muri o solai i cui costituenti siano alterati o facilmente alterabili.

Art. 27 - Sistemazione delle tubazioni e condotte

Tutte le tubazioni e condotte di cui nell'articolo precedente debbono essere applicate alle pareti senza rivestimento, bene in vista e facilmente accessibili. I tubi debbono risultare distaccati dalle pareti di almeno 10 cm, salvo che, per il diametro o il peso o l'ingombro, ciò dia luogo a difficoltà di posa eccessive.

Quando l'estetica l'impone, le tubazioni predette possono essere collocate entro incassi ricavati nei muri dell'edificio o entro strutture di mascheramento, purché i tubi stessi distino almeno 10 cm dalla faccia interne dell'incasso o della struttura di mascheramento e le superfici interessate dei muri siano rivestite di intonaco impermeabile.

Gli incassi o le strutture di mascheramento possono essere chiusi verso l'esterno solo con pareti di piccolo spessore e facilmente amovibili provviste di fori di spia dai quali il liquido eventualmente sfuggente dalle tubazioni possa liberamente e visibilmente defluire.

In ogni caso però devono risultare bene in vista e potersi facilmente raggiungere e smontare tutti i sifoni delle condotte di scarico di acque luride, le relative deviazioni angolari, i pezzi speciali di confluenza e diramazione, i raccordi ed in generale tutti quei tratti delle condotte medesime nei quali sono da temere le ostruzioni.

Ogni colonna montante di adduzione dell'acqua deve essere munita al piede di saracinesca intercettatrice contenuta entro scatola o chiusino bene in vista e facilmente accessibile e, se adibita a servizio antincendio, predisposta in modo da potersi suggellare in posizione di apertura. Ogni colonna deve inoltre essere munita di scarico al piede. Ogni diramazione deve essere munita di rubinetto intercettatore presso il suo inizio e, se di grande sviluppo, anche di più rubinetti debitamente ubicati, bene in vista e facilmente manovrabili, per sezionare tutta o parte della diramazione in caso di guasti o riparazioni.

In regioni ove le temperature scendono normalmente sotto zero, se le colonne montanti sono collocate esternamente all'edificio, esse debbono essere munite di rivestimento termicamente isolante.

Art. 28 - Misure contro eventuali perdite d'acqua

I locali adibiti a cucine o gabinetti ed ogni altro locale dove siano collocate fontane, rubinetti o bocche di attingimento non debbono di regola risultare attigui o sovrapposti a quelli in cui siano conservati affreschi, mosaici, quadri, arazzi od altre cose facilmente alterabili con l'umidità.

È vietata la collocazione di cassoni, serbatoi od altri organi analoghi in posizione tale che eventuali perdite possano recar danno.

CAPO VI - COLLAUDI E CONTROLLI

Art. 29 - Organi tecnici

I progetti tecnici per la costruzione dei nuovi edifici indicati nell'art. 2 e quelli relativi all'esecuzione o modificazione degli impianti previsti nei precedenti capi sono sottoposti alla preventiva approvazione dei competenti organi tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate.

Agli organi predetti spetta di consentire nei singoli casi le deroghe previste nelle precedenti norme e di eseguire il collaudo dei nuovi edifici e degli impianti con le modalità stabilite dalle rispettive amministrazioni, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche.

Per l'esame dei progetti e per le visite di controllo agli edifici ed agli impianti è richiesta la collaborazione del competente comando dei Vigili del fuoco.

Art. 30 - Controllo dell'apparecchiatura antincendio

La rete idrica alimentante gli idranti da incendio e tutti gli apparecchi in essa inseriti debbono essere assoggettate a periodiche ispezioni, per assicurarsi della loro completa efficienza.

Art. 31 - Controllo degli impianti di riscaldamento

Gli apparecchi centrali di produzione del calore qualunque ne sia la potenza, debbono rispondere a tutte le norme vigenti in materia ed essere annualmente sottoposti a controlli da parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 32 - Controllo della temperatura e dell'umidità

La temperatura e l'umidità dell'aria nei locali e nei casi indicati nell'art. 15 debbono essere controllate dal personale di custodia, mediante apparecchi indicatori e registratori disposti in numero sufficiente nei locali medesimi e mantenute mediante adatta regolazione degli apparecchi di riscaldamento e di inumidimento.

Art. 33 - Vigilanza sugli apparecchi locali di riscaldamento

Gli apparecchi locali di riscaldamento, collocati a norma dell'art. 9 sono soggetti per tutto il periodo del loro funzionamento ad una rigorosa sorveglianza da parte del personale dirigente e di custodia.

Nelle ore notturne ed in tutto il periodo in cui gli ambienti restino abbandonati, gli apparecchi locali a combustione debbono essere completamente spenti e vuotati. Per gli apparecchi elettrici di riscaldamento occorre accertare che gli interruttori locali e principali corrispondenti siano in posizione di apertura del circuito.

Art. 34 - Collaudo dell'impianto idrico

Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto idrico deve provvedere alla sua accurata prova, con carico di almeno due volte la pressione di esercizio e in ogni caso non inferiore a 3 kg/cm², effettuando contemporaneamente l'ispezione di ogni parte dell'impianto, per assicurarsi dell'assenza di perdite.

Art. 35 - Schemi degli impianti tecnici

Presso ogni biblioteca, archivio, museo, galleria o edificio monumentale, deve tenere uno schema aggiornato di tutti gli impianti tecnici esistenti nell'edificio, nonché di tutte le condotte, fogne ed opere idrauliche collocate a distanza non maggiore di m 20 dal perimetro esterno dell'edificio, con l'esatta indicazione delle relative dimensioni, degli apparecchi inseriti e di ogni altro elemento che possa guidare nell'esecuzione di rapide manovre di riparazione nelle opere predette.

F3.2 - Carte internazionali e normativa comunitaria (UE)

F3.2.1 - Elenco dei principali documenti normativi e di indirizzo

1. Déclaration de Xi'an sur la conservation du contexte des constructions, des sites et des secteurs patrimoniaux 2005. *Adottata dalla 15ª Assemblea generale dell'ICOMOS, Xi'an, Cina, 21 ottobre 2005, revisione finale il 22 ottobre 2005.*
2. ICOM code of ethics for museums 2004. *Adottato all'unanimità dalla 15ª Assemblea generale dell'ICOM (Buenos Aires, Argentina, il 4 novembre 1986), modificato dalla 20ª Assemblea generale (Barcellona, Spagna, il 6 luglio 2001), revisionato e rinominato ICOM Code of Ethics for Museums dalla 21ª Assemblea generale dell'ICOM (Seoul, 8 ottobre 2004).*
3. Shanghai charter 2002. *7th Regional Assembly of the Asia Pacific Organisation International Council of Museums (ICOM) Shanghai, Cina, 20-25 October 2002.*
4. Ename charter 2002. *International Guidelines for Authenticity, Intellectual Integrity and Sustainable Development in the Public Presentation of Archaeological and Historical Sites and Landscapes, 17 October 2002.*
5. Regolamento (CE) n. 974/2001 del Consiglio, 14/05/2001. *Modifica il regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali.*
6. Regolamento (CE) 1526/98 della Commissione, 16/07/1998. *Modifica il regolamento (CEE) n. 752/93 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali.*
7. Direttiva 96/100/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 17/02/1997. *Modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.*
8. ICOMOS, *Principes pour l'établissement d'archives documentaires des monuments, des ensembles architecturaux et des sites* 1996. *Testo ratificato dall'11ª Assemblea Generale dell'ICOMOS, Sofia, Bulgaria, 5-9 ottobre 1996.*
9. Regolamento (CE) 2469/96 del Consiglio, 16/12/1996. *Modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali.*
10. Regolamento (CEE) 752/93 della Commissione, 30/03/1993. *Disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali.*
11. Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, 15/03/1993. *Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.*
12. Regolamento (CEE) 3911/92 del Consiglio, 9/12/1992. *Esportazione di beni culturali.*
13. ICAM Charter 1979.

F3.2.2 - Codice di deontologia dell'ICOM per i musei ¹

1. INTRODUZIONE

Il Codice di deontologia dell'ICOM per i musei rappresenta uno strumento di autoregolamentazione professionale. Stabilisce gli standard minimi ai quali possono ragionevolmente attenersi, nella condotta e nell'assolvimento delle loro funzioni, i professionisti museali in ogni parte del mondo. Inoltre, stabilisce chiaramente ciò che il pubblico ha il diritto di aspettarsi dai professionisti museali. Sebbene il Codice non possa prevalere sulla legislazione nazionale, può tuttavia svolgere un ruolo quasi giuridico laddove la legislazione sia lacunosa o inesistente in materia.

I codici di deontologia, al pari della legislazione, subiscono l'influenza delle trasformazioni sociali e dell'evolversi delle pratiche professionali. Ciò è tanto più vero per i musei. Il loro ruolo sociale, in prima istanza di natura educativa, si è esteso alle attività di svago e di turismo, nonché alla promozione dell'identità culturale. Nel corso degli ultimi vent'anni, inoltre, in alcuni Paesi si sono verificate trasformazioni profonde in seguito al passaggio di alcuni servizi pubblici al settore privato e commerciale e con l'istituzione di agenzie specializzate nei servizi museali. Tale evoluzione rischia di avere effetti destrutturanti sulla professione. Tutti coloro cui compete la raccolta e l'interpretazione del patrimonio naturale e culturale devono trovare un vincolo professionale comune nella presente versione riveduta del Codice di deontologia dell'ICOM per i musei. L'adesione all'ICOM comporta l'accettazione di questo Codice.

Ogni sezione del Codice è stata riesaminata dal Comitato dell'ICOM per la deontologia alla luce delle moderne pratiche museali e riveduta di conseguenza. Il Codice, inoltre, è qui presentato in veste meno prescrittiva. Si tratta della prima tappa di una riforma il cui completamento è previsto per il 2004: i principi della pratica professionale saranno integrati da direttive che hanno lo scopo di guidare chi deve metterle in atto. Il presente lavoro non sarebbe stato possibile senza il prezioso contributo del Presidente e del Segretario generale dell'ICOM, e senza le numerose osservazioni costruttive offerte dai Comitati e dai soci dell'ICOM nel corso di un anno di consultazione. La maggior parte del lavoro è stata realizzata dai componenti il Comitato per la deontologia, che a tal fine si sono incontrati in tre occasioni e per tre volte hanno preso parte a un forum di discussione on line.

L'ICOM ha pubblicato la sua Etica delle acquisizioni nel 1970. La prima versione completa del Codice di deontologia professionale è stata pubblicata nel 1986. L'attuale versione riveduta è stata approvata all'unanimità dalla 20ª Assemblea generale dell'ICOM di Barcellona, Spagna, il 6 luglio 2001. Come i documenti precedenti, l'attuale Codice propone una normativa comune minima e universale, alla quale possono far riferimento gruppi nazionali e gruppi specia-

lizzati in funzione delle proprie specifiche esigenze. L'ICOM sollecita la pubblicazione di codici nazionali e specialistici e gradirebbe riceverne copia: vanno inviati al Segretario generale dell'ICOM, Maison de l'UNESCO, 1 rue Miollis, 75732 Paris cedex 15, France. e-mail: secretariat@icom.org

Geoffrey Lewis
Presidente del Comitato dell'ICOM
per la deontologia

DEONTOLOGIA DELLE ISTITUZIONI

La presente sezione presuppone che l'istituzione sia un museo che fornisce un servizio pubblico, secondo quanto definito nello Statuto dell'ICOM. I seguenti paragrafi si applicano anche qualora l'istituzione non sia un museo, ma fornisca servizi ai musei.

2. PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA CONDUZIONE DI UN MUSEO

2.1 - Standard minimi per i musei

L'Amministrazione responsabile di un museo ha il dovere etico di mantenere e potenziare tutti gli aspetti del museo, le sue collezioni e i suoi servizi. In particolare, ha il compito di garantire che tutte le collezioni a esso affidate siano adeguatamente custodite, conservate e documentate.

In alcuni Paesi, gli standard minimi relativi alle finanze del museo, ai locali, al personale e ai servizi sono definiti per legge o con altro atto governativo. In altri Paesi, i criteri di indirizzo e la valutazione degli standard minimi sono dati sotto forma di "accreditamento", "registrazione" o di analogo schema valutativo. Qualora non esistano definizioni di tali standard a livello locale, si possono ottenere direttive dal Comitato nazionale, dal Comitato internazionale competente in materia o dalla Segreteria dell'ICOM.

2.2 - Statuto

Ogni museo deve avere un statuto scritto o altro documento che ne definisca chiaramente lo status giuridico, la missione e la natura permanente di organismo senza fini di lucro, in conformità con la legislazione nazionale in materia. L'Amministrazione responsabile di un museo deve redigere e rendere pubblici le finalità, gli obiettivi e le politiche del museo, nonché il ruolo e la composizione dell'Amministrazione responsabile stessa.

2.3 - Finanze

L'Amministrazione responsabile si assume la piena responsabilità della gestione finanziaria del museo e della custodia di tutti i suoi beni, ivi comprese le collezioni e la relativa documentazione, i locali, gli impianti e le attrezzature, le risorse finanziarie e umane. All'Amministrazione responsabile compete di stabilire e precisare gli obiettivi e la politica dell'istituzione e di garantire che i beni del museo

siano opportunamente ed effettivamente utilizzati a fini museali. Essa si preoccupa che i fondi, provenienti da fonti pubbliche o private, necessari a gestire adeguatamente e a potenziare il lavoro del museo siano regolarmente erogati in misura sufficiente. Devono essere inoltre adottate e messe in atto procedure contabili idonee, in conformità con le leggi e le norme contabili vigenti nel paese. Le collezioni sono poste al servizio del pubblico e non devono essere in alcun modo considerate fonte di profitto.

2.4 - Locali

L'Amministrazione responsabile è tenuta a provvedere ambienti idonei sotto il profilo della sicurezza e della conservazione delle collezioni. Gli edifici e gli impianti devono consentire al museo di svolgere le sue funzioni primarie di acquisizione, ricerca, deposito, conservazione, educazione e presentazione. I locali devono essere conformi alla legislazione vigente in materia di salute, sicurezza e accessibilità, con particolare riguardo alle esigenze di persone portatrici di handicap. Adeguate misure di protezione contro i rischi derivanti da furto, incendio, inondazione, atti di vandalismo e deterioramento devono essere applicate in via permanente. Un piano d'azione da porre in atto in caso di emergenze deve essere predisposto in modo dettagliato.

2.5 - Personale

L'Amministrazione responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale del museo sia sufficientemente consistente e qualificato per adempiere ai compiti che gli sono affidati. Il numero di persone impiegate e lo status contrattuale (permanente o temporaneo) dipendono dalle dimensioni del museo, delle sue collezioni e dalle sue responsabilità. Devono essere adottate misure idonee di conservazione delle collezioni, di modalità di accesso ai servizi destinati al pubblico, di ricerca e sicurezza.

L'Amministrazione responsabile ha un dovere particolarmente importante per quanto attiene la nomina del direttore o della persona che dirige il museo. Deve valutare le conoscenze e le competenze necessarie affinché l'incarico sia svolto validamente. Il direttore di un museo è direttamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione responsabile, con la quale - o con la persona cui è conferita l'amministrazione fiduciaria delle collezioni - deve avere un rapporto diretto.

In caso di nomina, di promozione, di licenziamento o di retrocessione di un membro del personale, l'Amministrazione responsabile deve garantire che tale misura sia adottata in conformità con le procedure legali e con la politica del museo. Anche qualora la decisione sia stata delegata al direttore o ad altro responsabile, questi deve garantire che la riorganizzazione del personale risponda a criteri professionali e deontologici, oltre che all'interesse del museo.

I professionisti museali devono avere una formazione universitaria, tecnica e professionale adeguata nonché usufruire di formazione permanente, al fine di svolgere il proprio compito nella conduzione del museo e nella tutela del patrimonio. L'Amministrazione responsabile deve riconoscere la necessità e il valore di un personale adeguatamente formato e qualificato e offrirgli l'opportunità di aggiornarsi e di riqualificarsi regolarmente per rinnovare le proprie conoscenze e garantire un lavoro competente.

L'Amministrazione responsabile non deve mai chiedere a un membro del personale di agire in conflitto con i principi del presente Codice di deontologia dell'ICOM per i musei o di ogni altra legge nazionale o codice specialistico o nazionale di deontologia.

2.6 - Amici dei musei e associazioni di sostegno

Il potenziamento dei musei dipende in larga misura dal sostegno del pubblico. Numerosi musei si avvalgono di associazioni di amici e/o di altre associazioni che contribuiscono alla loro attività. Compete all'istituzione creare condizioni favorevoli alla nascita di tali associazioni, riconoscerne l'apporto, incoraggiarne l'attività e promuovere rapporti di buona armonia tra le associazioni e il personale del museo.

2.7 - Funzione educativa e ruolo del museo nella comunità

Un museo è un'istituzione al servizio della società e del suo sviluppo, ed è di norma aperto al pubblico (anche qualora si tratti di un pubblico ristretto, come nel caso di alcuni musei specializzati).

Al museo spetta l'importante compito di potenziare la funzione educativa e di richiamare un pubblico più ampio, facendo appello a tutte le componenti della comunità, del territorio o del gruppo cui il museo fa riferimento. Il pubblico deve avere l'opportunità di collaborare con il museo per sostenerne le finalità e le attività. L'interazione con la comunità che costituisce il pubblico di un museo è parte integrante della missione educativa del museo stesso, e a tale scopo può rendersi necessaria l'assunzione di apposito personale.

2.8 - Modalità di accesso del pubblico

Le esposizioni e altre manifestazioni devono essere rese fisicamente e intellettualmente accessibili al pubblico per un congruo numero di ore e in modo regolare. Il museo deve inoltre consentire al pubblico, in misura ragionevole, di incontrare il personale e di avere accesso alle collezioni non esposte, su appuntamento o previo altro accordo. In particolare i musei, in quanto conservano testimonianze fondamentali, sono tenuti a rendere le collezioni il più possibile accessibili agli specialisti e ai ricercatori. Ogni richiesta di informazioni sulle collezioni deve essere soddisfatta, fatte salve le restrizioni dovute a motivi di riservatezza o di sicurezza (v. § 7.3).

2.9 - Presentazioni, esposizioni e altre manifestazioni

Primo dovere del museo è conservare le collezioni per il futuro e utilizzarle per la crescita e la divulgazione del sapere attraverso la ricerca, l'attività educativa, le esposizioni permanenti e temporanee, nonché altre manifestazioni. Tali attività devono essere conformi alla politica e alle finalità educative stabilite dal museo e non devono compromettere né la qualità, né la cura delle collezioni. I musei devono essere consapevoli del fatto che la presentazione di oggetti senza attestazione di provenienza può essere recepita come incoraggiamento al traffico illecito di beni culturali. Il museo deve impegnarsi a garantire che le informazioni rese pubbliche, quale che ne sia il supporto, siano corrette, oggettive e scientificamente fondate.

2.10 - Finanziamenti esterni e sostegni di altro tipo

I musei possono cercare e accettare aiuti finanziari o sostegni di altro tipo presso istituzioni pubbliche o private. È opportuno definire esattamente la politica in base alla quale si stabiliscono i rapporti tra il museo e tale istituzione. È fondamentale che tali rapporti non compromettano né gli standard e le finalità del museo, né gli interessi delle comunità eventualmente coinvolte nella manifestazione così finanziata.

2.11 - Attività generatrici di reddito

Molti musei mettono a disposizione dei visitatori servizi quali negozi e posti di ristoro, dai quali è possibile ricavare un reddito. In alcuni casi, esistono altre possibilità atte a generare un reddito, quali le collaborazioni con attività commerciali o promozionali. Per una corretta gestione, l'Amministrazione responsabile deve definire esattamente una politica commerciale relativa all'uso delle collezioni e del museo che non danneggi l'istituzione o la qualità delle collezioni. Tale politica deve differenziare chiaramente le attività che hanno finalità culturali da quelle che perseguono obiettivi commerciali. Quantunque procurino vantaggi economici al museo, le attività commerciali devono rispettarne lo status di istituzione senza fini di lucro. Tutte le attività devono essere programmate e svolte al fine di migliorare la conoscenza del museo e delle sue collezioni.

Qualora organizzazioni senza fini di lucro o imprese commerciali siano coinvolte in attività promosse dal museo per ricavarne un reddito, i rapporti che esse intrattengono con il museo devono essere definiti con chiarezza, sulla base di un accordo che precisi l'attività del museo in quel preciso ambito. La pubblicità e i prodotti derivati devono rispettare le norme concordate. Facsimili, riproduzioni o copie di oggetti appartenenti alla collezione di un museo, per qualsiasi scopo realizzati, devono rispettare l'integrità dell'originale ed es-

sere sempre dichiarate come “facsimile”. Ogni articolo messo in vendita deve conformarsi alla legislazione nazionale o locale vigente.

2.12 - Obblighi legali

Ogni Amministrazione responsabile deve garantire che il museo assolva a tutti gli obblighi legali, si tratti di legislazione internazionale, nazionale, regionale o locale, e di trattati. L'Amministrazione responsabile deve inoltre adempiere a ogni obbligo giuridico o ad altra norma relativa a qualsiasi aspetto attenga il museo, le sue collezioni e attività.

3. ACQUISIZIONI PER LE COLLEZIONI MUSEALI

3.1 - Collezioni

L'organo di governo del museo deve adottare in forma scritta e rendere pubblici i criteri seguiti nella politica relativa alle collezioni. Tale politica deve trattare le questioni della tutela e dell'uso delle collezioni pubbliche esistenti. Deve indicare chiaramente gli ambiti tematici delle collezioni e predisporre direttive volte alla conservazione perenne delle stesse. Va inoltre definita una politica di acquisizioni che ne contempli esaurientemente i limiti e le condizioni (v. § 3.5), nonché un limite all'acquisto di oggetti che non possano essere catalogati, conservati, immagazzinati né esposti in maniera adeguata. La politica relativa alle collezioni deve essere riveduta almeno ogni cinque anni.

Tutti gli oggetti devono essere acquisiti conformemente agli obiettivi definiti dalla politica delle collezioni e devono essere scelti nella prospettiva di una permanenza stabile e non di un'eventuale cessione. Le acquisizioni di oggetti o di esemplari che non siano conformi alla politica del museo devono avere carattere di eccezionalità ed essere effettuate soltanto dopo essere state scrupolosamente esaminate dall'Amministrazione responsabile del museo. Prima di ogni acquisizione, l'Amministrazione responsabile deve tener conto del parere di tutti i professionisti di cui può avvalersi in merito alle caratteristiche dell'oggetto o dell'esemplare considerato, in merito al rispetto del patrimonio culturale o naturale, locale, nazionale o internazionale nonché degli interessi specifici degli altri musei. Anche qualora siano soddisfatte tali condizioni, gli oggetti non corredati di certificazione valida non possono essere acquisiti. Le nuove acquisizioni devono essere portate a conoscenza del pubblico in maniera costante e regolare.

3.2 - Acquisizione di oggetti di provenienza illecita

Il commercio illecito di oggetti ed esemplari incentiva la distruzione di siti storici, di culture etniche e di habitat biologici; favorisce il furto a livello locale, nazionale e internazionale. Mette in pericolo specie di flora e fauna a rischio di estinzione, viola la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (1992) ed è contrario allo spirito di conser-

vazione del patrimonio culturale nazionale e internazionale. I musei devono essere consapevoli dei rischi di distruzione dell'ambiente umano e naturale e di perdita di conoscenze che risultano dal traffico illecito e dal mercato che questo alimenta. Il professionista museale deve assolutamente essere a conoscenza che l'eventuale sostegno fornito da un museo al commercio illecito, indipendentemente dal mezzo, diretto o indiretto, contraddice gravemente la deontologia.

Un museo non deve acquisire alcun oggetto o esemplare, mediante acquisto, donazione, prestito, lascito o scambio, senza che l'Amministrazione responsabile e il responsabile del museo si siano assicurati che il museo può ottenere una valida attestazione di proprietà. È necessario compiere ogni possibile sforzo per accertare che tale oggetto non sia stato acquistato illegalmente nel - o esportato illecitamente dal - paese di origine o da un paese di transito (compreso il paese nel quale si trova il museo stesso) in cui la proprietà era legale. Al riguardo, prima di prendere in considerazione l'acquisto dell'oggetto, è assolutamente indispensabile ricostruirne l'intera vicenda a partire dalla scoperta o fabbricazione.

Oltre a tali misure di salvaguardia, un museo non deve in alcun modo acquisire oggetti, quale ne sia la modalità, se l'Amministrazione responsabile o il responsabile ha motivo di pensare che il loro rinvenimento abbia provocato la distruzione o il danneggiamento illecito o/e intenzionale o non scientifico di monumenti antichi, di siti archeologici o geologici, o di habitat naturali; o qualora ritenga che il proprietario o l'occupante del terreno o, ancora, le stesse autorità governative non siano stati avvertiti della scoperta. Un museo, inoltre, non deve acquisire direttamente o indirettamente esemplari biologici o geologici raccolti, venduti o trasferiti, con qualsiasi modalità, in violazione della legislazione locale, nazionale, regionale o dei trattati internazionali relativi alla tutela delle specie e della natura del paese in cui si trova il museo o di ogni altro paese.

L'acquisizione di un oggetto la cui provenienza non sia certificata, anche se esso è di estremo interesse per il museo, può dar luogo a un conflitto professionale. La possibilità di produrre un titolo giuridico di proprietà deve pertanto costituire condizione primaria di ogni acquisizione. In rarissimi casi, un oggetto senza attestazione di provenienza può presentare un valore talmente eccezionale per la scienza che la sua conservazione diventa di pubblica utilità. Se una simile scoperta appare di rilevanza internazionale, ciò giustifica che la decisione di acquisirlo sia affidata a specialisti della disciplina. La decisione deve essere fondata su motivazioni scientifiche precisamente formulate, senza che intervengano pregiudizi nazionali o istituzionali di sorta.

3.3 - Ricerca e raccolta sul campo

I musei devono assumere una posizione di chiara responsabilità nel porre freno al continuo degrado delle risorse naturali, archeologiche, etnografiche, storiche e artistiche del mondo. Ogni museo deve praticare una politica che consenta di condurre le proprie attività di raccolta nel rispetto delle leggi e degli accordi nazionali e internazionali in materia, garantendo un approccio conforme allo spirito e agli obiettivi delle politiche nazionali e internazionali messe in atto per proteggere e valorizzare il patrimonio culturale e naturale.

Le esplorazioni, i prelievi di materiali e gli scavi condotti sul campo devono avvenire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nel paese ospite. La programmazione di studi e di raccolte sul campo deve essere preceduta da una ricerca, dalla comunicazione e consultazione con le autorità competenti e con tutti i musei o le istituzioni universitarie interessate del paese o della regione coinvolta nello studio. Tale consultazione deve accertare che l'attività prevista sia legale e giustificata dal punto di vista accademico e scientifico, e prevedere accordi che consentano di comunicare alle autorità competenti del paese di accoglienza i dati raccolti e i risultati delle ricerche.

Ogni campagna di raccolta deve essere condotta in modo che tutti i partecipanti al programma agiscano legalmente e responsabilmente nel raccogliere esemplari e dati, e scorraggino con tutti i mezzi possibili le pratiche, illegali e distruttive, contrarie alla deontologia. Qualora il lavoro sul campo coinvolga una comunità esistente o il suo patrimonio culturale, le acquisizioni devono aver luogo solo sulla base di un accordo esplicito e reciproco, senza che vi sia sfruttamento del proprietario o degli informatori. Si deve prestare la massima attenzione al volere della comunità interessata, che risulta determinante.

3.4 - Cooperazione tra musei per l'attuazione di politiche in materia di acquisizione

I musei, le cui tematiche e politiche di acquisizione siano simili, devono riconoscere e accettare la necessità di collaborare e consultarsi. Devono consultarsi non appena si presenti l'eventualità di un conflitto di interessi sia nel caso di un'acquisizione sia per la definizione di un ambito di specializzazione. I musei devono rispettare gli ambiti di raccolta degli altri musei.

3.5 - Acquisizioni condizionate

Donazioni, lasciti e prestiti possono essere accettati solo se sono conformi con le politiche stabilite dal museo in materia di acquisizione ed esposizione. Le offerte soggette a condizioni particolari devono essere rifiutate qualora le condizioni proposte siano giudicate contrarie agli interessi a lungo termine del museo e del suo pubblico.

3.6 - Prestiti tra musei

Il prestito di oggetti in entrata e in uscita, così come il concedere o l'ospitare esposizioni può avere l'importante funzione di accrescere l'interesse per il museo e i suoi servizi, nonché il suo prestigio. In qualità di custodi temporanei dei prestiti, i musei devono proteggere gli oggetti e garantirne la pronta restituzione al termine della manifestazione. Tali principi deontologici devono essere applicati in egual misura sia agli oggetti in prestito sia agli oggetti destinati a collezioni permanenti. Si devono stabilire direttive precise in merito a tutti gli oggetti accolti temporaneamente nel museo.

Gli oggetti in prestito non devono essere accettati né esposti qualora non ne sia documentata l'origine (v. § 3.1-3.3) o qualora essi non presentino finalità educative, scientifiche o intellettuali coerenti con gli obiettivi del museo (v. § 3.4-3.5). Il museo deve mantenere piena responsabilità per quanto riguarda l'uso degli oggetti dati in prestito e la loro interpretazione, in conformità con quanto richiesto per le collezioni permanenti (v. § 2.9). Si devono evitare conflitti d'interessi (v. § 3.7), specie nel caso in cui l'autore del prestito finanzia anche l'esposizione (v. § 2.10) o abbia un legame con il museo che la realizza.

Gli oggetti di una collezione museale devono essere dati in prestito unicamente a fini scientifici, di ricerca e educativi. Non devono essere concessi in prestito a privati.

3.7 - Conflitto d'interessi

La politica in materia di collezioni o il regolamento di ogni museo devono prevedere disposizioni atte a evitare che tutti coloro che sono coinvolti nella politica o nella gestione del museo - per esempio, un membro del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministrazione responsabile o del personale del museo - entrino in competizione con il museo per l'acquisto di oggetti o traggano vantaggio da informazioni privilegiate ottenute grazie alla posizione che occupano. In caso di conflitto d'interessi tra una singola persona e un museo, prevalgono gli interessi del museo. È altresì necessario esaminare con la massima cura ogni offerta di oggetti finalizzata alla vendita o a una donazione effettuata per beneficiare di agevolazioni fiscali - proveniente da membri delle Amministrazioni responsabili o del personale, delle loro famiglie e di persone loro vicine.

4. CESSIONE DELLE COLLEZIONI

4.1 - Generale presunzione di inalienabilità delle collezioni

Funzione fondamentale di quasi tutti i tipi di museo è acquisire oggetti e conservarli per i posteri. Di conseguenza, deve essere sempre massima la prevenzione contro la cessione di oggetti o di esemplari posseduti dal museo. Ogni forma

di cessione, che avvenga per donazione, scambio, vendita o distruzione, necessita di una valutazione professionale di alto livello da parte dei conservatori e sarà approvata dall'Amministrazione responsabile solo dopo che sia stato preso in considerazione tale parere nonché quello di giuristi competenti in materia.

Possono appellarsi a considerazioni particolari alcune istituzioni specialistiche, quali i musei che presentano collezioni di esemplari vivi o i musei che producono essi stessi alcuni elementi della collezione, o musei specializzati nella didattica e nella formazione. I musei e altre istituzioni che presentano esemplari vivi - orti botanici, giardini zoologici e acquari - possono considerare sostituibile e rinnovabile almeno parte delle collezioni. In altri casi, tecniche distruttive di analisi, applicate a fini di ricerca, possono causare la perdita parziale di un oggetto o di un esemplare. In tutti i casi vale comunque il preciso dovere deontologico di accertare che tali attività non siano di pregiudizio per la sopravvivenza delle specie o degli esemplari studiati, presentati o utilizzati, e che un rapporto particolareggiato sull'insieme di tali attività sia stabilmente allegato alla documentazione di cui è dotata la collezione.

4.2 - Cessione legale e altre possibilità

Le leggi sulla tutela e la permanenza delle collezioni museali e il diritto dei musei di disporre degli oggetti conservati nelle proprie collezioni variano notevolmente da un museo all'altro. Alcuni musei non autorizzano alcuna cessione delle collezioni, a eccezione di oggetti che siano seriamente danneggiati a causa di un deterioramento naturale o accidentale. Altri non pongono alcun limite esplicito alle cessioni.

Un museo, qualora disponga del diritto giuridico di cessione o abbia acquisito oggetti che possono essere alienati, deve rispettare rigorosamente i requisiti e le procedure legali nonché ogni altro obbligo in materia. Il museo, che pure dispone del diritto giuridico di cessione, può non essere completamente libero di cedere oggetti acquistati con il sostegno finanziario di una fonte esterna (per esempio, sovvenzioni pubbliche o private, donazioni di un'associazione di "Amici del museo" o di un mecenate privato). Tali cessioni richiedono di norma il consenso di tutte le parti che hanno contribuito all'acquisto originario.

Se l'acquisto iniziale è stato soggetto a vincoli cogenti, essi devono essere rispettati, a meno che non sia chiaramente dimostrato che è impossibile o fondamentalmente nocivo rispettare tali vincoli. Anche in questo caso il museo può essere sciolto da tali restrizioni solo mediante una procedura giuridica appropriata.

4.3 - Politiche e procedure in materia di cessione

Quando il museo ha la facoltà giuridica necessaria di cedere un oggetto, la decisione di vendere o di eliminare un elemento delle collezioni deve essere adottata soltanto dopo matura riflessione (v. § 4.1). Prima di deciderne la vendita all'asta o in altro modo, l'oggetto deve essere proposto ad altri musei per uno scambio, una donazione o una vendita diretta.

La decisione di alienare un oggetto o un esemplare, scambiandolo, vendendolo o distruggendolo, spetta all'Amministrazione responsabile del museo, che agisce in accordo con il direttore e il conservatore della collezione. La procedura della cessione deve rispettare le responsabilità deontologiche e legali del museo, il carattere delle collezioni (rinnovabili o non rinnovabili) e il ruolo di pubblica rilevanza che il museo ha nel conservare le collezioni. Su tutte queste decisioni e sugli oggetti in questione devono essere redatte relazioni esaustive; si devono inoltre adottare misure idonee alla conservazione e/o al trasferimento della documentazione relativa all'oggetto, ivi compresi dossier fotografici, nonché ogni altro supporto tecnologico, se possibile.

I membri del personale del museo, l'Amministrazione responsabile, le loro famiglie o persone loro vicine non possono in alcun caso essere autorizzati a comprare oggetti provenienti da una collezione. Inoltre, nessuna di queste persone può essere autorizzata ad appropriarsi di pezzi provenienti dalle collezioni del museo, anche temporaneamente, per qualsivoglia collezione o per uso personale.

Le somme o i compensi ottenuti dall'alienazione e dalla cessione di oggetti ed esemplari provenienti dalla collezione di un museo devono essere reinvestiti unicamente a beneficio della collezione, in particolare per l'acquisizione di nuovi oggetti.

4.4 - Rientro e restituzione di beni culturali

La Convenzione dell'UNESCO sulle misure da adottare per vietare e prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illecite di beni culturali (1970) e la Convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (1995) stabiliscono i principi che regolano la condotta dei musei in materia di rientro e restituzione di beni culturali. Se il paese o il popolo di origine richiede il rientro di un oggetto o di un esemplare e dimostra che esso è stato esportato o trasferito violando i principi di tali convenzioni e che appartiene al patrimonio culturale o naturale di quel paese o popolo, il museo interessato, se gli è consentito dal punto di vista giuridico, deve adottare provvedimenti tempestivi per coadiuvare le operazioni di rientro dell'oggetto.

In risposta alle richieste di rientro di beni culturali nel paese o presso il popolo di origine, i musei devono essere pronti ad aprire il dialogo con la massima disponibilità, sulla base di criteri scienti-

fici e professionali (anziché agire a livello governativo e politico). Devono inoltre valutare la possibilità di stabilire collaborazioni bilaterali o multilaterali con i musei di Paesi che abbiano perduto una parte significativa del loro patrimonio culturale o naturale.

I musei devono altresì rispettare rigorosamente i termini della Convenzione per la tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato (Convenzione dell'Aja, primo Protocollo, 1954 e secondo Protocollo, 1999). In appoggio a tale Convenzione, i musei devono astenersi dall'acquistare, acquisire o appropriarsi di beni culturali provenienti da un paese occupato.

CONDOTTA PROFESSIONALE

La seguente sezione presuppone che il professionista museale operi all'interno di un museo. Tutti i paragrafi si applicano anche qualora una persona fornisca un servizio al museo direttamente o per il tramite di un'agenzia specializzata.

5. PRINCIPI GENERALI

5.1 - Obblighi deontologici dei professionisti museali

Prestare servizio all'interno di un museo, sia esso finanziato da istituzioni private o pubbliche, è un incarico di rilevanza pubblica che comporta grandi responsabilità. Di conseguenza, il personale del museo deve agire con integrità secondo i più rigorosi principi deontologici e con la massima obiettività nell'esercitare ogni funzione.

Il professionista museale deve basarsi su due principi essenziali. Il primo è che i musei svolgono un servizio di pubblica rilevanza, il cui valore per la comunità è direttamente proporzionato alla qualità dei servizi resi. In secondo luogo, le capacità intellettuali e le conoscenze professionali non sono di per sé sufficienti e devono ispirarsi a una condotta deontologica di alto livello.

Il direttore e il personale tutto sono tenuti alla lealtà nei confronti del proprio museo sul piano professionale e scientifico, e devono sempre agire in conformità con la politica ufficiale del museo. Devono rispettare i criteri del Codice di deontologia dell'ICOM per i musei così come ogni altro codice o principio etico che si applichi al lavoro museale. Il direttore o il funzionario responsabile del museo deve parimenti sollecitare l'Amministrazione responsabile, ogni volta che se ne presenti la necessità, ad attenersi a queste stesse norme.

5.2 - Condotta personale

La lealtà verso i colleghi e verso il museo di appartenenza è un dovere professionale importante e deve fondarsi sul rispetto dei principi deontologici fondamentali applicabili alla professione nel suo insieme.

I candidati a qualsiasi incarico professionale de-

vono esplicitare con la massima franchezza e lealtà tutte le informazioni che possano rivelarsi utili a chi deve prendere in esame la loro candidatura; una volta assunti, devono riconoscere che il lavoro in un museo è generalmente considerato un'occupazione a tempo pieno.

Anche qualora le norme contrattuali consentano un lavoro esterno o partecipazioni in attività a scopo di lucro, il direttore e i funzionari di grado più elevato non devono assumere altri impieghi remunerati o accettare incarichi esterni in conflitto con gli interessi del museo. Chiunque di loro accetti incarichi, remunerati o no, deve vigilare affinché non siano compromessi i principi etici personali e istituzionali.

5.3 - Interessi privati

Se coloro che esercitano altre professioni hanno generalmente diritto a una certa indipendenza personale, i professionisti museali devono sapere che nessuno dei loro interessi privati o professionali può essere completamente disgiunto da quelli dell'istituzione per la quale lavorano o di ogni altra in cui ricoprono incarichi ufficiali, quali che siano le precauzioni e le riserve adottate. Ogni attività connessa ai musei e svolta da un professionista museale a titolo personale può avere ripercussioni sull'istituzione o esserle associata. Il professionista museale deve pertanto preoccuparsi che le sue motivazioni e i suoi interessi personali siano coerenti, ed essere consapevole del modo in cui i suoi atti possono essere interpretati da un osservatore esterno.

I dipendenti dei musei e altre persone loro prossime non devono accettare regali, favori, prestiti o altri benefici personali che vengano offerti in ragione della funzione svolta nel museo (v. § 8.5). Occasionalmente, la cortesia professionale può consentire di offrire e ricevere doni, ma ciò deve sempre avvenire a nome dell'istituzione interessata e non a titolo personale.

6. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI RIGUARDO ALLE COLLEZIONI

6.1 - Acquisizione di collezioni museali

Il direttore e i suoi collaboratori museali devono adottare ogni provvedimento atto ad assicurare che l'Amministrazione responsabile del museo svolga una politica in materia di collezioni definita per iscritto, riveduta e regolarmente aggiornata. Tale politica, è ufficialmente adottata e aggiornata dall'Amministrazione responsabile, costituisce il fondamento di tutte le decisioni e avvertenze professionali concernenti le acquisizioni.

6.2 - Tutela delle collezioni

La tutela delle collezioni è un dovere professionale fondamentale. Pertanto, un compito professionale importante consiste nel garantire che tutti gli oggetti accolti in via temporanea o permanente nel

museo siano provvisti di una documentazione completa che consenta di conoscerne la provenienza e la condizione e ne faciliti l'identificazione e la conservazione. Tutti gli oggetti accolti nel museo devono essere adeguatamente conservati e protetti, tenendo conto anche di richieste specifiche avanzate dalle comunità da cui l'oggetto proviene.

Si deve prestare particolare attenzione affinché sia messa in atto una politica di salvaguardia delle collezioni dai danni naturali e umani; si devono altresì predisporre gli strumenti necessari a garantire la massima sicurezza per impedire che gli oggetti possano essere rubati dalle vetrine, nel corso di esposizioni, nei laboratori o nei depositi; per impedire che siano danneggiati quando devono essere manipolati o, ancora, che siano danneggiato o rubati nel corso di spostamenti. Qualora l'uso nazionale o locale preveda di avvalersi dei servizi di compagnie di assicurazione, il personale deve garantire che la copertura dei rischi sia adeguata, in particolare per quanto riguarda gli oggetti in transito, in prestito o altri che non appartengono al museo ma sono temporaneamente affidati alla sua responsabilità.

I professionisti museali non devono delegare compiti importanti in fatto di custodia delle collezioni e di conservazione né altra funzione professionale a persone che non abbiano le conoscenze e le capacità necessarie a coadiuvarli nel proteggere le collezioni o che non siano adeguatamente controllate. È inoltre fondamentale consultare colleghi professionisti, interni o esterni al museo, qualora il livello dell'esperienza professionale in un dato museo si riveli insufficiente a garantire la corretta conservazione degli oggetti presenti nelle collezioni di cui si è responsabili.

6.3 - Conservazione delle collezioni

Uno degli obblighi deontologici essenziali di ogni professionista museale è garantire un'adeguata tutela e conservazione delle collezioni e dei singoli oggetti di cui l'istituzione è responsabile. Lo scopo è garantire, per quanto possibile, che le collezioni siano trasmesse alle generazioni future nelle condizioni migliori e più sicure sulla base delle cognizioni e delle risorse attuali.

Il riconoscimento e il rispetto dell'integrità e dell'autenticità culturale e fisica di ciascun oggetto, esemplare o collezione, rappresentano un valore fondamentale dell'opera di conservazione. Per le opere di carattere sacro, ciò implica il rispetto delle tradizioni e delle culture delle comunità di provenienza (v. § 6.6). È essenziale allegare a ogni oggetto o esemplare la documentazione idonea, l'analisi della sua composizione, il rilievo dello stato di conservazione e la descrizione di ogni deterioramento.

Tutti i professionisti museali cui sono affidati oggetti ed esemplari devono fare in modo di creare e mantenere un ambiente atto a proteggere le collezioni, siano esse in deposito, in esposizione o in cor-

so di trasporto. Tale conservazione preventiva costituisce un fattore importante nella gestione dei rischi di un museo.

Le condizioni di un oggetto o di un esemplare possono richiedere interventi di conservazione e l'opera di uno specialista. Che si tratti di restauro o di manutenzione, l'obiettivo principale deve essere quello di stabilizzare l'oggetto o l'esemplare. Negli zoo e negli acquari, le pratiche di conservazione possono includere tecniche di arricchimento ambientale e comportamentale. Tutte le procedure di conservazione devono essere documentate e reversibili, e tutti gli elementi aggiunti e le modifiche fisiche o genetiche apportate devono potersi distinguere con chiarezza dall'oggetto o esemplare originario.

6.4 - Documentazione delle collezioni

La registrazione e la documentazione delle collezioni, secondo norme adeguate, sono un dovere professionale prioritario. È particolarmente importante che tale documentazione preveda una minuziosa descrizione di tutti gli oggetti, della loro provenienza e origine, nonché delle condizioni in cui sono stati presi in carico dal museo. I dati sulle collezioni devono essere continuamente aggiornati e arricchiti durante l'intera permanenza dell'oggetto nella collezione del museo. Gli oggetti devono essere conservati in luogo sicuro e dotati di sistemi di documentazione che consentano al personale e agli altri legittimi utenti di accedervi (v. § 2.7). I dati relativi alle collezioni, se pubblicati su internet o in altro modo, devono essere sottoposti a un rigoroso controllo per evitare la divulgazione di informazioni personali e di altri dati particolarmente riservati.

6.5 - Condizioni di benessere degli animali vivi

Se i musei o istituzioni analoghe hanno in affidamento animali vivi per scopi espositivi o di ricerca, la salute e il benessere di tali animali devono essere oggetto di una preoccupazione deontologica fondamentale. È essenziale che gli animali e le loro condizioni di vita siano controllati regolarmente da un veterinario o da altra persona di qualifica equivalente. Il museo deve predisporre e applicare un codice di sicurezza per la protezione del personale e dei visitatori, e tale codice deve essere preventivamente approvato da un veterinario esperto.

6.6 - Resti umani e oggetti di significato sacro

Le collezioni di resti umani o gli oggetti che hanno un significato sacro devono essere collocati in luogo sicuro e trattati con ogni rispetto; devono inoltre essere conservati con la massima cura come collezioni d'archivio in istituzioni scientifiche. Devono essere messi a disposizione di tutti gli studiosi che lo richiedano in base a motivazioni attendibili. Le ricerche che vertono su tali oggetti, la loro collocazione e tutela e il loro utilizzo (per mostre, riproduzioni e pubblicazioni) devono rispettare gli standard profes-

sionali e gli interessi e le credenze dei membri della comunità o dei gruppi etnici o religiosi da cui gli oggetti provengono. Quanto all'utilizzo di oggetti "sensibili" in esposizioni interpretative, è necessario usare molto tatto nel massimo rispetto dei sentimenti di umana dignità di tutti i popoli.

Il museo dovrà inoltre rispondere con prontezza, rispetto e sensibilità alla richiesta di ritirare dalla pubblica esposizione resti umani e oggetti di significato sacro. Allo stesso modo, si dovrà rispondere alla richiesta di restituzione di tali oggetti. I musei devono definire politiche che stabiliscano chiaramente le procedure da adottare nel dar seguito a questo tipo di richieste (v. § 4.4).

6.7 - Raccolte private

L'acquisizione, la raccolta e il possesso di oggetti da parte di un professionista museale per una collezione personale possono apparire in sé non contrari alla deontologia ed essere considerati strumenti utili per accrescere le conoscenze professionali e il giudizio critico. Tuttavia, nessun professionista museale deve porsi in concorrenza con il proprio museo sia nell'acquisizione di oggetti sia in ogni altra attività personale di raccolta. In alcuni Paesi e in numerosi musei, i professionisti museali non sono autorizzati a possedere collezioni personali, e tale regola deve essere rispettata. Laddove non esistano restrizioni di questo tipo, un professionista museale che possieda una collezione privata deve poter fornire all'Amministrazione responsabile, su richiesta, una descrizione della sua collezione e una dichiarazione in merito all'entità della collezione stessa. Sarà opportuno definire e osservare scrupolosamente un accordo tra il professionista museale e l'Amministrazione responsabile riguardo alla collezione privata (v. § 8.4).

7. RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

7.1 - Osservanza delle norme professionali

I professionisti museali devono rispettare le norme e le leggi esistenti nonché garantire il prestigio e la dignità della loro professione. Devono porre il pubblico al riparo di ogni comportamento professionale illegale o contrario alla deontologia. Devono inoltre avvalersi di ogni occasione opportuna per informare il pubblico in merito agli obiettivi, alle finalità e alle aspirazioni della professione allo scopo di far meglio conoscere e comprendere il contributo dei musei nella società.

7.2 - Rapporti con il pubblico

I professionisti museali devono mantenere sempre un comportamento efficiente e cortese nei confronti del pubblico e rispondere in tempi brevi alle lettere e a qualsiasi richiesta di informazioni. Devono rispettare le norme di riservatezza ma, nel contempo, mettere a disposizione del pubblico e degli

specialisti la propria esperienza professionale, consentendo a chiunque ne faccia richiesta di prendere completa visione, sotto il loro controllo, degli oggetti o documenti affidati alle loro cure, anche qualora ciò avvenga ai fini di una ricerca personale o nell'ambito di un interesse specifico.

7.3 - Riservatezza

I professionisti museali devono proteggere le informazioni riservate ottenute nell'ambito del proprio lavoro, ivi comprese quelle sulla provenienza degli oggetti posseduti o presi in prestito dal museo (v. § 3.6), nonché ogni informazione riguardante i dispositivi di sicurezza del museo, delle collezioni private o dei siti in occasione di visite ufficiali (v. § 2.8).

Le informazioni inerenti gli oggetti portati al museo per essere identificati sono riservate. Qualora tali informazioni possano contribuire alla conoscenza scientifica, il proprietario dell'oggetto deve essere avvisato del fatto che la divulgazione dei dati a esso relativi presenta motivi di interesse (v. § 8.3). Dette informazioni, tuttavia, non devono essere pubblicate né comunicate ad altra istituzione o persona senza l'autorizzazione del proprietario.

La riservatezza non può ostacolare l'obbligo giuridico di coadiuvare le forze di polizia o altra pubblica autorità incaricata di indagare su beni che potrebbero essere stati rubati o illegalmente acquisiti (o trasferiti).

8. RESPONSABILITÀ PERSONALI NEI CONFRONTI DEI COLLEGGI E DELLA PROFESSIONE

8.1 - Responsabilità professionali

I professionisti museali hanno l'obbligo di attenersi alle politiche e alle procedure dell'istituzione cui appartengono e di accettarne le decisioni. Possono opporsi a talune proposte o pratiche ritenute pregiudizievoli per il museo, per i musei in generale, per la professione o per deontologia professionale. Tali divergenze di opinione devono essere formulate in maniera obiettiva.

8.2 - Rapporti professionali

I professionisti museali sono tenuti a condividere le proprie conoscenze e l'esperienza professionale con i colleghi, nonché con i ricercatori e gli studiosi nei settori di loro competenza. Devono rispettare e dimostrare gratitudine verso coloro da cui hanno appreso nuove conoscenze e, a loro volta, devono comunicare i progressi tecnici e le esperienze che possono servire ad altri, senza volerne trarre alcun guadagno personale.

La formazione del personale nelle attività specializzate collegate al lavoro museale è estremamente importante per la crescita professionale. Qualora ciò si dimostri necessario, ciascuno deve accettare il compito di formare i colleghi. I professionisti dai quali dipendano giovani impiegati, stagisti, studenti e as-

sistenti che seguono, a titolo formale o informale, una formazione professionale, devono consentire loro di beneficiare delle esperienze e conoscenze acquisite. Devono inoltre trattarli con la considerazione e il rispetto abituali tra professionisti museali.

Allo stesso modo, la crescita del volontariato dipende dai buoni rapporti che si stabiliscono tra professionisti museali e volontari. I primi devono pertanto seguire con attenzione i volontari, in modo costruttivo, al fine di creare un ambiente di lavoro piacevole e armonioso. I volontari devono conoscere il presente Codice e tenerne conto nelle proprie attività museali e personali (v. § 2.6).

I professionisti museali devono necessariamente stringere rapporti di lavoro con un considerevole numero di persone, professionisti e volontari, nel proprio museo e all'esterno. Tali rapporti devono essere improntati a cortesia e onestà in modo da offrire servizi professionali efficaci e di alto livello.

8.3 - Ricerca

Devono essere promosse tutte le ricerche miranti a stabilire la provenienza degli oggetti, nonché le ricerche condotte per approfondirne l'interpretazione, per produrre pubblicazioni o per qualsiasi altro scopo pertinente. Il livello della ricerca può variare da un museo all'altro, ma essa deve comunque rispondere a finalità istituzionali ed essere conforme alla prassi amministrativa, deontologica e scientifica, nel rispetto delle norme definite dalla legislazione nazionale e internazionale in materia di copyright. L'indicazione delle fonti intellettuali utilizzate, in qualsiasi forma (a stampa, manoscritta, orale ecc. o con altri mezzi di comunicazione tradizionali o tecnologici) è un dovere deontologico. I risultati delle ricerche devono essere comunicati al pubblico e ai professionisti.

Quando i professionisti di un museo preparano determinati oggetti per presentarli o per documentare una ricerca sul campo nell'ambito delle loro funzioni, il museo conserva, salvo diverso accordo, tutti i diritti sui lavori realizzati.

8.4 - Commercio

Nessun professionista museale deve prendere parte diretta o indiretta ad alcun tipo di commercio (vendita o acquisto a fini di lucro) di beni naturali e culturali. Il commercio a opera del personale di un museo pone comunque seri problemi - anche dove non vi sia alcun rischio di conflitto diretto con il museo di appartenenza -, e pertanto non deve essere autorizzato (v. § 7.5 dello Statuto dell'ICOM).

8.5 - Altri potenziali conflitti d'interessi

In generale, i professionisti museali devono astenersi da ogni iniziativa o attività che possa generare un conflitto d'interessi o essere interpretata in tal senso. In ragione delle loro conoscenze ed esperienze e dei loro contatti, i professionisti museali hanno

spesso occasione di prestare la propria opera, a titolo personale, sotto forma di perizie, consulenze, consulti, lezioni, articoli, interviste sui media. Anche qualora la legislazione nazionale e gli accordi personali all'interno del luogo di lavoro lo consentano, tali attività possono apparire ai colleghi, al museo d'appartenenza o al pubblico fonte di conflitto d'interessi. Ci si dovrà conformare scrupolosamente a quanto stabiliscono le leggi e il contratto di lavoro. Qualora insorga un conflitto potenziale, bisogna riferirne subito al superiore gerarchico o all'Amministrazione responsabile del museo e adottare i provvedimenti necessari per modificare la situazione.

Occorre vigilare scrupolosamente affinché gli interessi esterni non interferiscano in alcun modo con il corretto adempimento dei compiti e dei doveri ufficiali (v. § 3.7 e § 5.2).

8.6 - Autenticazione e perizia scientifica

Condividere le conoscenze e l'esperienza personale con i colleghi e con il pubblico (v. § 7.2) è un aspetto fondamentale delle finalità del museo e deve avvenire in conformità con i più rigorosi criteri scientifici. Possono tuttavia sorgere conflitti d'interesse quando si tratti di effettuare una perizia scientifica o una valutazione economica dell'oggetto. La stima del valore monetario di un oggetto può essere fornita soltanto dietro autorizzazione e su richiesta ufficiale di altri musei o di autorità giuridiche o governative o, ancora, di altre autorità pubbliche competenti. Qualora il museo interessato possa diventarne il beneficiario per ragioni legali o finanziarie, è opportuno provvedere a una perizia indipendente.

I professionisti museali non devono identificare o autenticare oggetti di cui abbiano motivo di credere o di sospettare che siano stati illegalmente o illecitamente acquisiti, trasferiti, importati o esportati. Non devono mai agire in alcun modo che possa, anche soltanto in apparenza, favorire direttamente o indirettamente una simile attività. Qualora vi sia motivo di sospettare di una condotta illecita, le autorità competenti ne devono essere informate.

8.7 - Condotta contraria alla deontologia

Ogni professionista museale deve conoscere la normativa nazionale e locale, nonché le relative norme di applicazione. Deve altresì evitare le situazioni che possano essere interpretate quali tentativi di corruzione o alla stregua di un comportamento comunque scorretto. Nessun professionista museale deve accettare regali o altri omaggi o compensi, quale ne sia la forma, da commercianti, banditori di aste o altra persona, qualora ciò abbia come esito l'acquisizione o la cessione di oggetti del museo oppure l'ottenimento di facilitazioni amministrative.

Al fine di evitare ogni sospetto di corruzione, il professionista museale non dovrà in nessun caso raccomandare a un visitatore del museo alcun commerciante, banditore di aste o esperto. Chiunque lavori

in un museo è tenuto a rifiutare qualsiasi "prezzo speciale" o sconto su acquisti personali da parte di un commerciante con il quale un determinato museo o lo stesso museo di appartenenza intrattenga rapporti professionali.

9. APPLICAZIONE DEL CODICE DI DEONTOLOGIA DELL'ICOM PER I MUSEI

9.1 - Statuto del Codice di deontologia dell'ICOM per i musei

Il presente Codice espone i principi deontologici dei professionisti museali ai quali fa riferimento lo Statuto dell'ICOM agli articoli 2 (2), 9 [1 d)], 14 [17 b)], 15 [7 c)], 17 [12 e)] e 18 [(7 d)]. L'adesione all'ICOM e il pagamento della quota annuale all'ICOM comporta l'accettazione del Codice di deontologia dell'ICOM per i musei.

9.2 - Uso del nome e del logo dell'ICOM

Trattandosi di un'associazione professionale, l'adesione all'ICOM conferisce numerosi vantaggi alla persona o all'istituzione che vi aderiscono. La qualifica di socio non autorizza a usare l'appellativo "Consiglio internazionale dei musei" (in qualsiasi lingua), la sigla "ICOM" o il relativo logo per promuovere o patrocinare qualsivoglia prodotto o operazione commerciale.

Glossario

Attività a fini scientifici

Attività svolte per approfondire la conoscenza e la comprensione derivanti dall'interpretazione di oggetti o di idee.

Attività generatrici di reddito

Attività destinate a ottenere un guadagno o un profitto di natura economica.

Conflitto d'interessi

Presenza di un interesse privato o personale che dà origine a una contraddizione di principio in una situazione professionale e che invalida - o sembra invalidare - l'obiettività delle decisioni da adottare.

Contrattazione

Acquisto o vendita di oggetti per ricavarne un guadagno personale o istituzionale.

Debita diligenza

Obbligo di mettere in atto ogni sforzo al fine di stabilire l'insieme degli elementi relativi a un oggetto prima di scegliere quale linea di condotta seguire, in particolare, per identificarne la fonte e la storia e poi deciderne l'eventuale acquisizione o l'uso.

Organizzazione non-profit

Organo che ha status giuridico, rappresentato da una persona morale o fisica, i cui redditi (ivi compresi le eccedenze e i profitti) siano usati esclusivamente a beneficio dell'organismo stesso e del suo funzionamento. La locuzione "senza fini di lucro" ha il medesimo significato.

Patrimonio culturale

Ogni concetto o oggetto, naturale o artificiale, che si ritiene costituisca un valore estetico, storico, scientifico o spirituale.

Perizia

1. Perizia scientifica: autenticazione e valutazione di un oggetto o di un esemplare.
2. Perizia finanziaria: stima del valore monetario di un oggetto. In alcuni Paesi indica la valutazione, a opera di persona indipendente, di una proposta di donazione mirante a beneficiare di agevolazioni fiscali.

Provenienza

Cronistoria completa di un oggetto dal momento in cui è stato trovato (o prodotto) fino al momento presente; serve a determinare l'autenticità e la proprietà dell'oggetto.

Titolo legale di proprietà

Diritto di proprietà inequivocabile, avvalorato da prove scritte.

Titolo valido di proprietà

Diritto di proprietà inequivocabile, avvalorato da prove scritte.

Appendice**Definizione di museo e di professionista museale**

Estratto dallo Statuto dell'ICOM, adottato dalla 16^a Assemblea generale dell'ICOM (L'Aja, Paesi Bassi, 5 settembre 1989) e modificato dalla 18^a Assemblea generale dell'ICOM (Stavanger, Norvegia, 7 luglio 1995) nonché dalla 20^a Assemblea generale (Barcellona, Spagna, 6 luglio 2001).

ART. 2. DEFINIZIONI

Il museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali dell'umanità e del suo ambiente: le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto.

- a) Questa definizione di museo deve potersi applicare senza alcuna limitazione dipendente dalla natura dell'amministrazione responsabile, da statuti territoriali, dal sistema di funzionamento o dall'indirizzo delle collezioni dell'istituzione interessata.
- b) Oltre ai "musei" definiti tali, rientrano in questa stessa definizione:
 - ⁱ⁾ i siti e i monumenti naturali, archeologici ed etnografici, nonché i siti e i monumenti storici che abbiano la stessa natura dei musei in quanto acquisiscono, conservano e comunicano le testimonianze materiali dell'umanità e del suo ambiente;
 - ⁱⁱ⁾ le istituzioni che conservano collezioni e presentano esemplari viventi di vegetali o animali, quali gli orti botanici e i giardini zoologici, gli acquari e i vivaria;
 - ⁱⁱⁱ⁾ i centri scientifici e i planetari;

- ^{iv)} le gallerie d'arte senza scopo di lucro; gli istituti destinati alla conservazione e le gallerie adibite a esposizioni, che dipendono da biblioteche e da centri archivistici;
- ^{v)} i parchi naturali;
- ^{vi)} le organizzazioni museali nazionali, regionali o locali, le pubbliche amministrazioni responsabili di musei quali sopra definiti;
- ^{vii)} le istituzioni o le organizzazioni senza scopo di lucro che conducono attività di ricerca in materia di conservazione nonché attività di educazione, formazione, documentazione o altro, collegate ai musei e alla museologia;
- ^{viii)} i centri culturali o altre istituzioni che hanno il fine di contribuire alla salvaguardia, alla continuità e alla gestione di beni patrimoniali tangibili e intangibili (patrimonio vivo e attività creativa digitale);
- ^{ix)} ogni altra istituzione che il Consiglio esecutivo, su parere del Comitato consultivo, giudichi possedere talune o tutte le caratteristiche di un museo, o che offra a musei e a professionisti museali gli strumenti per condurre ricerche negli ambiti della museologia, dell'educazione o della formazione.

2. Sono professionisti museali tutti coloro che fanno parte del personale dei musei o delle istituzioni rispondenti alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, che hanno ricevuto una formazione specialistica o che possiedono un'equivalente esperienza pratica in tutti gli ambiti collegati alla gestione e alle attività di un museo, nonché i professionisti indipendenti che rispettano il Codice di deontologia professionale dell'ICOM e lavorano per i musei, quali sopra definiti, in qualità sia di consulenti sia di collaboratori, a esclusione di chiunque promuova o commeri prodotti e forniture necessari ai musei e ai loro servizi.

Note

¹ Testo ufficiale tratto dal sito internet:
www.icom-italia.org